

**Testo aggiornato e coordinato dell'allegato 1 alla deliberazione Giunta regionale del 14 settembre 1998, n. 5180** (*pubblicata nel s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 23.09.1998, n. 58*), **avente ad oggetto: "Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98"**

**Testo aggiornato e coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate con le deliberazioni della Giunta regionale:**

- **14 ottobre 1998, n. 6098** (*pubblicata nel S.O. n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 65 del 28 ottobre 1998*)
- **17 febbraio 1999, n. 194** (*pubblicata nel S.O. n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 11 del 24 febbraio 1999*)
- **21 aprile 1999, n. 550** (*pubblicata nel S.O. n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 129 del 19 maggio 1999*)
- **8 settembre 1999, n. 1296** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 52 del 29 settembre 1999*)
- **1 marzo 2000, n. 244** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 18 del 29 marzo 2000*)
- **24 maggio 2000, n. 547** (*pubblicata nel S.O. n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 33 del 14 giugno 2000*)
- **7 giugno 2000, n. 597** (*pubblicata al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 58 del 8 novembre 2000*)
- **18 ottobre 2000, n. 1184** (*pubblicata al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 35 del 28 giugno 2000*)
- **7 marzo 2001, n. 215** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 13 del 21 marzo 2001*)
- **13 giugno 2001, n. 698** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 36 del 25 luglio 2001*)
- **19 giugno 2001, n. 699** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 32 del 27 giugno 2001*)
- **29 agosto 2001, n. 1028** (*pubblicata nel S.O. al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 3 del 19 settembre 2001*)
- **13 marzo 2002, n. 270** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 16 del 10 aprile 2002*)
- **29 maggio 2002, n. 691** (*pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 29 del 3 luglio 2002*)
- **8 ottobre 2003, n. 1457** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 46 del 5 novembre 2003*)
- **24 marzo 2004, n. 315** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 19 del 05.05.2004*)
- **22 giugno 2005, n. 1036** (*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 40 del 21.09.2005*)

---

*Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180.*  
**Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della l. n. 61/1998.**

**Art. 1**

*Oggetto*

1. Le presenti disposizioni stabiliscono procedure, criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, di seguito indicato con la sola parola legge 61.
2. Le presenti disposizioni non si applicano agli interventi previsti dall'ordinanza del Commissario delegato n. 61/97 e successive modificazioni.

**Art. 2**

*Categorie di interventi ammessi a contributo*

1. Per le unità immobiliari comprese in edifici danneggiati dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio e il 26 settembre 1997, i contributi di cui all'art. 1 sono concessi per la realizzazione delle seguenti categorie di interventi:
  - a) riparazione con miglioramento sismico degli edifici con danneggiamento *inferiore* alla soglia di cui all'**allegato A della legge 61**, che abbiano comunque subito danni significativi come definiti nelle **tabelle 1, 4 e 6 dell'Allegato B**;
  - b) riparazione dei danni con miglioramento sismico e adeguamento igienico-sanitario degli edifici con danneggiamento *superiore* alla soglia di cui all'**allegato A della legge 61**;
  - c) ricostruzione o riparazione con adeguamento sismico e adeguamento igienico-sanitario degli edifici distrutti o che presentino crolli superiori al trenta per cento in volume delle strutture portanti principali, ovvero danni gravissimi che implicino la ricostruzione di almeno il trenta per cento in volume delle strutture portanti principali **(1)**.
2. L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici come definiti nell'**Allegato A** e deve garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati **(2)**.
3. In assenza di verifiche preventive, non possono essere concessi contributi per gli interventi ricadenti nelle zone soggette a comprovato e grave dissesto idrogeologico, in atto o potenziale, riconosciute anche a seguito dell'indagine di microzonazione compiuta ai sensi dell'art. 2 della legge 61, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8-quater del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.
4. Nel caso in cui l'edificio sia ubicato sia nelle zone E3 che nelle zone E4 ed E9 di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 4363 del 31 luglio 1998, prima di procedere alla progettazione degli interventi devono essere effettuate le indagini riportate dallo stesso allegato al punto 10).

---

**(1)** Comma così modificato dal **punto 2, lett. b)**, della D.G.R. del 10.10.1998, n. 6098.

**(2)** Comma così integrato dal **punto 2, lett. e)**, della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194.

### **Art. 3**

#### *Presentazione delle domande*

1. Entro il 10 novembre 1998 i soggetti legittimati individuati dall'art. 4, comma 4, della legge 61, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato. La domanda è redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato C (1).
2. La domanda è presentata, per i proprietari delle singole unità immobiliari, dall'amministratore del condominio ove esistente, ovvero, anche nel caso di comproprietà di una unica unità immobiliare, dal soggetto a ciò delegato mediante atto di procura resa in forma libera qualora abbia ad oggetto la sola presentazione della domanda e dinanzi al notaio, o funzionario della sede diplomatica nel caso di proprietari residenti all'estero, qualora contenga le ulteriori specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi. Alla domanda è allegato il verbale di condominio o l'atto di procura.
3. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, deve essere riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e deve attestare la sussistenza, al momento del sisma, della:
  - a) destinazione d'uso delle unità immobiliari;
  - b) residenza dei proprietari, degli affittuari o dei salariati agricoli nelle singole unità immobiliari, ovvero dell'esercizio della attività produttiva;
  - c) eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti dichiarati invalidi in misura pari al cento per cento o equiparati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) eventuale presenza nel nucleo familiare di anziani di età superiore a sessantacinque anni;
  - e) il numero dei componenti del nucleo familiare;
  - f) la superficie in metri quadrati dell'intero edificio desunta anche dalle planimetrie catastali al netto delle murature, deve inoltre attestare:
    - g) data e numero dell'eventuale ordinanza sindacale di sgombero;
    - h) collocazione dell'edificio in una delle categorie di interventi individuati dal comma 1 dell'art. 2, lettere a), b) e c), sulla base di una attestazione allegata alla domanda redatta da un tecnico abilitato;
    - i) l'attuale sistemazione abitativa dei nuclei familiari sgomberati;
    - l) l'ammontare degli eventuali contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni;
    - m) l'eventuale ubicazione dell'edificio nelle zone soggette a comprovato e grave dissesto idrogeologico, in atto o potenziale, o nelle zone identificate a seguito della microzonazione, come E3, E4 ed E9, ai sensi dell'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 4363 del 31 luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 19 agosto 1998;
  - n) (2).
4. *Per gli edifici ubicati all'interno dei programmi, di recupero di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 61, la domanda è presentata per ogni unità immobiliare secondo lo schema riportato nell'allegato E. La domanda deve attestare la sussistenza al momento del sisma delle condizioni riportate alle lettere a), b), c), d), e) del comma 3 e deve inoltre attestare le condizioni riportate alle lettere i) e l) dello stesso comma 3 (3).*

---

(1) Comma così modificato dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 14.10.1998, n. 6098.

(2) Lettera soppressa dall'art. 2, lett. b), della D.G.R. del 14.10.1998, n. 6098.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, lett. b), della D.G.R. del 14.10.1998, n. 6098.

#### **Art. 4**

##### *Assegnazione fondi ai Comuni*

1. Il Comune, entro trenta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione della domanda, trasmette all'Ufficio edilizia della Giunta regionale l'elenco delle domande presentate indicando, per ogni edificio, la previsione di massima del contributo concedibile e le relative priorità, ai sensi dell'art. 7, utilizzando l'apposito modulo contenuto nell'Allegato D ed il supporto informatico fornito dalla Regione.
2. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune e di quanto previsto all'art. 7 provvede ad una prima assegnazione dei fondi disponibili ai Comuni interessati i quali, entro dieci giorni, pubblicano l'elenco dei soggetti ammissibili al contributo compatibilmente coi finanziamenti assegnati.
3. Non sono ammissibili al contributo di cui al presente provvedimento gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Giunta regionale e per i quali è stato disposto il relativo finanziamento.

#### **Art. 5**

##### *Presentazione dei progetti*

1. Entro e non oltre centocinquanta giorni dalla Pubblicazione degli elenchi ai sensi del comma 2 dell'art. 4, i soggetti ivi inseriti presentano al Comune, a pena di decadenza dal contributo, i progetti degli interventi in almeno tre copie.
2. Le soluzioni progettuali devono essere compatibili con quanto stabilito dalle **Direttive tecniche, di cui all'Allegato B**.
3. Al progetto è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista attestante:
  - a) il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
  - b) che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli del prezzario regionale vigente;
  - c) che i progetti dei lavori previsti sono conformi alle **Direttive tecniche** ed alle **raccomandazioni contenute all'Allegato B**;
  - d) che i lavori previsti sono idonei per conseguire l'agibilità dell'edificio oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25 e il rientro nelle *abitazioni dei nuclei familiari sgomberati* (1);
  - e) il grado di danneggiamento e di vulnerabilità dell'edificio sulla base di quanto riportato nelle Direttive tecniche;
  - f) la motivazione di ogni maggiorazione apportata ai costi base ai sensi della **tabella 8 dell'Allegato B**.
4. *Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione prodotta ai sensi dei commi 1) e 3), il Comune assegna, a pena di decadenza dal contributo, ai soggetti interessati un termine comunque non superiore a sessanta giorni per la presentazione della relativa integrazione documentale* (2).

---

(1) Comma così integrato dal *punto 2, lett. E), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194.*

(2) Comma aggiunto dal *punto 2, lett. a), sub a.1), della D.G.R. del 13.03.2002, n.270.*

**Art. 6**  
*Calcolo dei contributi*

1. Per la categoria di interventi compresi nella lettera a) dell'art. 2, il calcolo del contributo per le opere di riparazione del danno e di miglioramento sismico è effettuato con le modalità e nei limiti massimi stabiliti dall'**art. 7 del decreto dell'ordinanza Commissariale n. 61/97** e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando il costo convenzionale indicato nella **tabella 7** come L1 al lordo delle spese tecniche, più I.V.A., se non recuperabile. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo comprende anche l'adeguamento igienico-sanitario. *Al costo convenzionale sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori di cui alla tabella 7 dell'allegato B) ad esclusione dei coefficienti B e E (1).*
- 1.bis. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge 61/98 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, al contributo determinato applicando le modalità di calcolo previste dai precedenti commi, è aggiunto, per la copertura dei predetti effettivi maggiori oneri, un ulteriore contributo che sommato al precedente non può superare l'importo derivante dall'applicazione alla superficie complessiva del livello di costo L2 della tabella 7.1.A dell'allegato B), senza le maggiorazioni di cui alla **tabella 8 dello stesso allegato B)**. Il contributo così determinato può eccedere i limiti di sessanta e centoventi milioni stabiliti dai commi 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 così come modificati ed integrati dai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 136/98 (2).*
- 1 ter. Per le unità immobiliari facenti parte di edifici ricompresi nella categoria di interventi di cui al comma 1, aventi superficie superiore rispettivamente a 200, 300 e 350 mq, è concesso un contributo straordinario che non può superare:*
  - € 125.000,00 per le unità immobiliari destinate ad abitazione con superficie superiore a 200 mq;
  - € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo con superficie superiore a 300 mq;
  - € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate a fienili e rimesse attrezzi o mezzi agricoli, con superficie superiore a 350 mq;*Tale contributo è calcolato con le modalità di cui al comma 1 sulle superfici eccedenti i limiti stabiliti. (3).*
2. Per la categoria di interventi compresi nella lett. b) dell'art. 2, il contributo è pari alla minore somma tra:
  - il costo dell'intervento di riparazione del danno, di miglioramento sismico e delle opere di finitura strettamente connesse nonché del ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture esterne, dell'adeguamento igienico-sanitario e degli interventi sulle parti comuni dell'intero edificio, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;
  - e
  - l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, indicato nella **tabella 7 dell'Allegato B**, come L2, L3 o L4 più I.V.A., se dovuta, in funzione dello stato di danneggiamento e delle carenze strutturali, per la superficie complessiva delle singole unità immobiliari in metri quadrati esistenti alla data del sisma (4).
3. Per la categoria di interventi compresi nella lett. c) dell'art. 2, il contributo è pari alla minore somma tra:

- il costo di ricostruzione delle strutture o riparazione delle stesse con adeguamento sismico, comprese le finiture strettamente connesse, nonché degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture esterne, dell'adeguamento igienico-sanitario e delle parti comuni dell'intero edificio, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. se non recuperabile;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, indicato come L5 nella **tabella 7 dell'Allegato B**, più I.V.A. se dovuta, per la superficie complessiva delle singole unità immobiliari in metri quadrati esistenti alla data del sisma. Tale superficie può essere aumentata fino ad un massimo del cinque per cento per l'adeguamento igienico-sanitario.

*3.bis. Nella superficie complessiva di cui ai commi 2 e 3 sono computate anche le soffitte, a condizione che il relativo solaio di sottotetto sia accessibile e strutturalmente praticabile (5).*

4. Ai costi convenzionali di cui ai commi 2 e 3 sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, le maggiorazioni e i coefficienti moltiplicatori indicati rispettivamente *nelle tabelle 7, 8 e 9 dell'Allegato B*. Nel caso in cui nello stesso edificio ricorra più di una tipologia, si applica il coefficiente moltiplicatore relativo alla tipologia prevalente per superficie (6).

*4.bis. Ai proprietari delle unità immobiliari destinate al momento dell'evento sismico ad abitazioni principali è concesso un contributo straordinario al solo scopo di ridurre le maggiori spese necessarie per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 rispetto al contributo spettante. Tale contributo è calcolato applicando alle maggiori spese le aliquote percentuali di cui alla **Tabella 10 dell'allegato B alla D.G.R. n. 5180/98**. Il contributo così determinato non può comunque eccedere il limite del 50% del contributo spettante agli stessi proprietari, calcolato secondo le modalità stabilite ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. Per gli edifici di proprietà di enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è pari al 50% della quota di accollo indipendentemente dal reddito dichiarato(7).*

5. Sono ammesse a contributo anche le opere di finitura e gli impianti interni ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 61. Il contributo è determinato applicando le percentuali individuate dallo stesso art. 4, comma 5, alla minore somma tra:

- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando i costi convenzionali più I.V.A. se dovuta, indicati nella **tabella 7 dell'Allegato B** per la superficie complessiva delle singole unità immobiliari in metri quadrati esistenti alla data del sisma. La minore somma così ottenuta non può comunque eccedere il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo spettante ai sensi dei commi 1, 2 e 3. *Per gli interventi compresi nella lett. a) dell'art. 2, comma 1, detta minore somma non può inoltre eccedere i limiti massimi così come stabiliti dall'art. 6, comma 6 bis, dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni (8).*

*5bis. Ai costi convenzionali di cui al comma 5 sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori e le maggiorazioni indicati rispettivamente nelle **tabelle 7 e 8 dell'Allegato B**) fatta eccezione per il costo convenzionale indicato nella stessa tabella 7 come L1, a cui si applicano i soli coefficienti moltiplicatori di cui alla medesima tabella 7 ad esclusione dei coefficienti B e E (9).*

- 5ter. Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro la percentuale da applicare per la determinazione del contributo di cui al comma 5 è fissata, indipendentemente dal reddito dichiarato, nella misura del cinquanta per cento (10).
- 5quater. Sono ammesse varianti ai progetti presentati al solo scopo di consentire l'esecuzione delle opere di finitura e degli impianti interni ammissibili a contributo ai sensi del comma 5 ter, qualora non previste nel progetto iniziale. Nel caso in cui i lavori risultino ultimati, il Comune procede al calcolo del contributo spettante ai predetti enti con le modalità di cui al comma 5 ter, prendendo a riferimento l'importo del conto consuntivo redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile. Qualora non presentato, il conto consuntivo dovrà essere inoltrato ai Comuni, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione (10).
6. I contributi di cui ai commi 2 e 3, sono destinati per almeno il cinquanta per cento agli interventi strutturali, al miglioramento e all'adeguamento sismico, ove previsto, e per non più del cinquanta per cento agli elementi architettonici esterni, alle rifiniture esterne, alle finiture strettamente connesse e all'adeguamento igienico-sanitario. Tale rapporto non si applica nel caso di demolizione e ricostruzione totale dell'edificio (11).
7. Sono ammesse varianti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle procedure previste dal presente atto, fermo restando il limite del contributo massimo concedibile (12).
- 7 bis. Fatte salve le procedure abilitative disposte dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale e monumentale, nonché dalla legge n. 64/74 in materia di edilizia antisismica, non sono soggette al rilascio della preventiva autorizzazione, prevista ai soli fini della concessione delle provvidenze dal comma 2 dell'art. 7, le varianti in corso d'opera di lavori già autorizzati che:
- a) siano ricomprese tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 15 della legge 28.2.1985, n. 47 e, nei limiti tipologici previsti dallo stesso art. 15, comma 1, per gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 61/1998, non siano in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni dei programmi medesimi (aventi valore di norme tecniche di attuazione) e con le eventuali specifiche prescrizioni comunali connesse alla determinazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1 bis dell'art. 6;
  - b) non alterino le caratteristiche strutturali principali del progetto depositato (a titolo esemplificativo devono intendersi alterazioni alle caratteristiche strutturali i seguenti interventi: modifica alla disposizione spaziale delle strutture verticali e degli orizzontamenti; sostituzione di elementi strutturali con altri totalmente diversi per tipologia e funzione; variazione superiore al 20% dei carichi di esercizio; formazione di consistenti aperture per numero e dimensione su strutture portanti; interventi di placcaggio generalizzati in sostituzione di altri interventi non invasivi; etc.), nel rispetto comunque delle norme e delle disposizioni in materia antisismica;
  - c) non comportino aumento del contributo concesso;
  - d) non modifichino le condizioni iniziali di applicabilità delle maggiorazioni ai costi base;
  - e) non modifichino i parametri di verifica del valore di "C" di cui ai punti 2.4 e 3.4 dell'allegato B oltre il limite di tollerabilità del 5% (13).
- 7 ter. Le varianti di cui al comma 7 bis sono disposte dal direttore dei lavori e comunicate preventivamente al Comune secondo gli schemi riportati negli allegati modelli 1 e 2 che si approvano con il presente atto, sottoscritti da tutti i soggetti ivi indicati (13).
- 7 quater. I lavori previsti dalle varianti di cui al comma 7 bis possono avere inizio, nel possesso da parte dei soggetti interessati degli atti abilitativi in materia edilizia, ambientale e monumentale, qualora necessari, contestualmente all'invio al Comune delle comunicazioni di cui agli allegati modelli 1 e 2, fatto salvo il caso dei lavori per i quali è richiesto il

*preventivo deposito ai sensi della legge n. 64/74. In tale ipotesi gli stessi potranno avere inizio soltanto dopo l'acquisizione da parte del Comune dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto dell'intervento presso la Provincia competente per territorio secondo le modalità stabilite dal comma 1, dell'art. 7 (13).*

*7 quinquies. Le varianti di cui al comma 7 bis devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi e con le modalità di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 10 (13).*

- 
- (1) Comma così modificato dal punto 2, lett. d), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547.*
  - (2) Comma prima aggiunto dal punto 2, lett. E), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194 e successivamente così sostituito dal punto 4 della D.G.R. del 21.04.1999, n. 550.*
  - (3) Comma aggiunto dal punto 2, lett. c1), della D.G.R. del 29.05.2002, n. 691;*
  - (4) L'art. 6, comma 3, del D.M.LL.PP.del 05.08.1994, T.U., pubblicato nella G.U. del 20.08.1994, n. 194, determina la superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria degli immobili. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.*
  - (5) Comma aggiunto dal punto 2, lett. c2), della D.G.R. del 29.05.2002, n. 691;*
  - (6) Comma così integrato dal punto 2, lett. E), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194 e dal punto 2, lett. c3), della D.G.R. del 29.05.2002, n. 691;*
  - (7) Comma aggiunto dal punto 2, lett. c4), della D.G.R. del 29.05.2002, n. 691;*
  - (8) Comma così modificato dal punto 2, lett. d), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547.*
  - (9) Comma aggiunto dal punto 2, lett. d), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547.*
  - (10) Comma, aggiunto dal punto 2, lett. a1), della D.G.R. del 07.03.2001, n. 215.*
  - (11) Comma così sostituito dal punto 2,lett. b), della D.G.R. del 14.10.1998, n. 6098.*
  - (12) Comma modificato dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 07.06.2000, n. 597; integrato dal punto 2, lett. e) della D.G.R. del 18.10.2000, n. 1184 e dal punto 2, lett. a2), della D.G.R. del 13.03.2002, n. 270, da ultimo così sostituito dal punto 2, lett. c5), della D.G.R. del 29.05.2002, n. 691;*
  - (13) Commi aggiunti dal punto 2, lettera a), della D.G.R. del 29.08.2001, n. 1028;*

## **Art. 7**

### *Autorizzazione all'inizio dei lavori e priorità per la concessione del contributo*

1. Il Comune, verificata la completezza della documentazione progettuale e amministrativa nonché le condizioni di ammissibilità a contributo, trasmette il progetto in duplice copia alla Provincia che ne restituisce una con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
2. Il Comune, acquisita l'attestazione di cui al comma 1 e, ove necessario, il parere della commissione edilizia integrata ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nonché le eventuali autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, anche mediante conferenze di servizi, autorizza l'inizio dei lavori e concede, previa verifica delle spese ammissibili, il relativo contributo nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnategli dalla Giunta regionale per ciascuna delle priorità di cui al comma 3. *La concessione contributiva rilasciata dal Comune deve essere comunicata ai soggetti beneficiari entro e non oltre i successivi dieci giorni (1).*
3. *I contributi sono finalizzati innanzitutto al rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti alloggi precari messi a disposizione da soggetti pubblici o privati e dei nuclei familiari che usufruiscono del contributo per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2668/97 e sono concessi nel rispetto delle seguenti fasce di priorità:*
  - a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;*

- b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;
  - c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32 che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;
  - d) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;
  - d1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. c);
  - e) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;
  - f) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, che per effetto degli eventi sismici, risultino parzialmente inagibili;
  - f0) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. e);
  - f1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. f);
  - f2) edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione ancorchè non abitate alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che l'avente diritto al beneficio dichiarò di non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il proprietario è tenuto, a pena di revoca del beneficio, a trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori, la revoca non opera per il proprietario che alla data della crisi sismica risiedeva all'estero;
  - g) altri edifici comunque danneggiati dagli eventi sismici classificati secondo le seguenti tipologie:
    - a) edifici con presenza di unità immobiliari con superfici superiori a 200 mq., utilizzate al momento del sisma ad attività produttive ancora in esercizio alla data del rilascio della concessione contributiva o della autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 6, della L.R. n. 30/1998;
    - b) edifici con presenza di unità immobiliari destinate ad abitazioni, se non già comprese negli edifici di cui alla lettera a), dichiarate inagibili totalmente, o parzialmente in modo da impedirne l'utilizzo;
    - c) edifici funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse;
    - d) altri edifici (2);
- 3bis. Per abitazione principale si intende anche l'unità immobiliare acquistata da un componente del nucleo familiare prima dell'inizio della crisi sismica quale unica proprietà a fini abitativi, qualora lo stesso nucleo familiare risulti sgomberato dall'alloggio occupato alla data di inizio della crisi sismica, per la riparazione del quale il proprietario abbia rinunciato ad avvalersi dei contributi di cui alla presente legge (3).
4. Costituisce comunque priorità l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.
  5. I requisiti posti a fondamento delle priorità devono sussistere alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 .09.1997 (4).
  6. Nell'ambito delle fasce di priorità di cui alle lettere a), b), c), d), d1), e), f) ed f1) del comma 3 hanno precedenza gli interventi sugli edifici nei quali è più alto il rapporto percentuale fra le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali o alle attività indicate all'art. 5, comma 1, della legge n. 61, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di

*cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, in esercizio al momento del sisma e dichiarate inagibili e l'insieme delle unità immobiliari dell'intero edificio (5).*

7. A parità del rapporto percentuale di cui al comma 6, costituisce precedenza per la concessione dei contributi la presenza residua nell'edificio, accertata dal Comune, di:
  - a) soggetti dichiarati invalidi, in misura pari al cento per cento o equiparati, ai sensi della legislazione vigente in materia;
  - b) anziani con età superiore a sessantacinque anni;
  - c) di un maggior numero di residenti.
8. Per gli interventi finanziati con il DOCUP Obiettivo 5b valgono le disposizioni contenute nella decisione della Commissione C (98) 2335 del 4 agosto 1998.
9. I Comuni possono individuare come prioritari interventi di riparazione o ricostruzione di edifici pericolanti al fine di conseguire la piena utilizzazione delle strade statali, provinciali e comunali.
10. *Per consentire, nel rispetto delle priorità di cui al presente articolo, la riparazione di edifici nei quali sono comprese anche unità immobiliari di proprietà della regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, la regione provvede, su esplicita richiesta dell'ente interessato, ad inserire le predette unità immobiliari nel piano delle opere pubbliche. Qualora la proprietà dei predetti enti rappresenti, in millesimi, la maggioranza rispetto all'edificio, la realizzazione degli interventi sull'intero edificio è effettuata con le procedure previste per la riparazione delle opere pubbliche (6).*

---

(1) Comma così integrato dal [punto 2, lett. c\), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244.](#)

(2) Comma così sostituito dal [punto 2, lett. c\), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244](#), integrato con l'aggiunta della lettera f) di cui all'art. 1 della L.R. del 10.04.2001, n. 10 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. del 12.08.1998, n. 30), dal [punto 2, lett. a\) della D.G.R. del 19.06.2001, n. 699](#) e dal [punto 2, della D.G.R. del 22.06.2005, n. 1036.](#)

(3) Comma aggiunto dal [punto 2, lett. c\), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244.](#)

(4) Comma così sostituito dal [punto 2, lett. g\), della D.G.R. del 08.09.1999, n. 1296.](#)

(5) Comma così sostituito dal [punto 2, lett. c\), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244.](#)

(6) Comma aggiunto dal [punto 2, lett. b\), della D.G.R. del 14.10.1998, n. 6098.](#)

### **Art. 7bis (1)**

1. *Per consentire la riparazione di edifici nei quali siano comprese unità immobiliari di proprietà della Regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, la Regione provvede, nei limiti della disponibilità dei fondi, a finanziare gli interventi sulle predette unità immobiliari.*
2. *Qualora, nell'ambito di un edificio, siano finanziati immobili di proprietà della Regione, degli enti locali o dei soggetti da questi derivati o partecipati, il Comune provvede, nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati, al finanziamento delle unità immobiliari di proprietà privata.*
- 2 bis. *I Comuni procedono, in deroga alle priorità previste dall'art.7, al finanziamento degli interventi da eseguirsi su unità immobiliari di proprietà di privati ricomprese nell'ambito di edifici in cui sono presenti beni culturali finanziati in attuazione dei piani annuali di cui all'art.2, comma 3, della L.R. n. 32/98, nei limiti della disponibilità dei fondi (2).*

---

(1) Articolo aggiunto dal [punto 2, lett. E\), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194.](#)

(2) Comma aggiunto dal [punto 2 della D.G.R. del 08.10.2003, n. 1457.](#)

**Art. 7ter (1)**  
*Termine inizio lavori*

1. *I lavori devono avere inizio entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione contributiva ai soggetti beneficiari. Nei successivi cinque giorni il direttore di lavori ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione. In alternativa i soggetti beneficiari possono depositare, entro lo stesso termine, presso il Comune competente per territorio, copia del contratto di appalto stipulato con l'impresa assuntrice dei lavori con indicato il termine contrattuale stabilito per l'inizio degli stessi (2).*
2. *Qualora i lavori non vengano iniziati entro il termine di cui al precedente comma 1 o non sia stata depositata presso il Comune copia del contratto di appalto, il Comune, entro i successivi dieci giorni, può convocare il delegato di cui all'art. 3, comma 2 della D.G.R. n. 5180/98 e le associazioni imprenditoriali del settore edile al fine di agevolare il reperimento di imprese disponibili ad eseguire i lavori nel rispetto dei termini stabiliti e a sottoscrivere, entro i successivi quindici giorni, il contratto per l'affidamento dei lavori stessi. Copia del contratto deve essere depositata presso il Comune, a cura del committente.*
3. *I beneficiari dei contributi sono tenuti ad affidare i lavori di ricostruzione di importo pari o superiore a trecento milioni ad imprese qualificate ai sensi dell'art. 26 bis della L.R. n. 30/98 ed a comunicare al Comune i dati identificativi dell'impresa qualificata prima dell'inizio dei lavori. La mancata osservanza di tali disposizioni non consente l'erogazione del contributo da parte del Comune (3).*

---

(1) Articolo aggiunto dal [punto 2, lett. c\)](#), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244.

(2) Comma così modificato dal [punto 2, lett. a\), sub a.3\)](#), della D.G.R. del 13.03.2002, n. 270.

(3) Comma aggiunto dal [punto 2, lett. a\)](#), della D.G.R. del 19.06.2001, n. 699.

**Art. 7quater (1)**  
*Intervento comunale*

1. *Decorsi inutilmente i termini stabiliti dall'art. 7 ter, commi 1 e 2, gli aventi diritto, proprietari di edifici ricomprensenti abitazioni principali oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, entro i successivi quindici giorni, possono dare mandato irrevocabile al Comune per la realizzazione degli interventi.*
2. *Il Comune si sostituisce ai proprietari, ai sensi del comma 1, entro trenta giorni senza altra formalità e provvede alla esecuzione degli interventi, avvalendosi del contributo concesso e del progetto già presentato e disponendo, ove opportuno, l'accorpamento di più interventi, affidandone l'esecuzione a trattativa privata con ricerca di mercato, nel rispetto del termine stabilito per la fine dei lavori. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale n. 2997 del 24 febbraio 1999, non si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109.*
3. *Restano a carico degli aventi diritto gli oneri eccedenti l'importo del contributo, che debbono essere liquidati al Comune entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempienza il Comune esercita l'azione di rivalsa per il recupero delle somme eccedenti l'entità del contributo concesso e utilizzato.*
4. *Il Comune, nell'esercizio dei poteri delegati ai sensi del comma 1, nomina il direttore dei lavori.*

---

(1) Articolo aggiunto dal [punto 2 della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244](#)

## **Art. 8**

### *Termine ultimazione lavori e revoca dei contributi (1)*

1. *I lavori devono essere ultimati entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di comunicazione della concessione del contributo:*
  - a) *dodici mesi per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo non superiore a 300 milioni;*
  - b) *diciotto mesi per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo superiore a 300 milioni.*

*Il Comune, su richiesta motivata dei proprietari aventi diritto da prodursi unitamente alla documentazione di cui all'art. 5, può fissare, con proprio provvedimento, rispettivamente in venti e trenta mesi i termini di cui alle lettere a) e b), qualora i lavori di ripristino riguardino immobili non sgomberati totalmente destinati ad attività che per la loro natura e finalità non possono essere sospese o delocalizzate in concomitanza all'esecuzione dei lavori ma debbono continuare ad essere svolte all'interno dell'edificio in locali agibili (2).*

*Ibis. Nel caso in cui i lavori non risultino ultimati entro i termini stabiliti al comma 1 del presente articolo, il proprietario o suo delegato presenta al Comune, entro quindici giorni dalla scadenza dei predetti termini, una dettagliata relazione redatta dal direttore dei lavori sullo stato di avanzamento degli stessi, evidenziando in particolare le opere ancora da eseguire, previste nel computo metrico in base al quale è stata rilasciata la concessione contributiva. In tale relazione, sottoscritta per accettazione dalla impresa o dalle imprese esecutrici, sono indicati i termini ritenuti necessari per la conclusione dei lavori (3).*

*Iter. Il Comune, valutata la congruità dei termini proposti nella relazione di cui al comma Ibis, entro trenta giorni, assegna, con apposito provvedimento, un termine per la fine dei lavori di norma non superiore:*

- *a mesi tre per gli edifici nei quali risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi, ovvero nuclei familiari, diversi da quello del proprietario, che beneficiano o hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione;*
- *a mesi sei per gli altri edifici.*

*Nel caso in cui l'impresa o le imprese non sottoscrivano la relazione di cui al comma Ibis, non ritenendo congruo il periodo in essa previsto, ovvero qualora dalla relazione risulti la necessità di un termine superiore a quello previsto dal presente comma, il Comune, valutata la relazione e verificato lo stato di avanzamento dei lavori rispetto a quanto previsto nel relativo computo metrico, può assegnare, con apposito e motivato provvedimento, un termine diverso e comunque non superiore a mesi dieci (3).*

*Iquater. Qualora non vengano rispettati i termini di cui al comma Iter, il Comune, entro quindici giorni dall'accertamento, comunica alla Regione i nominativi delle imprese e dei direttori dei lavori inadempienti per la pubblicazione nel B.U.R.. I Comuni e gli Enti pubblici sono tenuti ad escludere dall'affidamento di opere ed incarichi professionali connessi alla ricostruzione le imprese ed i tecnici inseriti nel predetto elenco (3).*

*I quinquies. Nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei lavori stessi in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dal comma 1 (3).*

2. *Qualora i lavori non vengano iniziati entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 ter o non sia stato conferito mandato al Comune ai sensi dell'art. 7 quater o gli stessi non vengano ultimati entro i termini stabiliti al comma 1 del presente articolo, il Comune, fatta salva l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 12, procede alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle eventuali anticipazioni erogate, maggiorate degli interessi lega*

li, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti interessati, entro i termini di seguito indicati:

- sessanta giorni per l'inizio dei lavori;
  - un periodo di tempo comunque non superiore a mesi dodici, stabilito dal Comune in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, per l'ultimazione degli stessi (4).
3. I contratti di locazione di cui all'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

---

(1) Titolo così sostituito dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244.

(2) Comma così sostituito dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244 ed integrato dal punto 2, lett. a), sub a.4), della D.G.R. del 13 marzo 2002, n. 270.

(3) Comma aggiunto dal punto 2, lett. a), sub a2), della D.G.R. del 07.03.2001, n. 215.

(4) Comma così sostituito dal punto 2, lett. a), sub a.5), della D.G.R. del 13.03.2002, n. 270.

## **Art. 9**

### *Esecuzione anticipata dei lavori*

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, della legge 61 possono eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo, purché rispettino le procedure previste dal presente atto e previa acquisizione della autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'art. 7.
2. L'esecuzione anticipata dei lavori ai sensi del comma 1 non costituisce alcuna aspettativa, né criterio di priorità in ordine ad eventuali concessioni di contributo.

## **Art. 10**

### *Erogazione dei contributi*

1. I contributi sono erogati dal Comune, nei tempi e nei modi di seguito specificati:
  - a) 20 % alla comunicazione di inizio lavori;
  - b) 30% alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40% dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
  - c) 30% alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 70% dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
  - d) saldo alla ultimazione dei lavori (1) (5).
- 1 bis. L'erogazione della rata iniziale del contributo è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate di contributo, ivi compreso il saldo, sono liquidate, per le finalità di cui all'art. 14, comma 12, della legge 61, dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e alla Cassa edile (2).
2. L'erogazione del saldo è altresì subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori della seguente documentazione:

- a) comunicazione di ultimazione dei lavori da inoltrare al Comune, alla Provincia ed alla Regione entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione degli stessi;
  - b) attestazione di regolare esecuzione dei lavori;
  - c) consuntivo dei lavori eseguiti al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera previste dai commi 7 e 7 bis dell'art. 6, un quadro di raffronto fra le quantità di progetto e le quantità realizzate dei lavori. Le spese sostenute devono essere documentate a mezzo fatture, quietanzate almeno per l'ammontare del contributo concesso, da prodursi in copia conforme, le fatture in originale debbono essere conservate per almeno cinque anni ed esibite, se richieste, ai fini del controllo previsto dall'art. 13;
  - d) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, finalizzata a documentare la raggiunta agibilità dell'edificio nonché a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati;
  - e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti (3).
- 2 bis. Il termine per la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1 bis nonché della documentazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 è stabilito in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori (4).
- 2 ter. Il Comune, in caso di mancato rispetto del termine stabilito al comma 2 bis, previa diffida ad adempiere entro un termine comunque non superiore a giorni trenta, applica nei confronti dei soggetti inadempienti le seguenti sanzioni:
- a) relativamente alla documentazione di cui alle lettere b), c), limitatamente al solo consuntivo dei lavori eseguiti, d) ed e) del comma 2, comunica alla Regione il nominativo del direttore dei lavori per la sua pubblicazione nell'elenco previsto dall'art. 13 bis, comma 2, della L.R. n. 30/98;
  - b) relativamente al documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1 bis e alle fatture quietanzate di cui al comma 2, lettera c), pronuncia la decadenza dal contributo dei soggetti beneficiari. Non costituisce motivo di decadenza la mancata presentazione, nei termini stabiliti:
    - del documento unico di regolarità contributiva qualora richiesto dal committente allo "Sportello unico" entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e purchè lo stesso venga presentato al Comune, anche per le finalità di cui al comma 2 quater del presente articolo, entro il termine di trenta giorni dal suo rilascio;
    - delle fatture quietanzate in dipendenza di impedimenti oggettivi che dovranno essere debitamente documentati al Comune (4).
- 2 quater. Gli aventi diritto al contributo possono richiedere al Comune l'erogazione delle rate di contributo successive alla prima anche nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzia irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori. Il Comune chiede allo "Sportello unico" la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e provvede a liquidare agli Enti medesimi le somme dovute avvalendosi del contributo concesso agli aventi diritto. Il Comune all'atto dell'erogazione del contributo detrae dall'importo dello stesso le somme direttamente liquidate allo Sportello. Gli aventi diritto detraggono dall'importo dovuto all'impresa, quello erogato dal Comune allo Sportello, esercitando l'azione di rivalsa qualora abbiano già saldato il loro debito con l'impresa stessa (4).
- 2 quinquies. Qualora le irregolarità contributive siano riferite soltanto ad alcune delle imprese esecutrici dei lavori, le procedure previste dal comma 2 quater potranno essere attivate nei riguardi delle imprese inadempienti per la sola quota di contributo, da determinarsi a cura del Comune, commisurata alle opere eseguite dalle stesse. In tal caso il direttore dei lavori

dovrà certificare lo stato di avanzamento dei lavori indicando le lavorazioni svolte da ogni singola impresa (4).

2 sexes. L'INPS, l'INAIL e la Cassa edile perseguono le imprese inadempienti ai sensi della normativa vigente in materia. Lo Sportello unico comunica alla Regione l'elenco delle imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2 quater (4).

2 septies. Le imprese edili sono obbligate a trasmettere alla Cassa edile della Provincia competente per territorio e, per conoscenza, al Direttore dei lavori la denuncia nominativa dei lavoratori occupati entro il 25° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce. Per le altre imprese detto obbligo si riferisce alla trasmissione del modello DM 10M all'INPS e per conoscenza, al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori nei successivi dieci giorni, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 13 bis, comma 1, lett. c) della L.R. n. 30/98, segnala al committente nonché allo Sportello unico il mancato assolvimento, da parte dell'impresa, del predetto obbligo (4).

2 octies. I tecnici che non hanno adempiuto agli obblighi indicati al comma 2 septies e le imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2 quater o non abbiano ottemperato a quanto previsto dal comma 2 septies sono inseriti, su denuncia degli enti competenti, rispettivamente negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 bis della L.R. n. 30/98 e agli stessi si applicano le sanzioni previste dal comma 4 dell'art. 13 bis della citata L.R. n. 30/98 (4).

---

(1) Comma dapprima sostituito dal punto 2, lett. e), della D.G.R. del 18.10.2000, n. 1184 e successivamente dal punto 2, lett. a), sub a.6), della D.G.R. del 13.03.2002, n. 270.

(2) Comma aggiunto dal punto 2, lett. c), della D.G.R. 01.03.2000, n. 244 e successivamente sostituito dal punto 2, lett. a), sub a.6), della D.G.R. del 13.03.2000, n. 270.

(3) Comma integrato e modificato dal comma 2, lett. E), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194; dal punto 4 della D.G.R. del 27.04.1999, n. 550; dal punto 2, lett. g), della D.G.R. del 08.09.1999, n. 1296; dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 01.03.2000, n. 244; dal punto 2, lett. a), della D.G.R. del 29.08.2001, n. 1028; sostituito dal punto 2, lett. a), sub a.6), della D.G.R. del 13.03.2002, n. 270 e infine modificato dal punto 2, lett. a), della D.G.R. del 24.03.2004, n. 315.

(4) Comma aggiunto dal punto 2, lett. a), sub a.6), della D.G.R. del 13.03.2002, n. 270.

(5) Ai sensi di quanto disposto con D.G.R. del 24.04.2002, n. 508, per le concessioni contributive rilasciate dopo la pubblicazione dell'elenco delle banche firmatarie della convenzione per l'apertura di c/c bancari dedicati alla ricostruzione post-sismi 1997-2000, di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 508/02, i contributi saranno erogati subordinatamente alla stipula da parte degli aventi diritto del contratto di c/c bancario vincolato agli interventi di ricostruzione, secondo le seguenti modalità:

- 40% alla data di comunicazione di inizio lavori;
- 40% alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40% dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
- saldo all'ultimazione dei lavori.

La D.G.R. del 28.07.2004, n. 1162 ha ulteriormente modificato le procedure di erogazione dei contributi previste dalla D.G.R. n. 508/02 stabilendo, da ultimo, le seguenti modalità:

- 40% alla data di comunicazione inizio lavori;
- 50% alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40% dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
- saldo all'ultimazione lavori.

## **Art. 11**

### *Cumulabilità dei contributi*

1. Relativamente alle opere ammesse a finanziamento non è consentita la cumulabilità con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni.
2. Le provvidenze concesse nell'ambito dell'emergenza costituiscono anticipo su quelle previste dalle presenti disposizioni, solo se le opere con esse realizzate siano funzionali al definitivo ripristino degli immobili danneggiati.

## **Art. 12**

### *Costituzione consorzi e poteri sostitutivi*

1. Qualora uno o più proprietari sia irreperibile o inerte o si opponga alla esecuzione degli interventi su un edificio, il Comune può invitare i soggetti interessati a costituirsi in consorzio ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.
2. Nel caso in cui non sia possibile la costituzione del consorzio e gli interventi riguardino edifici con unità immobiliari occupate al momento del sisma da residenti e dichiarate inagibili con ordinanza sindacale, il Comune esercita i poteri sostitutivi con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.

## **Art. 13**

### *Vigilanza e controllo*

1. Il Comune, qualora negli elaborati progettuali presentati vengano indicati livelli di danneggiamento pari a L4 e L5, dovrà effettuare riscontri in loco prima del rilascio della concessione contributiva, e vigila, per tutti gli interventi su edifici privati oggetto di contributo pubblico, sulla corretta esecuzione dei lavori (1).
2. L'attività di controllo della Provincia, da espletarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30 così come modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 10 aprile 2001, n. 10, sugli interventi di tutti gli edifici privati oggetto di contributo pubblico, si esplica a campione sul 20 per cento dei progetti depositati (2).
3. L'attività di controllo, di carattere amministrativo ed economico, di competenza della Regione si esplica sullo stesso campione di cui al precedente comma 2 e viene svolta dall'Ufficio Temporaneo Ricostruzione interventi dei privati (3).
4. Per consentire le attività di controllo, i direttori dei lavori sono tenuti a trasmettere le comunicazioni di inizio e fine lavori al Comune, alla Provincia e alla Regione.

---

(1) Comma così modificato dal *punto 9 della D.G.R. del 13.06.2001, n. 698.*

(2) Comma prima modificato dal *punto 4 della D.G.R. del 21.04.1999, n. 550 e successivamente così sostituito dal punto 8 della D.G.R. del 13.06.2001, n. 698.*

(3) Comma così sostituito dal *punto 8 della D.G.R. del 13.06.2001, n. 698.*

## **Art. 14**

### *Illeciti urbanistici ed abusi edilizi*

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi delle presenti disposizioni non sanano eventuali illeciti urbanistici o abusi edilizi.

## **Art. 2 Allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98**

**Il testo originario era così formulato:**

### **Art. 2**

*Categorie di interventi ammessi a contributo*

1. *Per le unità immobiliari comprese in edifici danneggiati dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio e il 26 settembre 1997, i contributi di cui all'art. 1 sono concessi per la realizzazione delle seguenti categorie di interventi:*
  - a) *riparazione con miglioramento sismico degli edifici con danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui all'allegato A della legge 61, che abbiano comunque subito danni significativi come definiti nelle tabelle 1, 4 e 6 dell'Allegato B;*
  - b) *riparazione dei danni con miglioramento sismico e adeguamento igienico-sanitario degli edifici con danneggiamento e vulnerabilità superiore alla soglia di cui all'allegato A della legge 61;*
  - c) *ricostruzione o riparazione con adeguamento sismico e adeguamento igienico-sanitario degli edifici distrutti o che presentino crolli superiori al trenta per cento in volume delle strutture portanti principali, ovvero danni gravissimi che implicino la ricostruzione di almeno il trenta per cento in volume delle strutture portanti principali.*
2. *L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici come definiti nell'Allegato A.*
3. *In assenza di verifiche preventive, non possono essere concessi contributi per gli interventi ricadenti nelle zone soggette a comprovato e grave dissesto idrogeologico, in atto o potenziale, riconosciute anche a seguito dell'indagine di microzonazione compiuta ai sensi dell'art. 2 della legge 61, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8-quater del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.*
4. *Nel caso in cui l'edificio sia ubicato sia nelle zone E3 che nelle zone E4 ed E9 di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 4363 del 31 luglio 1998, prima di procedere alla progettazione degli interventi devono essere effettuate le indagini riportate dallo stesso allegato al punto 10).*

Deliberazione Giunta regionale n. 194/1999 – punto 2, lett. E)  
Integra l'art. 2, comma 2

2. di procedere pertanto:

E) ad apportare le seguenti integrazioni alla deliberazione n. 5180/98:

- all'art. 2, comma 2, dopo le parole “nell’Allegato A)” sono aggiunte le seguenti: “e deve garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati”;

Deliberazione Giunta regionale n. 6098/1998 – punto 2, lett. b)  
Modifica l'art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b)

2) di provvedere conseguentemente:

- b) ad apportare alle procedure approvate con deliberazione n. 5180/98, le seguenti modificazioni:
- art. 2, comma 1, lett. a): le parole “e vulnerabilità inferiori” sono sostituite con la parola “inferiore”;
  - art. 2, comma 1, lett. b): le parole “e vulnerabilità superiori” sono sostituite con la parola “superiore”;

## Art. 3 Allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98

**Il testo originario era così formulato:**

### **Art. 3**

#### *Presentazione delle domande*

1. *Entro il 10 novembre 1998 i soggetti legittimati individuati dall'art. 4, comma 4, della legge 61, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato. La domanda è redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato C ed è presentata anche da coloro il cui edificio è ricompreso nei programmi di recupero di cui all'art. 3, comma 1, della legge 61.*
2. *La domanda è presentata, per i proprietari delle singole unità immobiliari, dall'amministratore del condominio ove esistente, ovvero, anche nel caso di comproprietà di una unica unità immobiliare, dal soggetto a ciò delegato mediante atto di procura resa in forma libera qualora abbia ad oggetto la sola presentazione della domanda e dinanzi al notaio, o funzionario della sede diplomatica nel caso di proprietari residenti all'estero, qualora contenga le ulteriori specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi. Alla domanda è allegato il verbale di condominio o l'atto di procura.*
3. *La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, deve essere riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e deve attestare la sussistenza, al momento del sisma, della:*
  - a) *destinazione d'uso delle unità immobiliari;*
  - b) *residenza dei proprietari, degli affittuari o dei salariati agricoli nelle singole unità immobiliari, ovvero dell'esercizio della attività produttiva;*
  - c) *eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti dichiarati invalidi in misura pari al cento per cento o equiparati, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;*
  - d) *eventuale presenza nel nucleo familiare di anziani di età superiore a sessantacinque anni;*
  - e) *il numero dei componenti del nucleo familiare;*
  - f) *la superficie in metri quadrati dell'intero edificio desunta anche dalle planimetrie catastali al netto delle murature, deve inoltre attestare:*
  - g) *data e numero dell'eventuale ordinanza sindacale di sgombero;*
  - h) *collocazione dell'edificio in una delle categorie di interventi individuati dal comma 1 dell'art. 2, lettere a), b) e c), sulla base di una attestazione allegata alla domanda redatta da un tecnico abilitato;*
  - i) *l'attuale sistemazione abitativa dei nuclei familiari sgomberati;*
  - l) *l'ammontare degli eventuali contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni;*
  - m) *l'eventuale ubicazione dell'edificio nelle zone soggette a comprovato e grave dissesto idrogeologico, in atto o potenziale, o nelle zone identificate a seguito della microzonazione, come E3, E4 ed E9, ai sensi dell'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 4363 del 31 luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 19 agosto 1998;*
  - n) *l'eventuale ubicazione dell'edificio nelle aree perimetrare oggetto di programmi di recupero.*

**Deliberazione Giunta regionale n. 6098/1998 – punto 2, lett. b)**  
**Modifica l'art. 3 comma 1, sopprime al comma 3 la lettera n), aggiunge il comma 4**

2) di provvedere conseguentemente:

b) ad apportare alle procedure approvate con deliberazione n. 5180/98, le seguenti modificazioni:

- art. 3, comma 1, secondo periodo: sono soppresse le parole “ed è presentata anche da coloro il cui edificio è ricompreso nei programmi di recupero di cui all’art. 3, comma 1 della legge 61.”;
- art. 3, comma 3: è soppressa la lettera n);
- art. 3: è aggiunto il seguente comma 4:  
“4. Per gli edifici ubicati all’interno dei programmi di recupero di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 61, la domanda è presentata per ogni unità immobiliare secondo lo schema riportato nell’allegato E. La domanda deve attestare la sussistenza al momento del sisma delle condizioni riportate alle lettere a), b), c), d), e) del comma 3 e deve inoltre attestare le condizioni riportate alle lettere i) e l) dello stesso comma 3.”;

## **Art. 5 Allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98**

**Il testo originario era così formulato:**

### **Art. 5**

#### *Presentazione dei progetti*

- 1) *Entro e non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi ai sensi del comma 2 dell'art. 4, i soggetti ivi inseriti presentano al Comune, a pena di decadenza dal contributo, i progetti degli interventi in almeno tre copie.*
- 2) *Le soluzioni progettuali devono essere compatibili con quanto stabilito dalle Direttive tecniche, di cui all'Allegato B.*
- 3) *Al progetto è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista attestante:*
  - a) *il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;*
  - b) *che i prezzi utilizzati non siano superiori a quelli del prezzario regionale vigente;*
  - c) *che i progetti dei lavori previsti sono conformi alle Direttive tecniche ed alle raccomandazioni contenute all'Allegato B;*
  - d) *che i lavori previsti sono idonei per conseguire l'agibilità dell'edificio oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25;*
  - e) *il grado di danneggiamento e di vulnerabilità dell'edificio sulla base di quanto riportato nelle Direttive tecniche;*
  - f) *la motivazione di ogni maggiorazione apportata ai costi base ai sensi della tabella 8 dell'Allegato B.*

Deliberazione Giunta regionale n. 270//2002 – punto 2, lett. a), sub a.1)  
Aggiunge all'art. 5 il comma 4

2) di provvedere conseguentemente:

a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle “Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98” di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:

a. 1) dopo il comma 3 dell'art. 5 è aggiunto il seguente comma:

“4. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione prodotta ai sensi dei commi 1) e 3), il Comune assegna, a pena di decadenza dal contributo, ai soggetti interessati un termine comunque non superiore a sessanta giorni per la presentazione della relativa integrazione documentale.”;

Deliberazione Giunta regionale n. 194/1999 – punto 2, lett. E)  
Integra l'art. 5, comma 2, lett. d)

2) di procedere pertanto:

E) ad apportare le seguenti integrazioni alla deliberazione n. 5180/98:

- all'art. 5, comma 2, lett. d), dopo le parole “legge regionale 14 maggio 1982, n. 25”, sono aggiunte le seguenti: “e il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati”;

## Art. 6 Allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98

### Il testo originario era così formulato:

#### Art. 6

#### Calcolo dei contributi

1. *Per la categoria di interventi compresi nella lettera a) dell'art. 2, il calcolo del contributo per le opere di riparazione del danno e di miglioramento sismico è effettuato con le modalità e nei limiti massimi stabiliti dall'art. 7 del decreto dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando il costo convenzionale indicato nella tabella 7 come L1 al lordo delle spese tecniche, più I.V.A., se non recuperabile. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo comprende anche l'adeguamento igienico-sanitario.*
2. *Per la categoria di interventi compresi nella lett. b) dell'art. 2, il contributo è pari alla minore somma tra:*
  - *il costo dell'intervento di riparazione del danno, di miglioramento sismico e delle opere di finitura strettamente connesse nonché del ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture esterne, dell'adeguamento igienico-sanitario e degli interventi sulle parti comuni dell'intero edificio, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;*

*e*

  - *l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, indicato nella tabella 7 dell'Allegato B, come L2, L3 o L4 più I.V.A., se dovuta, in funzione dello stato di danneggiamento e delle carenze strutturali, per la superficie complessiva<sup>1</sup> delle singole unità immobiliari in metri quadrati esistenti alla data del sisma.*
3. *Per la categoria di interventi compresi nella lett. c) dell'art. 2, il contributo è pari alla minore somma tra:*
  - *il costo di ricostruzione delle strutture o riparazione delle stesse con adeguamento sismico, comprese le finiture strettamente connesse, nonché degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture esterne, dell'adeguamento igienico-sanitario e delle parti comuni dell'intero edificio, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. se non recuperabile;*

*e*

  - *l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, indicato come L5 nella tabella 7 dell'Allegato B, più I.V.A. se dovuta, per la superficie complessiva delle singole unità immobiliari in metri quadrati esistenti alla data del sisma. Tale superficie può essere*

---

<sup>1</sup> La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria dall'art. 6, comma 3, del D.M. LL.PP. 5 agosto 1994. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.

*aumentata fino ad un massimo del cinque per cento per l'adeguamento igienico-sanitario.*

- 4. Ai costi convenzionali di cui ai commi 2 e 3 sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, le maggiorazioni e i coefficienti moltiplicatori indicati rispettivamente nelle tabelle 7 e 8 dell'Allegato B.*
- 5. Sono ammesse a contributo anche le opere di finitura e gli impianti interni ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 61. Il contributo è determinato applicando le percentuali individuate dallo stesso art. 4, comma 5, alla minore somma tra:*
  - il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzo regionale al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;*

*e*

- l'importo ottenuto moltiplicando i costi convenzionali più I.V.A. se dovuta, indicati nella tabella 7 dell'Allegato B per la superficie complessiva delle singole unità immobiliari in metri quadrati esistenti alla data del sisma. La minore somma così ottenuta non può comunque eccedere il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo spettante ai sensi dei commi 2 e 3. Per gli interventi compresi nella lett. a), dell'art. 2, comma 1, il contributo è calcolato ai sensi dell'art. 7, commi 6 bis e 6 quater, dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni.*
- 6. I contributi di cui ai commi 2 e 3, sono destinati per almeno il settanta per cento agli interventi strutturali, agli elementi architettonici esterni ed alle rifiniture esterne, al miglioramento e all'adeguamento sismico, ove previsto, e per non più del trenta per cento alle finiture strettamente connesse e all'adeguamento igienico-sanitario:*
  - 7. Sono ammesse varianti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle procedure previste dal presente atto, fermo restando il limite del contributo massimo concesso per ogni edificio.*

[Torna al Testo Coordinato](#)

Deliberazione Giunta regionale n. 691//2002 – punto 2, lett. c), sub c1), c2), c3), c4) e c5)  
All'art. 6 aggiunge i commi 1 ter, 3 bis e 4 bis, modifica il comma 4, sostituisce il comma 7

2. di provvedere conseguentemente:

c) ad apportare all'art. 6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 le seguenti modifiche ed integrazioni:

c.1) dopo il comma 1bis è aggiunto il seguente comma:

“1 ter. Per le unità immobiliari facenti parte di edifici ricompresi nella categoria di interventi di cui al comma 1, aventi superficie superiore rispettivamente a 200, 300 e 350 mq, è concesso un contributo straordinario che non può superare:

- € 125.000,00 per le unità immobiliari destinate ad abitazione con superficie superiore a 200 mq;
- € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo con superficie superiore a 300 mq;
- € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate a fienili e rimesse attrezzi o mezzi agricoli, con superficie superiore a 350 mq;

Tale contributo è calcolato con le modalità di cui al comma 1 sulle superfici eccedenti i limiti stabiliti”;

c.2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Nella superficie complessiva di cui ai commi 2 e 3 sono computate anche le soffitte, a condizione che il relativo solaio di sottotetto sia accessibile e strutturalmente praticabile”;

c.3) nel primo periodo del comma 4 le parole “nelle tabelle 7 e 8” sono sostituite dalle parole “nelle tabelle 7, 8 e 9”;

c.4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4.bis. Ai proprietari delle unità immobiliari destinate al momento dell'evento sismico ad abitazioni principali è concesso un contributo straordinario al solo scopo di ridurre le maggiori spese necessarie per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 rispetto al contributo spettante. Tale contributo è calcolato applicando alle maggiori spese le aliquote percentuali di cui alla Tabella 10 dell'allegato B alla D.G.R. n. 5180/98. Il contributo così determinato non può comunque eccedere il limite del 50 per cento del contributo spettante agli stessi proprietari, calcolato secondo le modalità stabilite ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. Per gli edifici di proprietà di enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è pari al 50 per cento della quota di accollo indipendentemente dal reddito dichiarato”;

c.5) il comma 7 è così sostituito: “7. Sono ammesse varianti nel corso dell'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle procedure previste dal presente atto, fermo restando il limite del contributo massimo concedibile”;

Deliberazione Giunta regionale n. 270/2002 – punto 2, lett. a) sub a.2)  
Integra l'art. 6, comma 7

2) di provvedere conseguentemente:

a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle “Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98” di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:

a.2) al comma 7 dell'art. 6:

- alla lettera a), dopo le parole “Tabella 8” sono aggiunte le seguenti: “allo scopo di compensare le sole opere necessarie per realizzare gli interventi non invasivi o per evitare la demolizione delle porzioni di pregio storico-architettonico e le conseguenziali opere di finitura;”
- dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:  
“Per le varianti riconducibili ai casi di cui alle lettere a) e b) le predette disposizioni si applicano ai soli progetti presentati ai Comuni prima della pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione della D.G.R. n. 547/2000.”;

**Deliberazione Giunta regionale n. 1028/2001 – punto 2, lett. a)  
All'art. 6, aggiunge i commi 7bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies**

2) di provvedere conseguentemente:

a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle “Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98” di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:

- dopo il comma 7 dell'art. 6 sono aggiunti i seguenti commi:

“7 bis. Fatte salve le procedure abilitative disposte dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale e monumentale, nonché dalla legge n. 64/74 in materia di edilizia antisismica, non sono soggette al rilascio della preventiva autorizzazione, prevista ai soli fini della concessione delle provvidenze dal comma 2 dell'art. 7, le varianti in corso d'opera di lavori già autorizzati che:

a) siano ricomprese tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e, nei limiti tipologici previsti dallo stesso art. 15, comma 1, per gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 61/1998, non siano in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni dei programmi medesimi (aventi valore di norme tecniche di attuazione) e con le eventuali specifiche prescrizioni comunali connesse alla determinazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1 bis dell'art. 6;

b) non alterino le caratteristiche strutturali principali del progetto depositato (a titolo esemplificativo devono intendersi alterazioni alle caratteristiche strutturali i seguenti interventi: modifica alla disposizione spaziale delle strutture verticali e degli orizzontamenti; sostituzione di elementi strutturali con altri totalmente diversi per tipologia e funzione; variazione superiore al 20 per cento dei carichi di esercizio; formazione di consistenti aperture per numero e dimensione su strutture portanti; interventi di placcaggio generalizzati in sostituzione di altri interventi non invasivi; etc.), nel rispetto comunque delle norme e delle disposizioni in materia antisismica;

c) non comportino aumento del contributo concesso;

d) non modifichino le condizioni iniziali di applicabilità delle maggiorazioni ai costi base;

e) non modifichino i parametri di verifica del valore di “C” di cui ai punti 2.4 e 3.4 dell'*allegato B* oltre il limite di tollerabilità del 5 per cento.

*7 ter.* Le varianti di cui al comma 7 bis sono disposte dal direttore dei lavori e comunicate preventivamente al Comune secondo gli schemi riportati negli allegati modelli 1 e 2 che si approvano con il presente atto, sottoscritti da tutti i soggetti ivi indicati.

*7 quater.* I lavori previsti dalle varianti di cui al comma 7 bis possono avere inizio, nel possesso da parte dei soggetti interessati degli atti abilitativi in materia edilizia, ambientale e monumentale, qualora necessari, contestualmente all'invio al Comune delle comunicazioni di cui agli allegati modelli 1 e 2, fatto salvo il caso dei lavori per i quali è richiesto il preventivo deposito ai sensi della legge n. 64/74. In tale ipotesi gli stessi potranno avere inizio soltanto dopo l'acquisizione da parte del Comune dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto dell'intervento presso la Provincia competente per territorio secondo le modalità stabilite dal comma 1, dell'art. 7.

*7 quinquies.* Le varianti di cui al comma 7 bis devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi e con le modalità di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 10”.

Deliberazione Giunta regionale n. 215/2001 – punto 2, lett. a) sub a1)  
All'art. 6, aggiunge i commi 5ter e 5quater

2) di provvedere conseguentemente:

a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle “Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 della legge n. 61/98” di cui all’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;

a1) dopo il comma 5 bis dell’art. 6 sono aggiunti i seguenti:

“*5ter.* Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro la percentuale da applicare per la determinazione del contributo di cui al comma 5 è fissata, indipendentemente dal reddito dichiarato, nella misura del cinquanta per cento;

*5quater.* Sono ammesse varianti ai progetti presentati al solo scopo di consentire l’esecuzione delle opere di finitura e degli impianti interni ammissibili a contributo ai sensi del comma 5 ter, qualora non previste nel progetto iniziale. Nel caso in cui i lavori risultino ultimati, il Comune procede al calcolo del contributo spettante ai predetti enti con le modalità di cui al comma 5 ter, prendendo a riferimento l’importo del conto consuntivo redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati, al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A., se non recuperabile. Qualora non presentato, il conto consuntivo dovrà essere inoltrato ai Comuni, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione”;

Deliberazione Giunta regionale n. 1184/2000 – punto 2, lett. e)  
All'art. 6, integra il comma 7

2. di provvedere conseguente:
  - e) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazione alle procedure di cui all'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazione ed integrazioni:
    - al comma 7 dell'art. 6:
      - dopo le parole “contributo massimo concedibile” sono aggiunte le parole “per ogni edificio”;
      - dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:  
“Per le varianti non riconducibili ai casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) resta fermo il limite del contributo massimo concesso per ogni edificio”;

Deliberazione Giunta regionale n. 597/2000 – punto 2, lett. c)  
All'art. 6, integra il comma 7

2. di provvedere conseguentemente:
  - c) ad apportare pertanto all'art. 6, comma 7, dell'Allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98 la seguente modifica:
    - le parole: “concesso per ogni edificio” sono sostituite con le parole: “massimo cedibile, determinate da:
      - a) applicazione della maggiorazioni di cui al punto D6 della Tabella 8;
      - b) utilizzazione del maggiore contributo derivante dall'applicazione delle maggiorazioni alla finiture interne di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge n. 61/1998;
      - c) realizzazione di interventi migliorativi, sotto l'aspetto strutturale, non previsti e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, nel rispetto delle direttive tecniche e nei limiti ivi indicati”;

**Deliberazione Giunta regionale n. 547/2000 – punto 2, lett. d)**  
**All'art. 6, integra e modifica i commi 1 e 5, aggiunge il comma 5 bis**

2. di provvedere conseguentemente:
- d) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni all'art. 6 dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98:
- al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:  
“Al costo convenzionale sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori di cui alla tabella 7 dell'allegato B) ad esclusione dei coefficienti B e E;”;
  - al comma 5:
    - al terzo periodo, alle parole “spettante ai sensi dei commi” è aggiunto: “1”;
    - l'ultimo periodo è così sostituito:  
*“Per gli interventi compresi nella lett. a) dell'art. 2, comma 1, detta minore somma non può inoltre eccedere i limiti massimi così come stabiliti dall'art. 6, comma 6 bis, dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni;”;*
  - dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:  
“5 bis. Ai costi convenzionali di cui al comma 5 sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori e le maggiorazioni indicati rispettivamente nelle tabelle 7 e 8 dell'Allegato B) fatta eccezione per il costo convenzionale indicato nella stessa tabella 7 come L1, a cui si applicano i soli coefficienti moltiplicatori di cui alla medesima tabella 7 ad esclusione dei coefficienti B ed E;”

**Deliberazione Giunta regionale n. 550/1999 – punto 4**  
**Sostituisce il comma 1 bis dell'art. 6**

4. di rettificare la deliberazione di Giunta regionale n. 5180 del 14 settembre 1998 nel seguente modo:
  - Il comma 1 bis dell'art. 6 è così sostituito:

“*1.bis* Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge 61/98 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, al contributo determinato applicando le modalità di calcolo previste dai precedenti commi, è aggiunto, per la copertura dei predetti effettivi maggiori oneri, un ulteriore contributo che sommato al precedente non può superare l'importo derivante dall'applicazione alla superficie complessiva del livello di costo L2 della tabella 7.1.A dell'allegato B), senza le maggiorazioni di cui alla tabella 8 dello stesso allegato B). Il contributo così determinato può eccedere i limiti di sessanta e centoventi milioni stabiliti dai commi 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 così come modificati ed integrati dai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 136/98”.

**Deliberazione Giunta regionale n. 194/1999 – punto 2, lett. E)  
All'art. 6 aggiunge il comma 1 bis e integra il comma 4**

2) di procedere pertanto:

E) ad apportare le seguenti integrazioni alla deliberazione n. 5180/98:

- all'art. 6, dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis:  
“1.bis. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge 61/98 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, il contributo è determinato applicando quanto previsto dal comma 1, assumendo come costo convenzionale il valore L2 della tabella 8 dell'allegato B), senza maggiorazioni di cui alla tabella B dello stesso allegato B) e senza limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 così come modificati ed integrati dai commi 1 e 2 dall'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 136/98”;
- all'art. 6, comma 4, dopo il punto sono aggiunte le seguenti parole:  
“Nel caso in cui nello stesso edificio ricorra più di una tipologia, si applica il coefficiente moltiplicatore relativo alla tipologia prevalente per superficie”;

Deliberazione Giunta regionale n. 6098/1998 – punto 2, lett. b)  
All'art. 6, sostituisce il comma 6

2. di provvedere conseguentemente:
  - b) ad apportare alle procedure approvate con deliberazione n. 5180/98, le seguenti modificazioni:
    - art. 6: il comma 6 è così sostituito:

“6. I contributi di cui ai commi 2 e 3, sono destinati per almeno il cinquanta per cento agli interventi strutturali, al miglioramento e all'adeguamento sismico, ove previsto, e per non più del cinquanta per cento agli elementi architettonici esterni, alle rifiniture esterne, alle finiture strettamente connesse e all'adeguamento igienico-sanitario. Tale rapporto non si applica nel caso di demolizione e ricostruzione totale dell'edificio.”;

## **Art. 7 Allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98**

### **Il testo originario era così formulato:**

#### **Art. 7**

*Autorizzazione all'inizio dei lavori e priorità per la concessione del contributo*

1. *Il Comune, verificata la completezza della documentazione progettuale e amministrativa nonché le condizioni di ammissibilità a contributo, trasmette il progetto in duplice copia alla Provincia che ne restituisce una con l'attestazione dell'avvenuto deposito.*
2. *Il Comune, acquista l'attestazione di cui al comma 1 e, ove necessario, il parere della commissione edilizia integrata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nonché le eventuali autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, anche mediante conferenze di servizi, autorizza l'inizio dei lavori e concede, previa verifica delle spese ammissibili, il relativo contributo nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnategli dalla Giunta regionale per ciascuna delle priorità di cui al comma 3.*
3. *I contributi sono finalizzati innanzitutto al rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti alloggi precari messi a disposizione da soggetti pubblici o privati e dei nuclei familiari che usufruiscono del contributo per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2668/97 e sono concessi nel rispetto delle seguenti fasce di priorità:*
  - a) *edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;*
  - b) *edifici nei quali siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;*
  - c) *edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate alle attività produttive di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2668/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in esercizio al momento del sisma, che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutti, demoliti o inagibili;*
  - d) *edifici nei quali siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;*
  - e) *edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;*
  - f) *edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari destinate all'attività produttiva di cui all'art. 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2668/97 e successive modificazioni ed integrazioni che per effetto degli eventi sismici risultino parzialmente inagibili;*
  - g) *altri edifici comunque danneggiati dagli eventi sismici.*
4. *Costituisce comunque priorità l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.*
5. *I requisiti posti a fondamento delle priorità devono sussistere continuativamente dalla data di inizio della crisi sismica alla data della concessione contributiva o alla data di inizio dei lavori autorizzati ai sensi dell'art. 9.*
6. *Nell'ambito delle fasce di priorità di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 3 hanno precedenza gli interventi sugli edifici nei quali è più alto il rapporto percentuale fra le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali o ad attività produttive, di cui all'art. 8 dell'ordinanza ministeriale n. 2668, in esercizio al momento del sisma e dichiarate inagibili e l'insieme delle unità immobiliari dell'intero edificio.*

7. *A parità del rapporto percentuale di cui al comma 6, costituisce precedenza per la concessione dei contributi la presenza residua nell'edificio, accertata dal Comune. di:*
  - a) *soggetti dichiarati invalidi, in misura pari al cento per cento o equiparati, ai sensi della legislazione vigente in materia;*
  - b) *anziani con età superiore a sessantacinque anni;*
  - c) *di un maggior numero di residente.*
8. *Per gli interventi finanziati con il DOCUP Obiettivo 5b valgono le disposizioni contenute nella decisione della Commissione C (98) 2335 del 4 agosto 1998.*
9. *I Comuni possono individuare come prioritari interventi di riparazione o ricostruzione di edifici pericolanti al fine di conseguire la piena utilizzazione delle strade statali, provinciali e comunali.*

[Torna al Testo Coordinato](#)

Deliberazione Giunta regionale n. 699/2001 – punto 2, lett. a)  
All'art. 7, comma 3, aggiunge la lett. f0) e integra la lett. f2)

2) di provvedere conseguentemente:

- a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle “Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 della legge n. 61/98” di cui all’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
  - al comma 3 dell’art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:
    - dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente lettera:
      - “*f0*) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lettera *e*)”;
      - alla lettera *f2*) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “la revoca non opera per il proprietario che alla data della crisi sismica risiedeva all’estero”.

**Deliberazione Giunta regionale n. 244/2000 – punto 2, lett. c)  
All'art. 7, integra il comma 2, sostituisce i commi 3 e 6, aggiunge il comma 3bis**

2) di provvedere conseguentemente:

c) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle procedure di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:

- al comma 2 dell'art. 7 è aggiunto il seguente periodo:

“La concessione contributiva rilasciata dal Comune deve essere comunicata ai soggetti beneficiari entro e non oltre i successivi dieci giorni”;

- il comma 3 dell'art. 7 è così sostituito:

“3. I contributi sono finalizzati innanzitutto al rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti alloggi precari messi a disposizione da soggetti pubblici o privati e dei nuclei familiari che usufruiscono del contributo per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2668/97 e sono concessi nel rispetto delle seguenti fasce di priorità:

a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32 che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;

d) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;

d1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. c);

e) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;

f) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, che per effetto degli eventi sismici, risultino parzialmente inagibili;

f1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. f);

f2) edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione ancorchè non abitate alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che l'avente diritto al beneficio dichiari di non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il proprietario è tenuto, a pena di revoca del beneficio, a trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori;

g) altri edifici comunque danneggiati dagli eventi sismici”;

- dopo il comma 3 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per abitazione principale si intende anche l'unità immobiliare acquistata da un componente del nucleo familiare prima dell'inizio della crisi sismica quale unica proprietà a fini abitativi, qualora lo stesso nucleo familiare risulti sgomberato dall'alloggio occupato alla data di inizio della crisi sismica, per la riparazione del quale il proprietario abbia rinunciato ad avvalersi dei contributi di cui alla presente legge”;

- il comma 6 dell'art. 7 è così sostituito:  
“6. Nell'ambito delle fasce di priorità di cui alle lettere a), b), c), d), d1), e), f) ed f1) del comma 3 hanno precedenza gli interventi sugli edifici nei quali è più alto il rapporto percentuale fra le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali o alle attività indicate all'art. 5, comma 1, della legge n. 61, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, in esercizio al momento del sisma e dichiarate inagibili e l'insieme delle unità immobiliari dell'intero edificio”;

[Torna al Testo Coordinato](#)

Deliberazione Giunta regionale n. 1296/1999 – punto 2, lett. g)  
All'art. 7, sostituisce il comma 5

- 2) di provvedere conseguentemente:
  - g) ad apportare inoltre le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 5180/98:
    - il comma 5 dell'art. 7 è sostituito con il seguente:  
“5. I requisiti posti a fondamento delle priorità devono sussistere alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997”.

Deliberazione Giunta regionale n. 6098/1998 – punto 2, lett. b)  
All'art. 7, aggiunge il comma 10

2. di provvedere conseguentemente:
  - b) ad apportare alle procedure approvate con deliberazione n. 5180/98, le seguenti modificazioni:
    - art. 7: è aggiunto il seguente comma:

“10. Per consentire, nel rispetto delle priorità di cui al presente articolo, la riparazione di edifici nei quali sono comprese anche unità immobiliari di proprietà della regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, la regione provvede, su esplicita richiesta dell'ente interessato, ad inserire le predette unità immobiliari nel piano delle opere pubbliche. Qualora la proprietà dei predetti enti rappresenti, in millesimi, la maggioranza rispetto all'edificio, la realizzazione degli interventi sull'intero edificio è effettuata con le procedure previste per la riparazione delle opere pubbliche.”;

Deliberazione Giunta regionale n. 1457/2003 – punto 2  
All'art. 7 bis, aggiunge il comma 2 bis

- 2) di integrare l'art. 7 bis dell'*allegato 1* alla D.G.R. n. 5180/98, recante “Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98” con il seguente comma 2 *bis*:  
“2 *bis*. I Comuni procedono, in deroga alle priorità previste dall'art. 7, al finanziamento degli interventi da eseguirsi su unità immobiliari di proprietà di privati ricomprese nell'ambito di edifici in cui sono presenti beni culturali finanziati in attuazione dei piani annuali di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 32/98, nei limiti della disponibilità dei fondi”;

Deliberazione Giunta regionale n. 194/1999 – punto 2, lett. E)  
Aggiunge l'art. 7 bis

2) di procedere pertanto:

E) ad apportare le seguenti integrazioni alla deliberazione n. 5180/98:

- è aggiunto il seguente art. 7-bis:

“Art. 7 bis

1. Per consentire la riparazione di edifici nei quali siano comprese unità immobiliari di proprietà della Regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, la Regione provvede, nei limiti della disponibilità dei fondi, a finanziare gli interventi sulle predette unità immobiliari.

2. Qualora, nell'ambito di un edificio, siano finanziati immobili di proprietà della Regione, degli enti locali o dei soggetti da questi derivati o partecipati, il Comune provvede, nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati, al finanziamento delle unità immobiliari di proprietà privata.”;

Deliberazione Giunta regionale n. 270/2002 – punto 2, lett. a), sub a.3)  
All'art. 7 ter, modifica il comma 1

2) di provvedere conseguentemente:

a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle “Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98” di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:

a.3) al comma 1 dell'art. 7 ter sono soppresse le parole: “, a pena di decadenza,”;

Deliberazione Giunta regionale n. 699/2001 – punto 2, lett. a)  
All'art. 7 ter, aggiunge il comma 3

- 2) di provvedere conseguentemente:
- a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle “Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 della legge n. 61/98” di cui all’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
    - dopo il comma 2 dell’art. 7 ter è aggiunto il seguente:  
“3. I beneficiari dei contributi sono tenuti ad affidare i lavori di ricostruzione di importo pari o superiore a trecento milioni ad imprese qualificate ai sensi dell’art. 26 bis della L.R. n. 30/98 ed a comunicare al Comune i dati identificativi dell’impresa qualificata prima dell’inizio dei lavori. La mancata osservanza di tali disposizioni non consente l’erogazione del contributo da parte del Comune”.

Deliberazione Giunta regionale n. 244/2000 – punto 2, lett. c)  
Aggiunge l'art. 7 ter

- 2) di provvedere conseguentemente:
- c) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle procedure di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:
- dopo l'art. 7 bis sono aggiunti i seguenti articoli:

**“Art. 7 ter**

*Termine inizio lavori*

1. I lavori devono avere inizio, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione contributiva ai soggetti beneficiari. Nei successivi cinque giorni il direttore di lavori ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione. In alternativa i soggetti beneficiari possono depositare, entro lo stesso termine, presso il Comune competente per territorio, copia del contratto di appalto stipulato con l'impresa assuntrice dei lavori con indicato il termine contrattuale stabilito per l'inizio degli stessi.
2. Qualora i lavori non vengano iniziati entro il termine di cui al precedente comma 1 o non sia stata depositata presso il Comune copia del contratto di appalto, il Comune, entro i successivi dieci giorni, può convocare il delegato di cui all'art. 3, comma 2 della D.G.R. n. 5180/98 e le associazioni imprenditoriali del settore edile al fine di agevolare il reperimento di imprese disponibili ad eseguire i lavori nel rispetto dei termini stabiliti e a sottoscrivere, entro i successivi quindici giorni, il contratto per l'affidamento dei lavori stessi. Copia del contratto deve essere depositata presso il Comune, a cura del committente.

Deliberazione Giunta regionale n. 244/2000 – punto 2, lett. c)  
Aggiunge l'art. 7 quater

- 2) di provvedere conseguentemente:
- c) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle procedure di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:
- dopo l'art. 7 bis sono aggiunti i seguenti articoli:

**Art. 7 quater**

*Intervento comunale*

1. Decorsi inutilmente i termini stabiliti dall'art. 7 ter, commi 1 e 2, gli aventi diritto, proprietari di edifici ricomprendenti abitazioni principali oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, entro i successivi quindici giorni, possono dare mandato irrevocabile al Comune per la realizzazione degli interventi.
2. Il Comune si sostituisce ai proprietari, ai sensi del comma 1, entro trenta giorni senza altra formalità e provvede alla esecuzione degli interventi, avvalendosi del contributo concesso e del progetto già presentato e disponendo, ove opportuno, l'accorpamento di più interventi, affidandone l'esecuzione a trattativa privata con ricerca di mercato, nel rispetto del termine stabilito per la fine dei lavori. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale n. 2997 del 24 febbraio 1999, non si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Restano a carico degli aventi diritto gli oneri eccedenti l'importo del contributo, che debbono essere liquidati al Comune entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempienza il Comune esercita l'azione di rivalsa per il recupero delle somme eccedenti l'entità del contributo concesso e utilizzato.
4. il Comune, nell'esercizio dei poteri delegati ai sensi del comma 1, nomina il direttore dei lavori;

**Art. 8 Allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98**

**Il testo originario era così formulato:**

**Art. 8**

*Termine ultimazione lavori*

1. *I lavori devono essere ultimati entro ventiquattro mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza, salvo proroga, fino al massimo di mesi sei, da concedersi con provvedimento motivato del Comune.*
2. *Nel caso di dichiarazione di decadenza del contributo, le eventuali anticipazioni erogate sono restituite maggiorate degli interessi legali.*
3. *I contratti di locazione di cui all'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.*

Deliberazione Giunta regionale n. 270/2002 – punto 2, lett. a), sub a.4) e sub a.5)  
All'art. 8, integra il comma 1, sostituisce il comma 2

2) di provvedere conseguentemente:

a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle “Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 della legge n. 61/98” di cui all’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:

a.4) al comma 1 dell’art. 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

“Il Comune, su richiesta motivata dei proprietari aventi diritto da prodursi unitamente alla documentazione di cui all’art. 5, può fissare, con proprio provvedimento, rispettivamente in venti e trenta mesi i termini di cui alle lettere a) e b), qualora i lavori di ripristino riguardino immobili non sgomberati totalmente destinati ad attività che per la loro natura e finalità non possono essere sospese o delocalizzate in concomitanza all’esecuzione dei lavori ma debbono continuare ad essere svolte all’interno dell’edificio in locali agibili.”;

a.5) il comma 2 dell’art. 8 è sostituito dal seguente comma:

“2. Qualora i lavori non vengano iniziati entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 7 ter o non sia stato conferito mandato al Comune ai sensi dell’art. 7 quater o gli stessi non vengano ultimati entro i termini stabiliti al comma 1 del presente articolo, il Comune, fatta salva l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 12, procede alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle eventuali anticipazioni erogate, maggiorate degli interessi legali, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti interessati, entro i termini di seguito indicati:

- sessanta giorni per l’inizio dei lavori;
- un periodo di tempo comunque non superiore a mesi dodici, stabilito dal Comune in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, per l’ultimazione degli stessi.”;

Deliberazione Giunta regionale n. 215/2001 – punto 2, lett. a), sub a2)  
All'art. 8, aggiunge i commi 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies

2) di provvedere conseguentemente:

a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle “Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 della legge n. 61/98” di cui all’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;

a2) dopo il comma 1 dell’art. 8 sono aggiunti i seguenti:

“1bis. Nel caso in cui i lavori non risultino ultimati entro i termini stabiliti al comma 1 del presente articolo, il proprietario o suo delegato presenta al Comune, entro quindici giorni dalla scadenza dei predetti termini, una dettagliata relazione redatta dal direttore dei lavori sullo stato di avanzamento degli stessi, evidenziando in particolare le opere ancora da eseguire, previste nel computo metrico in base al quale è stata rilasciata la concessione contributiva. In tale relazione, sottoscritta per accettazione dalla impresa o dalle imprese esecutrici, sono indicati i termini ritenuti necessari per la conclusione dei lavori.

1ter. Il Comune, valutata la congruità dei termini proposti nella relazione di cui al comma 1bis, entro trenta giorni, assegna, con apposito provvedimento, un termine per la fine dei lavori di norma non superiore:

- a mesi tre per gli edifici nei quali risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi, ovvero nuclei familiari, diversi da quello del proprietario, che beneficiano o hanno beneficiato del contributo per l’autonoma sistemazione;
- a mesi sei per gli altri edifici.

Nel caso in cui l’impresa o le imprese non sottoscrivano la relazione di cui al comma 1bis, non ritenendo congruo il periodo in essa previsto, ovvero qualora dalla relazione risulti la necessità di un termine superiore a quello previsto dal presente comma, il Comune, valutata la relazione e verificato lo stato di avanzamento dei lavori rispetto a quanto previsto nel relativo computo metrico, può assegnare, con apposito e motivato provvedimento, un termine diverso e comunque non superiore a mesi dieci.

1quater. Qualora non vengano rispettati i termini di cui al comma 1ter, il Comune, entro quindici giorni dall’accertamento, comunica alla Regione i nominativi delle imprese e dei direttori dei lavori inadempienti per la pubblicazione nel B.U.R.. I Comuni e gli Enti pubblici sono tenuti ad escludere dall’affidamento di opere ed incarichi professionali connessi alla ricostruzione le imprese ed i tecnici inseriti nel predetto elenco.

1quinquies. Nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei lavori stessi in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione dei lavori previsto dal comma 1”;

Deliberazione Giunta regionale n. 244/2000 – punto 2, lett. c)  
All'art. 8, sostituisce il titolo dell'articolo e i commi 1 e 2

2) di provvedere conseguentemente:

c) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle procedure di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:

- il titolo dell'art. 8 e i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

*“Termine ultimazione lavori e revoca dei contributi*

1. I lavori devono essere ultimati entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di comunicazione della concessione del contributo:
  - a) dodici mesi per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo non superiore a 300 milioni;
  - b) diciotto mesi per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo superiore a 300 milioni.
2. Qualora i lavori non vengano iniziati entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 ter o non sia stato conferito mandato al Comune ai sensi dell'art. 7 quater o gli stessi non vengano ultimati entro i termini stabiliti al comma 1 del presente articolo, il Comune procede alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle eventuali anticipazioni erogate maggiorate degli interessi legali”;

## **Art. 10 Allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98**

**Il testo originario era così formulato:**

### **Art. 10**

*Erogazione dei contributi.*

1. *I contributi sono erogati dal Comune, nei tempi e nei modi di seguito specificati:*
  - a) *per contributi di importo non superiore a 300 milioni:*
    - 1) *40 per cento alla comunicazione di inizio lavori;*
    - 2) *40 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per importi pari almeno al 90 per cento dell'ammontare del contributo concesso;*
    - 3) *saldo alla ultimazione dei lavori;*
  - b) *per contributi di importo superiore a 300 milioni:*
    - 1) *20 per cento alla comunicazione di inizio lavori;*
    - 2) *30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per importi pari almeno al 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso;*
    - 3) *30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per importi pari almeno al 90 per cento dell'ammontare del contributo concesso;*
    - 4) *saldo alla ultimazione dei lavori.*
2. *L'erogazione del saldo, anche per le finalità di cui all'art. 14, comma 12, della legge 61, è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori della seguente documentazione:*
  - a) *comunicazione di ultimazione dei lavori;*
  - b) *attestazione di regolare esecuzione dei lavori;*
  - c) *consuntivo dei lavori eseguiti. Le spese sostenute devono essere documentate a mezzo fatture da prodursi in copia; le fatture in originale debbono essere conservate per almeno cinque anni ed esibite, se richieste, ai fini del controllo previsto dall'art. 13;*
  - d) *dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, finalizzata a documentare la raggiunta agibilità dell'edificio;*
  - e) *documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti.*

Deliberazione Giunta regionale n. 315/2004 – punto 2, lett. a)  
Modifica l'art. 10, comma 2, lett. c)

- 2) di provvedere conseguentemente:
  - a) a sostituire all'art. 10, comma 2, lett. c), della D.G.R. n. 5180/98 le parole “le spese sostenute devono essere documentate a mezzo fatture quietanzate da prodursi in copia conforme” con le parole: “le spese sostenute devono essere documentate a mezzo fatture, quietanzate almeno per l'ammontare del contributo concesso, da prodursi in copia conforme”;

Deliberazione Giunta regionale n. 270/2002 – punto 2, lett. a) sub a.6)  
Sostituisce l'art. 10

- 2) di provvedere conseguentemente:
- a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle “Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98” di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:
- a.6) l'art. 10 è così sostituito:

“Art. 10.

*Erogazione dei contributi.*

1. I contributi sono erogati dal Comune, nei tempi e nei modi di seguito specificati:
  - a) 20 per cento alla comunicazione di inizio lavori;
  - b) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
  - c) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 70 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
  - d) saldo alla ultimazione dei lavori.
- 1 bis. L'erogazione della rata iniziale del contributo è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate di contributo, ivi compreso il saldo, sono liquidate, per le finalità di cui all'art. 14, comma 12, della legge 61, dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e alla Cassa edile.
2. L'erogazione del saldo è altresì subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori della seguente documentazione:
  - a) comunicazione di ultimazione dei lavori da inoltrare al Comune, alla Provincia ed alla Regione entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione degli stessi;
  - b) attestazione di regolare esecuzione dei lavori;
  - c) consuntivo dei lavori eseguiti al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera previste dai commi 7 e 7 bis dell'art. 6, un quadro di raffronto fra le quantità di progetto e le quantità realizzate dei lavori. Le spese sostenute devono essere documentate a mezzo fatture quietanzate da prodursi in copia conforme, le fatture in originale debbono essere conservate per almeno cinque anni ed esibite, se richieste, ai fini del controllo previsto dall'art. 13;
  - d) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, finalizzata a documentare la raggiunta agibilità dell'edificio nonché a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati;
  - e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti.
- 2 bis. Il termine per la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1 bis nonché della documentazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 è stabilito in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
- 2 ter. Il Comune, in caso di mancato rispetto del termine stabilito al comma 2 bis, previa diffida ad adempiere entro un termine comunque non superiore a giorni trenta, applica nei confronti dei soggetti inadempienti le seguenti sanzioni:
  - a) relativamente alla documentazione di cui alle lettere b), c), limitatamente al solo consuntivo dei lavori eseguiti, d) ed e) del comma 2, comunica alla Regione il

nominativo del direttore dei lavori per la sua pubblicazione nell'elenco previsto dall'art. 13*bis*, comma 2, della L.R. n. 30/98;

b) relativamente al documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1 *bis* e alle fatture quietanzate di cui al comma 2, lettera c), pronuncia la decadenza dal contributo dei soggetti beneficiari. Non costituisce motivo di decadenza la mancata presentazione, nei termini stabiliti:

- del documento unico di regolarità contributiva qualora richiesto dal committente allo "Sportello unico" entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e purché lo stesso venga presentato al Comune, anche per le finalità di cui al comma 2 *quater* del presente articolo, entro il termine di trenta giorni dal suo rilascio;
- delle fatture quietanzate in dipendenza di impedimenti oggettivi che dovranno essere debitamente documentati al Comune.

2 *quater*. Gli aventi diritto al contributo possono richiedere al Comune l'erogazione delle rate di contributo successive alla prima anche nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzia irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori. Il Comune chiede allo "Sportello unico" la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e provvede a liquidare agli enti medesimi le somme dovute avvalendosi del contributo concesso agli aventi diritto. Il Comune all'atto dell'erogazione del contributo detrae dall'importo dello stesso le somme direttamente liquidate allo sportello. Gli aventi diritto detraggono dall'importo dovuto all'impresa, quello erogato dal Comune allo sportello, esercitando l'azione di rivalsa qualora abbiano già saldato il loro debito con l'impresa stessa.

2 *quinquies*. Qualora le irregolarità contributive siano riferite soltanto ad alcune delle imprese esecutrici dei lavori, le procedure previste dal comma 2 *quater* potranno essere attivate nei riguardi delle imprese inadempienti per la sola quota di contributo, da determinarsi a cura del Comune, commisurata alle opere eseguite dalle stesse. In tal caso il direttore dei lavori dovrà certificare lo stato di avanzamento dei lavori indicando le lavorazioni svolte da ogni singola impresa.

2 *sexies*. L'INPS, l'INAIL e la Cassa edile perseguono le imprese inadempienti ai sensi della normativa vigente in materia. Lo sportello unico comunica alla Regione l'elenco delle imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2 *quater*.

2 *septies*. Le imprese edili sono obbligate a trasmettere alla Cassa edile della Provincia competente per territorio e, per conoscenza, al direttore dei lavori la denuncia nominativa dei lavoratori occupati entro il 25° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce. Per le altre imprese detto obbligo si riferisce alla trasmissione del modello DM 10M all'INPS e per conoscenza, al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori nei successivi dieci giorni, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 13 *bis*, comma 1, lett. c) della L.R. n. 30/98, segnala al committente nonché allo sportello unico il mancato assolvimento, da parte dell'impresa, del predetto obbligo.

2 *octies*. I tecnici che non hanno adempiuto agli obblighi indicati al comma 2 *septies* e le imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2 *quater* o non abbiano ottemperato a quanto previsto dal comma 2 *septies* sono inseriti, su denuncia degli enti competenti, rispettivamente negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 *bis* della L.R. n. 30/98 e agli stessi si applicano le sanzioni previste dal comma 4 dell'art. 13 *bis* della citata L.R. n. 30/98.”;

Deliberazione Giunta regionale n. 1028/2001 – punto 2, lett. a)  
All'art. 10 modifica il comma 2

- 2) di provvedere conseguentemente:
- a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle “Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 della legge n. 61/98” di cui all’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:
    - al comma 2, lett. c), dell’art. 10, dopo le parole “consuntivo dei lavori eseguiti” sono aggiunte le parole: “al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d’opera previste dai commi 7 e 7 bis dell’art. 6, un quadro di raffronto fra le quantità di progetto e le quantità realizzate dei lavori”.

Deliberazione Giunta regionale n. 1184/2000 – punto 2, lett. e)  
All'art. 10 sostituisce il comma 1

2. di provvedere conseguente:
  - e) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazione alle procedure di cui all'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazione ed integrazioni:
    - il comma 1 dell'art. 10 è così sostituito:
      - “1. I contributi sono erogati dal Comune, nei tempi e nei modi di seguito specificati:
        - a) 20 per cento alla comunicazione di inizio lavori;
        - b) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
        - c) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 70 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
        - d) saldo alla ultimazione dei lavori”;

Deliberazione Giunta regionale n. 244/2000 – punto 2, lett. c)  
All'art. 10 sostituisce il comma 1

- 2) di provvedere conseguentemente:
  - c) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle procedure di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:
    - al comma 2 dell'art. 10:
      - a) sono soppresse le parole “, anche per le finalità di cui all'art. 14, comma 12, della legge n. 61,” e dopo le parole “L'erogazione del saldo è” è aggiunta la parola “altresi”;
      - b) è soppressa la lettera f);

Deliberazione Giunta regionale n. 1296/1999 – punto 2, lett. g)  
All'art. 10 modifica il comma 2, lettera c)

- 2) di provvedere conseguentemente:
  - g) ad apportare inoltre le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 5180/98:
    - all'art. 10, comma 2, lettera c), dopo le parole “a mezzo fatture” è aggiunta la parola “quietanzate” e dopo le parole “da prodursi in copia” è aggiunta la parola “conforme”;

Deliberazione Giunta regionale n. 550/1999 – punto 4  
All'art. 10 aggiunge la lettera f) al comma 2

4. di rettificare la deliberazione di Giunta regionale n. 5180 del 14 settembre 1998 nel seguente modo:
  - Al comma 2 dell'art. 10 è aggiunta la seguente lettera:  
“f) documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'Inps, Inail e alla Cassa edile, ovvero certificati liberatori di cui al comma 12 dell'art. 14, legge n. 61/98”.

Deliberazione Giunta regionale n. 194/1999 – punto 2, lett. E)  
All'art. 10 integra il comma 2 lett. d

2. di procedere pertanto:

E) ad apportare le seguenti integrazioni alla deliberazione n. 5180/98:

- all'art. 10, comma 2, lett. d, dopo le parole “agibilità dell’edificio” sono aggiunte le seguenti: “nonché a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati”.

**Art. 13 Allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98**

**Il testo originario era così formulato:**

***Art. 13***

*Vigilanza e controllo*

1. *Il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.*
2. *L'attività di controllo della Provincia, da espletarsi con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, su tutti gli interventi oggetto di contributo, si esplica a campione sul 10 per cento dei progetti depositati prima dell'inizio dei lavori e sul 10 per cento degli interventi iniziati e non soggetti a controllo prima dell'inizio dei lavori.*
3. *L'attività di controllo di competenza della Regione si esplica a campione prima e a fine dei lavori su almeno il 10 per cento degli interventi.*
4. *Per consentire le attività di controllo, i direttori dei lavori sono tenuti a trasmettere le comunicazioni di inizio e fine lavori al Comune, alla Provincia e alla Regione.*

**Deliberazione Giunta regionale n. 698/2001 – punto 8 e 9  
All'art. 13, sostituisce i commi 2, 3 e integra il comma 1**

- 8) di provvedere, conseguentemente a quanto sopra e in attuazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 30/1998 così come modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. n. 10/2001, a sostituire i commi 2 e 3 dell'art. 13 della deliberazione di Giunta regionale n. 5180/1998 così come di seguito:
- “2. L'attività di controllo della Provincia, da espletarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 12 agosto 1998 n. 30 così come modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 10 aprile 2001, n. 10, sugli interventi di tutti gli edifici privati oggetto di contributo pubblico, si esplica a campione sul 20 per cento dei progetti depositati.
3. L'attività di controllo, di carattere amministrativo ed economico, di competenza della Regione si esplica sullo stesso campione di cui al precedente comma 2 e viene svolta dall'Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati”;
- 9) di modificare ed integrare il comma 1 dell'art. 13 della deliberazione di Giunta regionale n. 5180/1998 così come di seguito:
- “1. Il Comune, qualora negli elaborati progettuali presentati vengano indicati livelli di danneggiamento pari a L4 e a L5, dovrà effettuare riscontri in loco prima del rilascio della concessione contributiva, e vigila, per tutti gli interventi su edifici privati oggetto di contributo pubblico, sulla corretta esecuzione dei lavori”;

Deliberazione Giunta regionale n. 550/1999 – punto 4  
All'art. 13, modifica il comma 3

4. di rettificare la deliberazione di Giunta regionale n. 5180 del 14 settembre 1998 nel seguente modo:
  - Al comma 3 dell'art. 13 la parola “prima” è sostituita con la parola “durante”.

---

Deliberazione Giunta regionale 24 marzo 2004, n. 315.

**Eventi sismici 1997. Interventi su edifici privati. Determinazioni.**

(B.U.R. n. 19 del 05.05.2004)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio dirigenziale temporaneo completamento ricostruzione: interventi dei privati;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi** espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di provvedere conseguentemente:

a) a sostituire all'art. 10, comma 2, lett. c), della D.G.R. n. 5180/98 le parole "le spese sostenute devono essere documentate a mezzo fatture quietanzate da prodursi in copia conforme" con le parole: "le spese sostenute devono essere documentate a mezzo fatture, quietanzate almeno per l'ammontare del contributo concesso, da prodursi in copia conforme";

b) a stabilire che l'espressione "enti religiosi e morali senza fini di lucro", riportata all'art. 6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, deve intendersi riferita anche alle cooperative edilizie senza fini di lucro;

c) a stabilire che la causa di decadenza dal contributo di cui all'art. 10, comma 2 ter, lett. b) della D.G.R. n. 5180/98, non opera nei confronti dei soggetti aventi diritto che, alla data di pubblicazione del presente atto, hanno presentato il documento unico di regolarità contributiva o le fatture quietanzate, seppure oltre il termine stabilito dallo stesso comma 2 ter;

d) a stabilire che al punto 2 della D.G.R. n. 508/02, dopo la lettera *k* è aggiunta la seguente: "*k bis*) Qualora il ricalcolo del contributo, effettuato a seguito dell'applicazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 691/02, determini la riduzione o l'annullamento dell'accollo di spese ammissibili sostenute e già pagate all'impresa o ai tecnici professionisti dall'avente diritto, il Comune, in sede di attivazione delle procedure di erogazione a saldo del contributo, acquisite le fatture quietanzate, autorizza con proprio provvedimento la banca ad erogare direttamente allo stesso avente diritto la quota di contributo a copertura delle spese già pagate, entro i limiti del contributo spettante";

e) a stabilire che le procedure previste dal punto 2, lettera *k bis*), della D.G.R. n. 508/2002, così come integrata dal punto 2, lettera d) della presente deliberazione, si applicano altresì nel caso in cui entro la data di pubblicazione del presente atto, siano stati effettuati da parte dei soggetti beneficiari del contributo, titolari del conto corrente vincolato di cui alla D.G.R. n. 508/2002, pagamenti a copertura di spese ammissibili a contributo;

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Eventi sismici 1997. Interventi su edifici privati. Determinazioni.

**Premesso:**

- che con deliberazione n. 5180 del 14 settembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni la Giunta regionale ha definito le modalità e procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98;
- che, in particolare, il comma 2 ter dell'art. 10 della sopra richiamata deliberazione n. 5180/98 prevede, quale sanzione da comminarsi al beneficiario che non produce nei termini stabiliti dallo stesso comma il documento unico di regolarità contributiva o le fatture quietanzate in mancanza di impedimenti oggettivi, la dichiarazione di decadenza dal contributo;
- che alcuni Comuni hanno fatto presente che, a fronte di lavori ultimati e regolarmente eseguiti, si sono verificati casi in cui sono stati presentati oltre i termini indicati dal succitato comma 2 ter, spesso per cause non direttamente imputabili ai beneficiari, il documento unico di regolarità contributiva o le fatture quietanzate e che pertanto la documentazione di rendicontazione risulta attualmente completa di ogni suo atto;
- che le predette disposizioni hanno sostanzialmente, consentito, nella maggioranza dei casi, di cogliere l'obiettivo prefissato dalla Giunta regionale di accelerare la chiusura di pratiche rimaste a lungo aperte attraverso la acquisizione, da parte dei Comuni, della documentazione sopra richiamata;
- che, allo scopo di non penalizzare eccessivamente i beneficiari del contributo che hanno regolarmente eseguito i lavori di ripristino degli edifici danneggiati e che, seppure in ritardo, hanno prodotto la documentazione più volte citata, si ritiene opportuno dettare specifiche disposizioni che consentano di regolarizzare i casi in esame;

**Preso atto** che il Commissario delegato all'articolo 7, della propria ordinanza n. 20/2003, in sede di interpretazione autentica, ha chiarito che l'espressione "enti religiosi e morali senza fini di lucro" di cui all'art. 7, comma 6 bis, dell'ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61 deve intendersi riferita anche alle cooperative edilizie senza fini di lucro e che pertanto si ravvisa l'opportunità che detta interpretazione venga fatta propria dalla Giunta regionale atteso che, per le stesse finalità, all'articolo 6 della D.G.R. 5180/98 viene adottata la stessa formulazione lessicale;

**Preso atto** inoltre della necessità di uniformare le procedure relative al saldo del contributo concesso fra la disposizione della D.G.R. n. 5180/98, che al comma 2, lett. c, dell'art. 10, prevede la presentazione a copertura di tutte le spese sostenute delle fatture quietanzate, e la D.G.R. n. 508/02 che limita l'obbligo della quietanza, attestata peraltro dai bonifici bancari, alle fatture destinate alla copertura del contributo concesso;

**Rilevato:**

- che, a seguito della applicazione delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 691/02, può verificarsi che la rideterminazione del contributo produca l'annullamento o la riduzione dell'accollo di spese ammissibili già pagate dall'avente diritto all'impresa o ai tecnici professionisti;
- che quanto sopra comporta l'impossibilità per lo stesso avente diritto di ottenere, attraverso la procedura prevista dalla D.G.R. n. 508/02, l'erogazione di quanto dovutogli e che pertanto si rende necessario adottare adeguate soluzioni;

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

OMISSIS

(vedasi dispositivo della deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

*Deliberazione Giunta regionale 8 Ottobre 2003, n. 1457.*

**Eventi sismici 1997– Finanziamento immobili di proprietà privati ricompresi in edifici in cui sono presenti beni culturali finanziati in attuazione piani annuali art. 2, comma 3, L.R. n. 32/98.**

(B.U.R. n. 46 del 05.11.2003)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio dirigenziale temporaneo completamento ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

**Vista** la legge interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il regolamento espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di integrare l'art. 7 bis dell'*allegato 1* alla D.G.R. n. 5180/98, recante "Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98" con il seguente comma 2 bis:  
"2 bis. I Comuni procedono, in deroga alle priorità previste dall'art. 7, al finanziamento degli interventi da eseguirsi su unità immobiliari di proprietà di privati ricomprese nell'ambito di edifici in cui sono presenti beni culturali finanziati in attuazione dei piani annuali di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 32/98, nei limiti della disponibilità dei fondi";
- 3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

---

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto:** Eventi sismici 1997 – Finanziamento degli immobili di proprietà di privati ricompresi in edifici in cui sono presenti beni culturali finanziati in attuazione dei piani annuali di cui all'art 2, comma 3, della L.R. 32/98.

**Richiamato** l'art. 8 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 6, recante norme in ordine agli interventi da effettuarsi sugli immobili danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, rientranti nella tipologia dei beni culturali;

**Vista** la L.R. 12 agosto 1998, n. 32, con la quale sono state disciplinate la programmazione nonché le modalità di attuazione dei predetti interventi;

**Preso atto** che, in alcuni casi, nei piani annuali approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 32/98, sono ricompresi interventi su beni culturali costituenti un unico organi

simo statico con immobili di proprietà dei privati inseriti nella fascia prioritaria g) di cui all'art. 7, comma 3, dell'*allegato 1* alla D.G.R. n. 5180/98, attualmente non finanziata;

**Atteso** che il mancato finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 5180/98 degli interventi da eseguire sugli immobili di proprietà dei privati risulta ostativo alla stessa realizzazione degli interventi previsti per il recupero dei beni culturali con conseguente grave pregiudizio per la loro conservazione;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di consentire ai Comuni di procedere, in deroga alle priorità previste dall'art. 7 dell'*allegato 1* alla D.G.R. n. 5180/98, al finanziamento degli immobili di proprietà di privati ricompresi nell'ambito di edifici in cui sono presenti beni culturali finanziati in attuazione dei piani annuali di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 32/98, stante l'esigenza, per i casi di specie, di garantire la realizzazione degli interventi previsti per il recupero dei beni culturali oltre che la salvaguardia del principio dell'unitarietà dell'intervento, così come enunciato dall'art. 2, comma 2, del già citato *allegato 1* alla D.G.R. n. 5180/98;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

*Deliberazione Giunta regionale 29 maggio 2002, n. 691.*

**Legge n. 448/2001, art. 52, comma 27 – D.G.R. n. 595/2002 – Concessione contributi straordinari – Determinazioni.**

(B.U.R. supplemento ordinario n. 1 al n. 29 del 03.07.2002)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di provvedere conseguentemente:
  - a) ad approvare le tabelle 9 e 10, che vengono allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relative rispettivamente:
    - alle maggiorazioni da applicare ai costi convenzionali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 (livelli di costo L2 - L3 - L4 e L5) per il verificarsi di particolari complessità dell'intervento;
    - alle aliquote percentuali da applicare alla quota di accollo relativa agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 ai fini del calcolo del contributo straordinario commisurato al reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario avente diritto;
  - b) ad integrare l'allegato B alla D.G.R. n. 5180/98, aggiungendo, dopo la tabella 8, le tabelle 9 e 10 di cui alla precedente lettera a);
  - c) ad apportare all'art. 6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 le seguenti modifiche ed integrazioni:
    - c.1) dopo il comma 1bis è aggiunto il seguente comma:

“1 ter. Per le unità immobiliari facenti parte di edifici ricompresi nella categoria di interventi di cui al comma 1, aventi superficie superiore rispettivamente a 200, 300 e 350 mq, è concesso un contributo straordinario che non può superare:

      - € 125.000,00 per le unità immobiliari destinate ad abitazione con superficie superiore a 200 mq;
      - € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo con superficie superiore a 300 mq;
      - € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate a fienili e rimesse attrezzi o mezzi agricoli, con superficie superiore a 350 mq;

Tale contributo è calcolato con le modalità di cui al comma 1 sulle superfici eccedenti i limiti stabiliti”;

- c.2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:  
 “3 bis. Nella superficie complessiva di cui ai commi 2 e 3 sono computate anche le soffitte, a condizione che il relativo solaio di sottotetto sia accessibile e strutturalmente praticabile”;
- c.3) nel primo periodo del comma 4 le parole “nelle tabelle 7 e 8” sono sostituite dalle parole “nelle tabelle 7, 8 e 9”;
- c.4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:  
 “4.bis. Ai proprietari delle unità immobiliari destinate al momento dell’evento sismico ad abitazioni principali è concesso un contributo straordinario al solo scopo di ridurre le maggiori spese necessarie per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 rispetto al contributo spettante. Tale contributo è calcolato applicando alle maggiori spese le aliquote percentuali di cui alla Tabella 10 dell’allegato B alla D.G.R. n. 5180/98. Il contributo così determinato non può comunque eccedere il limite del 50 per cento del contributo spettante agli stessi proprietari, calcolato secondo le modalità stabilite ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo. Per gli edifici di proprietà di enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è pari al 50 per cento della quota di accollo indipendentemente dal reddito dichiarato”;
- c.5) il comma 7 è così sostituito: “7. Sono ammesse varianti nel corso dell’esecuzione dei lavori, nel rispetto delle procedure previste dal presente atto, fermo restando il limite del contributo massimo concedibile”;
- d) ad apportare al punto 2), lettera c.1), della D.G.R. n. 971/99 le seguenti modifiche ed integrazioni:
- d.1) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:  
 “Per le demolizioni parziali la quantità di volume demolito è computata avendo riguardo alle sole strutture portanti principali (muri e volte). Nel caso di demolizioni parziali da eseguirsi a mano o con l’ausilio di mezzi manuali è fatto obbligo ai Comuni di verificare la sussistenza delle condizioni che impongono il ricorso a tale tipo di lavorazione dandone atto nel relativo provvedimento concessorio”;
- d.2) la tabella contenente i prezzi delle demolizioni è sostituita dalla seguente:

Demolizione totale di fabbricati		MCV.P.P.	€ 8,26
Demolizione parziale di fabbricati	Con mezzi meccanici	MC	€ 32,02
	Con mezzi manuali	MC	€ 113,62

- e) di sostituire al punto 2), lettera d), della D.G.R. n. 617 del 13 giugno 2001 le parole “i prezzi previsti dal prezzario regionale per l’esecuzione delle demolizioni a mano” con le seguenti: “il prezzo di € 113,62”;
- f) a stabilire quanto segue in ordine alle concessioni del contributo straordinario previsto dall’art. 52, comma 27, della legge n. 448/2001 per gli interventi di cui all’ordinanza commissariale n. 61/97:
- f.1) a favore dei proprietari aventi diritto delle unità immobiliari danneggiate aventi superficie superiore rispettivamente a 200, 300 e 350 mq, è concesso un contributo straordinario che non può superare:
- € 125.000,00 per le unità immobiliari destinate ad abitazione, con superficie superiore a 200 mq;
  - € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo, con superficie superiore a 300 mq;
  - € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate a fienili e rimesse attrezzi o mezzi agricoli, con superficie superiore a 350 mq.

Tale contributo è calcolato, con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 61/97, sulle superfici eccedenti i limiti sopra stabiliti;

- f.2) al solo scopo di ridurre le maggiori spese necessarie per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 61/97, è concesso ai proprietari aventi diritto delle unità immobiliari destinate al momento dell'evento sismico ad abitazione principale un contributo straordinario calcolato applicando alle predette maggiori spese le aliquote percentuali di cui alla tabella 10 allegata al presente atto. Tale contributo non può comunque eccedere il limite massimo del 50 per cento del contributo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 dell'ord. n. 61/97. Per gli edifici di proprietà di enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è pari al 50 per cento delle maggiori spese indipendentemente dal reddito dichiarato;
  - f.3) sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella stessa ordinanza n. 61/97, fermo restando il limite del contributo massimo concedibile per ogni unità immobiliare;
  - g) a stabilire che, per i progetti presentati prima della data di pubblicazione del presente atto, i Comuni procedono, su domanda dell'interessato da prodursi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione, al ricalcolo del contributo concedibile spettante ai proprietari aventi diritto ai sensi di quanto disposto alla precedente lettera c), previa acquisizione ove necessario della relativa integrazione documentale. La predetta integrazione deve essere presentata al Comune, a pena di improcedibilità, entro il termine di 90 giorni dalla specifica richiesta avanzata dallo stesso Comune. Qualora alla data di pubblicazione della presente deliberazione, i lavori risultino ultimati, il ricalcolo del contributo concedibile è effettuato sulla base della spesa ammissibile a contributo risultante dal consuntivo dei lavori;
  - h) a prevedere l'istituzione di una commissione altamente qualificata che valuti, su specifica richiesta avanzata dal proprietario, delegato o presidente del consorzio, la congruità del progetto, nel caso dovessero permanere scostamenti tra il contributo concesso e la spesa ammissibile, proponendo, se del caso, la concessione di un ulteriore contributo o la revisione progettuale anche con eventuale abbattimento delle opere previste nonché dei relativi importi risultanti dal computo;
  - i) a sostituire le "SCHEDE DI ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI E RELATIVE ISTRUZIONI" approvate con D.G.R. n. 547 del 24 maggio 2000, con le schede allegare al documento istruttorio della D.G.R. n. 595/2002;
  - j) a stabilire che ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente atto viene fatto fronte con le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dal comma 1 dell'art. 45 della legge 21 dicembre 2001, n. 448;
  - k) a specificare che i contributi straordinari previsti dal presente atto non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni, in particolare con quelli previsti dagli artt. 1 e 12 della legge n. 449/97;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, al testo aggiornato e coordinato dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 nonché alle "SCHEDE DI ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI E RELATIVE ISTRUZIONI" allegare al documento istruttorio della D.G.R. n. 595/2002, nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Legge n. 448/2001, art. 52, comma 27 - D.G.R. n. 595/2002 - Concessione contributi straordinari - Determinazioni.

**Premesso:**

- che con deliberazione n. 595 del 16 maggio 2002, la Giunta regionale ha preso atto delle proposte avanzate dalla Direzione politiche territoriali ambiente e infrastrutture relative all'oggetto, rinviandone la approvazione alla acquisizione delle risoluzioni del Consiglio regionale;

**Vista:**

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 212 del 28 maggio 2002 con cui è stata approvata la risoluzione "Legge n. 448/2001, art. 52, comma 27 - Contributi straordinari a favore dei terremotati - Fissazione dei criteri e delle modalità per la concessione";

**Rilevato:**

- che con la predetta risoluzione il Consiglio ha impegnato la Giunta regionale ad approvare nella prima seduta utile, l'atto amministrativo di attuazione delle disposizioni contenute al comma 27 dell'art. 52 della legge 448/2001, elaborato dalla Giunta stessa ed illustrato in commissione dall'Assessore Riommi, che recepisce sostanzialmente anche la proposta di legge presentata dai gruppi di minoranza al Consiglio regionale.

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Si ritiene di proporre alla Giunta Regionale:

- 1) di approvare le proposte contenute nel documento istruttorio allegato alla deliberazione n. 595/2002.

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

Deliberazione Giunta regionale 13 marzo 2002, n. 270.

**Eventi sismici 1997 - D.G.R. n. 5180/98 – Ulteriori modificazioni e integrazioni.**

(B.U.R. n. 16 del 10.04.2002)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge;

**D E L I B E R A**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di provvedere conseguentemente:
  - a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle "Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98" di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:
    - a. 1) dopo il comma 3 dell'art. 5 è aggiunto il seguente comma:  
"4. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione prodotta ai sensi dei commi 1) e 3), il Comune assegna, a pena di decadenza dal contributo, ai soggetti interessati un termine comunque non superiore a sessanta giorni per la presentazione della relativa integrazione documentale.";
    - a.2) al comma 7 dell'art. 6:
      - alla lettera a), dopo le parole "Tabella 8" sono aggiunte le seguenti: "allo scopo di compensare le sole opere necessarie per realizzare gli interventi non invasivi o per evitare la demolizione delle porzioni di pregio storico-architettonico e le conseguenziali opere di finitura;"
      - dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:  
"Per le varianti riconducibili ai casi di cui alle lettere a) e b) le predette disposizioni si applicano ai soli progetti presentati ai Comuni prima della pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione della D.G.R. n. 547/2000.»;
    - a.3) al comma 1 dell'art. 7 ter sono soppresse le parole: " , a pena di decadenza,";
    - a.4) al comma 1 dell'art. 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:  
"Il Comune, su richiesta motivata dei proprietari aventi diritto da prodursi unitamente alla documentazione di cui all'art. 5, può fissare, con proprio provvedimento, rispettivamente in venti e trenta mesi i termini di cui alle lettere a) e b), qualora i lavori di ripristino riguardino immobili non sgomberati totalmente destinati ad attività che per la loro natura e finalità non possono essere sospese o delocalizzate in concomitanza all'esecuzione dei lavori ma debbono continuare ad essere svolte all'interno dell'edificio in locali agibili.";
    - a.5) il comma 2 dell'art. 8 è sostituito dal seguente comma:

“2. Qualora i lavori non vengano iniziati entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 7 ter o non sia stato conferito mandato al Comune ai sensi dell’art. 7 quater o gli stessi non vengano ultimati entro i termini stabiliti al comma 1 del presente articolo, il Comune, fatta salva l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 12, procede alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle eventuali anticipazioni erogate, maggiorate degli interessi legali, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti interessati, entro i termini di seguito indicati:

- sessanta giorni per l’inizio dei lavori;
- un periodo di tempo comunque non superiore a mesi dodici, stabilito dal Comune in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, per l’ultimazione degli stessi.”;

a.6) l’art. 10 è così sostituito:

“Art. 10.

*Erogazione dei contributi.*

1. I contributi sono erogati dal Comune, nei tempi e nei modi di seguito specificati:
  - a) 20 per cento alla comunicazione di inizio lavori;
  - b) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40 per cento dell’importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
  - c) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 70 per cento dell’importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
  - d) saldo alla ultimazione dei lavori.
- 1 bis. L’erogazione della rata iniziale del contributo è subordinata alla dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all’art. 11 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate di contributo, ivi compreso il saldo, sono liquidate, per le finalità di cui all’art. 14, comma 12, della legge 61, dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva attestante l’adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all’INPS, INAIL e alla Cassa edile.
2. L’erogazione del saldo è altresì subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori della seguente documentazione:
  - a) comunicazione di ultimazione dei lavori da inoltrare al Comune, alla Provincia ed alla Regione entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione degli stessi;
  - b) attestazione di regolare esecuzione dei lavori;
  - c) consuntivo dei lavori eseguiti al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d’opera previste dai commi 7 e 7 bis dell’art. 6, un quadro di raffronto fra le quantità di progetto e le quantità realizzate dei lavori. Le spese sostenute devono essere documentate a mezzo fatture quietanzate da prodursi in copia conforme, le fatture in originale debbono essere conservate per almeno cinque anni ed esibite, se richieste, ai fini del controllo previsto dall’art. 13;
  - d) dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, finalizzata a documentare la raggiunta agibilità dell’edificio nonché a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati;
  - e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti.
- 2 bis. Il termine per la presentazione del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1 bis nonché della documentazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 è stabilito in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

- 2 *ter*. Il Comune, in caso di mancato rispetto del termine stabilito al comma 2 *bis*, previa diffida ad adempiere entro un termine comunque non superiore a giorni trenta, applica nei confronti dei soggetti inadempienti le seguenti sanzioni:
- a) relativamente alla documentazione di cui alle lettere *b)*, *c)*, limitatamente al solo consuntivo dei lavori eseguiti, *d)* ed *e)* del comma 2, comunica alla Regione il nominativo del direttore dei lavori per la sua pubblicazione nell'elenco previsto dall'art. 13*bis*, comma 2, della L.R. n. 30/98;
  - b) relativamente al documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1 *bis* e alle fatture quietanzate di cui al comma 2, lettera *c)*, pronuncia la decadenza dal contributo dei soggetti beneficiari. Non costituisce motivo di decadenza la mancata presentazione, nei termini stabiliti:
    - del documento unico di regolarità contributiva qualora richiesto dal committente allo "Sportello unico" entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e purché lo stesso venga presentato al Comune, anche per le finalità di cui al comma 2 *quater* del presente articolo, entro il termine di trenta giorni dal suo rilascio;
    - delle fatture quietanzate in dipendenza di impedimenti oggettivi che dovranno essere debitamente documentati al Comune.
- 2 *quater*. Gli aventi diritto al contributo possono richiedere al Comune l'erogazione delle rate di contributo successive alla prima anche nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzia irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori. Il Comune chiede allo "Sportello unico" la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e provvede a liquidare agli enti medesimi le somme dovute avvalendosi del contributo concesso agli aventi diritto. Il Comune all'atto dell'erogazione del contributo detrae dall'importo dello stesso le somme direttamente liquidate allo sportello. Gli aventi diritto detraggono dall'importo dovuto all'impresa, quello erogato dal Comune allo sportello, esercitando l'azione di rivalsa qualora abbiano già saldato il loro debito con l'impresa stessa.
- 2 *quinqüies*. Qualora le irregolarità contributive siano riferite soltanto ad alcune delle imprese esecutrici dei lavori, le procedure previste dal comma 2 *quater* potranno essere attivate nei riguardi delle imprese inadempienti per la sola quota di contributo, da determinarsi a cura del Comune, commisurata alle opere eseguite dalle stesse. In tal caso il direttore dei lavori dovrà certificare lo stato di avanzamento dei lavori indicando le lavorazioni svolte da ogni singola impresa.
- 2 *sexies*. L'INPS, l'INAIL e la Cassa edile perseguono le imprese inadempienti ai sensi della normativa vigente in materia. Lo sportello unico comunica alla Regione l'elenco delle imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2 *quater*.
- 2 *septies*. Le imprese edili sono obbligate a trasmettere alla Cassa edile della Provincia competente per territorio e, per conoscenza, al direttore dei lavori la denuncia nominativa dei lavoratori occupati entro il 25° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce. Per le altre imprese detto obbligo si riferisce alla trasmissione del modello DM 10M all'INPS e per conoscenza, al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori nei successivi dieci giorni, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 13 *bis*, comma 1, lett. *c)* della L.R. n. 30/98, segnala al committente

nonché allo sportello unico il mancato assolvimento, da parte dell'impresa, del predetto obbligo.

2 *octies*. I tecnici che non hanno adempiuto agli obblighi indicati al comma 2 *septies* e le imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2 *quater* o non abbiano ottemperato a quanto previsto dal comma 2 *septies* sono inseriti, su denuncia degli enti competenti, rispettivamente negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 *bis* della L.R. n. 30/98 e agli stessi si applicano le sanzioni previste dal comma 4 dell'art. 13 *bis* della citata L.R. n. 30/98.”;

b) a stabilire che:

b.1) per le concessioni contributive comunicate ai soggetti interessati prima della pubblicazione della presente deliberazione, la richiesta per la ridefinizione del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 8, comma 1, della D.G.R. n. 5180/98 deve essere inoltrata al Comune, a pena di improcedibilità, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa. Il Comune assume le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni;

b.2) nel caso in cui i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 7 ter, comma 1 e all'art. 8 della D.G.R. n. 5180/98 risultino scaduti alla data di pubblicazione della presente deliberazione, il Comune procede, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della D.G.R. n. 5180/98, alla diffida dei soggetti interessati entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa;

b.3) nel caso in cui i lavori siano stati ultimati prima della pubblicazione della presente deliberazione, il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 10, comma 2 *bis*, della D.G.R. n. 5180/98, per la presentazione della documentazione finale, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa;

c) ad assumere le seguenti determinazioni in ordine alla espressa rinuncia ai benefici precedenti prevista dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/98:

c.1) il termine per la presentazione dell'espressa rinuncia da parte dei soggetti interessati, già fissato al 30 aprile 2001 con D.G.R. n. 286/2001, è ulteriormente fissato al 31 maggio 2002. Per le domande di contributo presentate in attuazione della D.G.R. n. 174/2000 oltre il predetto termine del 31 maggio 2002, la rinuncia ai benefici precedenti dovrà essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande stesse. In ogni caso il rilascio da parte dei Comuni delle concessioni contributive di cui all'art. 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 prima del suddetto termine è subordinato alla presentazione da parte degli aventi diritto della citata rinuncia;

c.2) i Comuni provvedono entro i successivi trenta giorni a trasmettere alla Regione Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati, gli elenchi definitivi degli aventi diritto che hanno rinunciato ai contributi concernenti gli eventi sismici precedenti alla crisi sismica del 1997, nonché l'aggiornamento dei piani finanziari residui presentati ai sensi di quanto disposto al punto 2), lettera c1), della D.G.R. n. 481 del 12 aprile 2000;

c.3) la mancata presentazione dell'espressa rinuncia nei termini stabiliti al precedente punto 3.2 comporta l'inammissibilità alle provvidenze di cui alla L.R. n. 30/98.

d) a disporre che i Comuni trasmettono, per gli eventuali controlli, alla competente Soprintendenza, contestualmente al rilascio delle relative concessioni contributive, l'elenco contenente i dati identificativi degli edifici che usufruiscono della maggiorazione D6 prevista dalla tabella 8 dell'allegato B alla D.G.R. n. 5180/98 per la «mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico». Per le concessioni contributive riferite ai predetti edifici, rilasciate prima della pubblicazione della presente deliberazione, i Comuni provvedono a trasmettere i relativi elenchi entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa;

- e) a stabilire altresì che possono essere ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98, nel rispetto delle fasce prioritarie di cui all'art. 7, comma 3 della D.G.R. n. 5180/98, i proprietari degli edifici danneggiati a seguito del sisma del 26 settembre 1997 e successivi, che abbiano eseguito i lavori di ripristino in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della D.G.R. n. 5180/98, nei periodi intercorrenti tra l'evento sismico e la data di pubblicazione dei provvedimenti in base ai quali sono stati definiti i termini per la presentazione della domanda di contributo o approvate le schede tecniche di accompagnamento ai progetti con le relative istruzioni (D.G.R. n. 194/99), fatto salvo il possesso da parte degli stessi degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale e monumentale, oltre che dalla legge n. 64/74 in materia di edilizia antisismica, nonché il rispetto di ogni altra condizione stabilita dalla D.G.R. n. 5180/98 in quanto compatibile;
- f) a dettare, pertanto, le seguenti disposizioni in ordine alla concedibilità dei contributi per i casi di cui alla precedente lettera e):
- f.1) i proprietari interessati presentano, a pena di decadenza dal contributo, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto apposita istanza al Comune competente per territorio. Nella predetta istanza dovranno essere indicati:
- a) gli estremi della domanda di contributo di cui all'art. 3 della D.G.R. n. 5180/98;
  - b) l'ubicazione dell'edificio e i dati catastali identificativi dello stesso;
  - c) il nominativo e l'indirizzo del progettista e del direttore dei lavori;
  - d) gli estremi degli atti autorizzativi;
  - e) le date di inizio e ultimazione dei lavori;
  - f) il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori.
- Alla stessa, oltre alla copia dei documenti richiamati nelle lettere d) ed e), dovrà altresì essere allegata la seguente documentazione:
- copia degli elaborati progettuali depositati presso la Provincia ai sensi della legge n. 64/74;
  - il consuntivo dei lavori eseguiti.
- f.2) accertata, sulla base della documentazione prodotta ai sensi della precedente lettera f.1), la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera e) della presente deliberazione, il Comune assegna, ove necessario, ai soggetti interessati, a pena di decadenza dal contributo, un termine comunque non superiore a sessanta giorni per la presentazione della integrazione documentale in conformità con quanto disposto dall'art. 5 della D.G.R. n. 5180/98 e dalla D.G.R. n. 194/99 e successive modificazioni. In particolare il Comune dovrà essere messo in condizioni di individuare il livello di danno e di vulnerabilità ed il relativo livello di costo;
- f.3) il Comune verifica la completezza della documentazione progettuale e amministrativa oltre che le condizioni di ammissibilità a contributo, nonché la conformità degli interventi alle direttive tecniche di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 5180/98 chiedendo, laddove necessario, esplicita consulenza alla Provincia competente per territorio e provvede al rilascio delle concessioni contributive e alla erogazione dei contributi nel rispetto delle disposizioni dettate rispettivamente dall'art. 5 e dall'art. 10 della D.G.R. n. 5180/98. Copia della documentazione è trasmessa alla Regione dell'Umbria – Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati per i controlli di carattere amministrativo ed economico di cui all'art. 13, comma 3, della D.G.R. n. 5180/98;
- f.4) qualora sussista la necessità di effettuare ulteriori lavori a seguito di prescrizioni dettate dal Comune o dalla Provincia, il Comune assegna un congruo termine per la presentazione della necessaria documentazione progettuale e per la esecuzione dei lavori;

- 3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 20, comma 7, del regolamento interno della Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1439 del 13 dicembre 2000.

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Eventi sismici 1997 - D.G.R. n. 5180/98 - Ulteriori modificazioni e integrazioni.

**Premesso:**

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 5180 del 14 settembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state definite le modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98;
- che, in particolare, con gli artt. 5, 7 *ter* e 8 della medesima deliberazione sono stati stabiliti rispettivamente:
  - 1) il termine per la presentazione dei progetti degli interventi da parte dei soggetti ammissibili a contributo inseriti negli elenchi pubblicati dai Comuni ai sensi del comma 2 dell'art. 4;
  - 2) i termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché le sanzioni da applicare nel caso di mancato rispetto dei predetti termini;

**Considerato:**

- che con deliberazione n. 861 del 26 luglio 2000, allo scopo di consentire il rilascio delle concessioni contributive entro il termine del 30 ottobre 2000, è stato stabilito, limitatamente ai soli procedimenti concessori già attivati dai Comuni, qualora si fosse resa necessaria una integrazione della documentazione progettuale prodotta, di subordinare l'avvio del procedimento sostitutivo o la stessa dichiarazione di decadenza dai contributi ad una preventiva diffida ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a giorni trenta, rivolta dai Comuni ai soggetti interessati;
- che con la stessa deliberazione n. 861/2000 è stato altresì stabilito, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della D.G.R. n. 5180/98, che, qualora i lavori non avessero avuto inizio entro i termini di cui all'art. 7 *ter* della D.G.R. n. 5180/98 o non fosse stato conferito mandato ai Comuni ai sensi dell'art. 7 *quater* della stessa D.G.R. n. 5180/98, i Comuni, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni trenta, esercitano i poteri sostitutivi al fine di consentire l'esecuzione degli interventi su edifici inseriti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della D.G.R. n. 5180/98, nelle priorità *a)* e *b)*, nonché nella priorità *d)* qualora siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali ed evacuate dai nuclei familiari che hanno trovato alloggio in moduli prefabbricati o in autonoma sistemazione;
- che con successiva deliberazione n. 1184 del 18 ottobre 2000 l'applicazione di tale procedura è stata estesa anche agli interventi su edifici collocati in fasce prioritarie diverse dalle precedenti, per i quali, alla data di pubblicazione dell'atto stesso, risultavano scaduti i termini previsti dall'art. 7 *ter* della D.G.R. n. 5180/98 per l'inizio dei lavori;
- che, pertanto, si rende opportuno, allo scopo di garantire uniformità nelle procedure ed evitare situazioni di possibile discriminazione tra i diversi soggetti beneficiari delle provvidenze, subordinare l'emissione dei provvedimenti di decadenza dei contributi previsti rispettivamente dall'art. 5, comma 1 e dall'art. 8, comma 2, della D.G.R. n. 5180/98 ad una preventiva diffida ad adempiere entro un congruo termine;

**Rilevato:**

- che, in alcuni casi, la presenza all'interno degli edifici di attività che per la loro natura e finalità non possono essere sospese o delocalizzate in concomitanza all'esecuzione dei lavori costituisce evidentemente motivo di forte condizionamento per la stessa organizzazione dei cantieri, rendendo di fatto alquanto improbabile il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori così come previsti dall'art. 8, comma 1, della D.G.R. n. 5180/98;
- che, pertanto, si rende necessario, nei casi di specie, stabilire una diversa scadenza del termine di ultimazione dei lavori che tenga conto delle predette difficoltà;

**Preso atto:**

- che, tra i diversi motivi che non consentono ai Comuni di procedere con tempestività alla definizione degli atti di erogazione del saldo dei contributi concessi, particolare rilevanza va attribuita ai ritardi dei proprietari e dei direttori dei lavori nella presentazione della documentazione di cui all'art. 10, commi 1 bis e 2, della D.G.R. n. 5180/98;
- che, pertanto, si ravvisa l'opportunità di stabilire un termine entro cui i soggetti interessati devono produrre ai Comuni la documentazione di rendicontazione prevista dal citato art. 10 della D.G.R. n. 5180/98;

**Ritenuto:**

- di dover formulare alcune precisazioni in ordine alla disciplina delle varianti per opere in corso risultante dall'art. 6, comma 7, della D.G.R. n. 5180/98, allo scopo di fornire ai Comuni interessati i chiarimenti richiesti;

**Preso atto altresì:**

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 27 marzo 2001, è stato prorogato a tutto il 30 aprile 2001 il termine ultimo per la presentazione dell'espressa rinuncia prevista dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/98, già fissato al 30 novembre 2000 con D.G.R. n. 1184/2000;
- che alcuni Comuni hanno evidenziato come il perdurare delle difficoltà precedentemente segnalate, dovute nella sostanza alla necessità di individuare i soggetti interessati attraverso la ricostruzione di situazioni che si sono modificate nel corso degli anni in ordine principalmente alla proprietà e consistenza degli immobili danneggiati, hanno in molti casi impedito ai proprietari aventi diritto nonché agli stessi Comuni di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/98;
- che, pertanto, risulta necessario stabilire un nuovo termine che consenta ai soggetti interessati di dare compiuta attuazione alle procedure previste dall'art. 11, comma 1, della citata L.R. n. 30/98;

**Rilevata inoltre** la necessità di recepire il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 24 ottobre 2001, in merito all'applicazione della maggiorazione D6 prevista per la "mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico" dalla Tab. 8 dell'allegato B alla D.G.R. n. 5180/98, che stabilisce l'obbligo per i Comuni di inviare alla competente Soprintendenza gli elenchi degli edifici che usufruiscono di tale maggiorazione per gli eventuali opportuni controlli;

**Considerato infine:**

- che, a seguito dei danni subiti dagli immobili di loro proprietà in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, alcuni proprietari si sono trovati nella condizione di dover effettuare i necessari lavori di ripristino prima della pubblicazione della D.G.R. n. 5180/98, con la quale sono state definite le modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98 nonché delle successive deliberazioni della Giunta regionale n. 174/2000 e n. 748/2000, con le quali, nella sostanza, è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui all'art. 3 della D.G.R. n. 5180/98 per i casi espressamente previsti nelle citate deliberazioni;

- che in molti casi la realizzazione di tali lavori, interessando immobili oggetto di ordinanza sindacale di sgombero già finanziati ai sensi delle ordinanze commissariali n. 40 e n. 41 del 23 ottobre 1997, ha nella sostanza consentito una rapida e completa ripresa delle attività produttive;
- che in altri casi l'esecuzione di tali interventi è stata finalizzata a limitare i disagi derivanti ai nuclei familiari in conseguenza dei danni subiti dalle abitazioni in cui gli stessi risiedevano al momento del sisma;
- che in altri casi ancora la tempestiva attivazione dei proprietari è stata in una qualche misura indotta dalla emissione di provvedimenti sindacali intimanti l'immediata rimozione di situazioni di pericolo;
- che gli stessi proprietari, successivamente all'avvio dei lavori, hanno prodotto regolare domanda per l'accesso ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 61/98, nei modi e nei tempi stabiliti rispettivamente con deliberazioni della Giunta regionale n. 5180/98, 174/2000 e 748/2000;
- che, allo scopo di non penalizzare coloro che, pur essendosi attivati volontariamente nei periodi intercorrenti tra l'evento sismico e l'emanazione delle predette deliberazioni, hanno tuttavia regolarmente eseguito i lavori di ripristino degli edifici danneggiati, si rende opportuno dettare specifiche disposizioni che consentano ai Comuni di procedere al rilascio delle relative concessioni contributive;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo della deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

*Deliberazione Giunta regionale 29 agosto 2001, n. 1028.*

**Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Varianti in corso d'opera. Modifiche ed integrazioni all'art. 6, comma 7, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98.**

(B.U.R. supplemento ordinario n. 3 al n. 46 del 19.09.2001)

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di provvedere conseguentemente:
  - a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle "Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98" di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:
    - dopo il comma 7 dell'art. 6 sono aggiunti i seguenti commi:  
"7 bis. Fatte salve le procedure abilitative disposte dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale e monumentale, nonché dalla legge n. 64/74 in materia di edilizia antisismica, non sono soggette al rilascio della preventiva autorizzazione, prevista ai soli fini della concessione delle provvidenze dal comma 2 dell'art. 7, le varianti in corso d'opera di lavori già autorizzati che:
      - a) siano ricomprese tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e, nei limiti tipologici previsti dallo stesso art. 15, comma 1, per gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 61/1998, non siano in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni dei programmi medesimi (aventi valore di norme tecniche di attuazione) e con le eventuali specifiche prescrizioni comunali connesse alla determinazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1 bis dell'art. 6;
      - b) non alterino le caratteristiche strutturali principali del progetto depositato (a titolo esemplificativo devono intendersi alterazioni alle caratteristiche strutturali i seguenti interventi: modifica alla disposizione spaziale delle strutture verticali e degli orizzontamenti; sostituzione di elementi strutturali con altri totalmente diversi per tipologia e funzione; variazione superiore al 20 per cento dei carichi di esercizio; formazione di consistenti aperture per numero e dimensione su strutture portanti; interventi di placcaggio generalizzati in sostituzione di altri interventi non invasivi; etc.), nel rispetto comunque delle norme e delle disposizioni in materia antisismica;
      - c) non comportino aumento del contributo concesso;

- d) non modifichino le condizioni iniziali di applicabilità delle maggiorazioni ai costi base;
- e) non modifichino i parametri di verifica del valore di “C” di cui ai punti 2.4 e 3.4 dell’*allegato B* oltre il limite di tollerabilità del 5 per cento.

*7 ter.* Le varianti di cui al comma 7 bis sono disposte dal direttore dei lavori e comunicate preventivamente al Comune secondo gli schemi riportati negli allegati modelli 1 e 2 che si approvano con il presente atto, sottoscritti da tutti i soggetti ivi indicati.

*7 quater.* I lavori previsti dalle varianti di cui al comma 7 bis possono avere inizio, nel possesso da parte dei soggetti interessati degli atti abilitativi in materia edilizia, ambientale e monumentale, qualora necessari, contestualmente all’invio al Comune delle comunicazioni di cui agli allegati modelli 1 e 2, fatto salvo il caso dei lavori per i quali è richiesto il preventivo deposito ai sensi della legge n. 64/74. In tale ipotesi gli stessi potranno avere inizio soltanto dopo l’acquisizione da parte del Comune dell’attestazione di avvenuto deposito del progetto dell’intervento presso la Provincia competente per territorio secondo le modalità stabilite dal comma 1, dell’art. 7.

*7 quinquies.* Le varianti di cui al comma 7 bis devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi e con le modalità di cui al comma 2, lettera c), dell’art. 10”.

- al comma 2, lett. c), dell’art. 10, dopo le parole “consuntivo dei lavori eseguiti” sono aggiunte le parole: “al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d’opera previste dai commi 7 e 7 bis dell’art. 6, un quadro di raffronto fra le quantità di progetto e le quantità realizzate dei lavori”.
- b) a stabilire che, qualora alla data di pubblicazione del presente atto siano stati effettuati lavori in variante riconducibili ai casi previsti dall’art. 6, comma 7bis, dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 in assenza della prescritta autorizzazione, i soggetti interessati devono comunicare al Comune competente, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, le varianti realizzate mediante l’utilizzo degli schemi riportati negli allegati modelli 1 e 2, nonché il quadro di raffronto fra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori nel caso in cui i lavori stessi risultino ultimati;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell’Umbria ai sensi dell’art. 20, comma 7 del regolamento interno della Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1439 del 13 dicembre 2000;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi - Varianti in corso d’opera - Modifiche ed integrazioni all’art. 6, comma 7, dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98.

**Premesso** che le varianti in corso d’opera dei lavori di ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 sono disciplinate, per ciò che concerne la concedibilità delle provvidenze previste dagli artt. 3 e 4 della legge n. 61/98, dall’art. 6, comma 7, dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;

**Preso atto** che in virtù delle predette disposizioni l'ammissibilità delle varianti è subordinata al rispetto delle procedure previste dal citato allegato 1, che, tra l'altro, prevedono al comma 2 dell'art. 7 il rilascio da parte del Comune della preventiva autorizzazione alla loro esecuzione;

**Considerato** che da parte dei Comuni e delle Associazioni di categoria è stata più volte segnalata l'esigenza di una semplificazione delle citate procedure;

**Rilevato** che una applicazione generalizzata delle suddette disposizioni che non tenga conto dell'entità quantitativa e qualitativa delle varianti proposte può incidere in maniera negativa sul rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori dall'art. 8 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 con un conseguente sostanziale rallentamento dell'attività di ricostruzione;

**Ravvisata** pertanto la necessità di procedere ad una semplificazione delle modalità di autorizzazione delle varianti in corso d'opera in relazione alle caratteristiche delle stesse, fatto comunque salvo l'obbligo dell'acquisizione da parte del Comune dell'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto di variante ai sensi della legge n. 64/74, ove necessario, nonché delle eventuali ulteriori autorizzazioni da rilasciarsi da parte delle competenti amministrazioni;

**Vista** la deliberazione n. 1616 del 1° agosto 2000 assunta a tale riguardo dalla Giunta della Regione Marche;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 15 novembre 2000 in ordine alla adozione del presente atto;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta Regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

Deliberazione Giunta regionale 19 giugno 2001, n. 699.

**Eventi sismici 1997 – D.G.R. n. 5180/98 – Determinazioni in ordine al documento unico di regolarità contributiva.**

(B.U.R. n. 32 del 27.06.2001)

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di provvedere conseguentemente:
  - a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle "Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98" di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
    - al comma 3 dell'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:  
dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente lettera:
      - "*f0*) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lettera *e*)";
      - alla lettera *f2*) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "la revoca non opera per il proprietario che alla data della crisi sismica risiedeva all'estero".
    - dopo il comma 2 dell'art. 7 ter è aggiunto il seguente:  
"3. I beneficiari dei contributi sono tenuti ad affidare i lavori di ricostruzione di importo pari o superiore a trecento milioni ad imprese qualificate ai sensi dell'art. 26 bis della L.R. n. 30/98 ed a comunicare al Comune i dati identificativi dell'impresa qualificata prima dell'inizio dei lavori. La mancata osservanza di tali disposizioni non consente l'erogazione del contributo da parte del Comune".
    - dopo il comma 2 dell'art. 10 sono aggiunti i seguenti:  
"2 bis. Gli aventi diritto al contributo possono richiedere al Comune l'erogazione delle rate di contributo successive alla prima anche nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzia irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori. Il Comune chiede allo "Sportello unico" la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e provvede a liquidare agli Enti medesimi le somme dovute avvalendosi del contributo concesso agli aventi diritto. Il Comune all'atto dell'erogazione del contributo detrae dall'importo dello stesso le somme direttamente liquidate allo sportello. Gli aventi diritto detraggono dall'importo dovuto all'impresa, quello ero

gato dal Comune allo Sportello, esercitando l'azione di rivalsa qualora abbiano già saldato il loro debito con l'impresa stessa.

2 *ter.* Qualora le irregolarità contributive siano riferite soltanto ad alcune delle imprese esecutrici dei lavori, le procedure previste dal comma 2 bis potranno essere attivate nei riguardi delle imprese inadempienti per la sola quota di contributo, da determinarsi a cura del Comune, commisurata alle opere eseguite dalle stesse. In tal caso il direttore dei lavori dovrà certificare lo stato di avanzamento dei lavori indicando le lavorazioni svolte da ogni singola impresa.

2 *quater.* L'INPS, l'INAIL e la Cassa edile perseguono le imprese inadempienti ai sensi della normativa vigente in materia. Lo Sportello unico comunica alla Regione l'elenco delle imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2 bis.

2 *quinqües.* Le imprese edili sono obbligate a trasmettere alla Cassa edile della Provincia competente per territorio e, per conoscenza, al direttore dei lavori la denuncia nominativa dei lavoratori occupati entro il 25° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce. Per le altre imprese detto obbligo si riferisce alla trasmissione del modello DM 10M all'INPS e per conoscenza, al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori nei successivi dieci giorni, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'art. 13 bis, comma 1, lett. c) della L.R. n. 30/98, segnala al committente nonché allo sportello unico il mancato assolvimento, da parte dell'impresa, del predetto obbligo.

2 *sexies.* I tecnici che non hanno adempiuto agli obblighi indicati al comma 2 quinqües e le imprese per le quali sono state evidenziate le irregolarità contributive di cui al comma 2 bis o non abbiano ottemperato a quanto previsto dal comma 2 quinqües sono inseriti, su denuncia degli enti competenti, rispettivamente negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 bis della L.R. n. 30/98 e agli stessi si applicano le sanzioni previste dal comma 4 dell'art. 13 bis della citata L.R. n. 30/98”;

- 3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria ai sensi dell'art. 20, comma 7 del regolamento interno della Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1439 del 13 dicembre 2000;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Eventi sismici 1997 - D.G.R. n. 5180/98 - Determinazioni in ordine al documento unico di regolarità contributiva.

**Premesso** che ai sensi dell'art. 19 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni la regolarità contributiva delle imprese, nei rapporti di lavoro concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e private disciplinate dalla medesima legge, deve essere certificata attraverso il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 4, comma 4, della stessa legge;

**Richiamato** l'art. 10, comma 1 bis, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 con il quale è stato stabilito che l'erogazione delle rate di contributo successive alla prima ivi compreso il saldo, è subordinata alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL e alla Cassa edile;

**Considerato** che la mancata erogazione delle rate di contributo dovuta all'impossibilità di produrre il documento unico di regolarità contributiva da parte del committente può comportare, come già segnalato tra l'altro da molti Comuni e cittadini interessati, l'insorgere nei soggetti beneficiari dei contributi di notevole difficoltà economiche a fronte delle diverse obbligazioni assunte dagli stessi;

**Considerato** che una tale situazione può avere quale effetto più immediato quello della sospensione dei lavori di riparazione degli edifici danneggiati dai noti eventi sismici che beneficiano delle provvidenze disposte dalla legge n. 61/98 e successive modificazioni e integrazioni;

**Rilevato** che in alcuni casi, nell'ambito dello stesso intervento, le situazioni di inadempienza rispetto ai predetti obblighi sono imputabili soltanto ad alcune delle imprese esecutrici dei lavori;

**Ritenuto**, al fine di evitare eccessive penalizzazioni nei confronti degli aventi diritto e fatto comunque salvo l'obiettivo della trasparenza nei confronti delle imprese, di dover uniformare le procedure previste dall'art. 10 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 a quanto disposto dall'ordinanza commissariale n. 102 del 28 luglio 2000 per gli interventi oggetto di concessione contributiva ai sensi dell'ordinanza n. 61/97;

**Ritenuto infine** di dover stabilire che tali procedure debbono essere applicate alle sole imprese inadempienti, limitatamente alla quota di contributo relativa alle opere realizzate dalle stesse;

**Vista** la L.R. 12 agosto 1998, n. 30, con la quale sono state dettate le norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio e del 26 settembre 1997 e successive;

**Vista** la L.R. 10 aprile 2001, n. 10, con la quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alla citata L.R. n. 30/98;

**Vista** la D.G.R. 14 settembre 1998, n. 5180 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale sono state approvate le modalità e le procedure per la concessione a favore dei proprietari aventi diritto dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98;

**Ravvisata** la necessità di apportare alle procedure di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 le modifiche ed integrazioni conseguenti a quanto disposto con L.R. n. 10/2001;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

*Deliberazione Giunta regionale 13 giugno 2001, n. 698.*

**Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Criteri e direttive per le verifiche su immobili privati - ex art. 14 della L. n. 61/1998 e 13 della L.R. n. 30/1998 come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 10/2001.**

(B.U.R. n. 36 del 25.07.2001)

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle Politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

**Vista** la legge 30 maggio 1998, n. 61 ed in particolare l'art. 14;

**Vista** la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 ed in particolare l'art. 13;

**Vista** la legge regionale 10 aprile 2001, n. 10 ed in particolare l'art. 3;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 5180 del 14 settembre 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare l'Allegato "A" al presente atto, che ne diventa parte integrante e sostanziale, contenente "Criteri e direttive per l'esecuzione delle verifiche in corso d'opera su immobili privati - ex articoli 14 della L. n. 61/1998 e 13 della L.R. n. 30/1998 così come modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 10/2001" cui le Province devono attenersi;
- 3) di stabilire che i dati riportati nelle schede ed i corrispondenti indicatori di cui al paragrafo 1) lettera B) dell'Allegato "A" sopradetto, archiviate dalle Province di Perugia e Terni su supporto informatico ed elaborate con apposito programma predisposto dalle stesse e messo a disposizione anche della Regione Umbria, dovranno essere trasmesse, mensilmente, dalle Amministrazioni provinciali stesse all'Osservatorio sulla ricostruzione istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 475/2000 per gli adempimenti di propria competenza;
- 4) di stabilire che le verifiche di cui trattasi dovranno avere inizio a seguito della pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria e dovranno riguardare un campione non inferiore al 20 per cento del numero complessivo degli edifici privati danneggiati dal sisma, oggetto di finanziamenti pubblici ai sensi della L. n. 61/1998 e dell'O.M. n. 3124/2001;
- 5) di stabilire che, al fine di consentire il raggiungimento di almeno il 20 per cento dei controlli riguardanti gli edifici privati finanziati con la L. n. 61/1998, per la crisi sismica del 1997, e con l'O.M. n. 3124/2001, per il sisma del dicembre 2000, le Province di Perugia e Terni potranno elevare la percentuale di estrazione a campione sui progetti depositati successivamente alla pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria;

- 6) di stabilire che gli oneri finanziari che le Province di Perugia e di Terni sosterranno per l'espletamento dei compiti di cui al presente atto, graveranno sulle risorse previste dall'art. 14 della L. n. 61/1998, per quanto attiene il sisma del 26 settembre 1997 e successivi, e su quelle che saranno ripartite dal commissario delegato, per quanto attiene il sisma del 16 dicembre 2000, a valere sui fondi di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3124 del 12 aprile 2001. Dette risorse saranno attribuite con successivi atti con le disponibilità finanziarie di competenza della Regione;
- 7) di stabilire che, in attesa di quanto disposto al precedente punto, la Provincia di Perugia potrà utilizzare le risorse già assegnate con la D.G.R. n. 240 del 1<sup>o</sup> marzo 2000;
- 8) di provvedere, conseguentemente a quanto sopra e in attuazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 30/1998 così come modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. n. 10/2001, a sostituire i commi 2 e 3 dell'art. 13 della deliberazione di Giunta regionale n. 5180/1998 così come di seguito:
  - “2. L'attività di controllo della Provincia, da espletarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 12 agosto 1998 n. 30 così come modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 10 aprile 2001, n. 10, sugli interventi di tutti gli edifici privati oggetto di contributo pubblico, si esplica a campione sul 20 per cento dei progetti depositati.
  3. L'attività di controllo, di carattere amministrativo ed economico, di competenza della Regione si esplica sullo stesso campione di cui al precedente comma 2 e viene svolta dall'Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati”;
- 9) di modificare ed integrare il comma 1 dell'art. 13 della deliberazione di Giunta regionale n. 5180/1998 così come di seguito:
  - “1. Il Comune, qualora negli elaborati progettuali presentati vengano indicati livelli di danneggiamento pari a L4 e a L5, dovrà effettuare riscontri in loco prima del rilascio della concessione contributiva, e vigila, per tutti gli interventi su edifici privati oggetto di contributo pubblico, sulla corretta esecuzione dei lavori”;
- 10) di riassumere, conseguentemente a quanto sopra e alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 5180/1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni, così come di seguito riportato i controlli in corso d'opera di competenza di tutti gli Enti locali coinvolti dalla normativa della ricostruzione:
  - *Comune*: spettano i controlli di cui all'art. 7 della D.G.R. 5180/1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni riferiti alla verifica della completezza della documentazione progettuale e amministrativa, delle condizioni di ammissibilità a contributo, delle spese ammissibili e rendicontabili secondo le disposizioni vigenti in materia nonché quelle di cui all'art. 13, comma 1, della deliberazione di Giunta regionale n. 5180/1998 così come modificata ed integrata dal punto 9 del presente atto;
  - *Province*: spettano i controlli di cui all'art. 13, comma 1, della L.R. n. 30/1998 così come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 10/2001 e le verifiche di cui al presente atto;
  - *Regione - Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati*: controlli di carattere amministrativo ed economico di cui all'art. 13, comma 3, della D.G.R. n. 5180/1998 così come modificata dal punto 8) del presente atto;
- 11) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;
- 12) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Criteri e direttive per le verifiche su immobili privati - ex art. 14 della L. n. 61/1998 e 13 della L.R. n. 30/1998 come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 10/2001.

Nell'ambito delle norme riguardanti la ricostruzione post sisma il comma 13 dell'art.14 della legge n. 61/1998 dispone, tra l'altro, che le Regioni devono emanare direttive circa le verifiche in corso d'opera da effettuare sugli interventi relativi agli immobili privati oggetto di contributo pubblico.

Tali verifiche devono riguardare, così come precisato alle lettere *a)* e *b)* del citato comma, sia la corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'art. 2 della stessa legge nonché la conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni progettuali.

Già con deliberazione n. 5180 del 14 settembre 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni la Giunta regionale ha emanato direttive per l'approvazione dei progetti di cui sopra, di competenza dei Comuni, nonché per il controllo tecnico, di pertinenza della Provincia interessata, e per quello amministrativo ed economico che compete alla Regione ed è svolto dall'Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati.

L'art. 13, comma 2, della citata deliberazione, inoltre, definisce le percentuali su cui le Province devono effettuare a campione l'attività di controllo ed in particolare stabilisce che devono essere espletati sul 10 per cento dei progetti depositati prima dell'inizio dei lavori e sul 10 per cento degli interventi iniziati e non soggetti a controllo prima dell'inizio dei lavori.

L'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 10/2001, modificando ed integrando il comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 30/1998, ha disposto che l'attività di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche esercitata dalle Province, ai sensi della L.R. n. 25/1982, comprende anche le verifiche in corso d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti su immobili privati danneggiati dal sisma.

Inoltre, viene stabilito che tali verifiche devono essere eseguite a campione per non meno del 20 per cento degli interventi. Tale percentuale, differendo da quelle sopra dette, deve essere pertanto ratificata sostituendo quanto disposto dall'art. 13, commi 2 e 3 della D.G.R. n. 5180/1998.

Al comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 10/2001 viene inoltre individuato nella Giunta regionale l'organismo istituzionale preposto all'emanazione delle direttive e dei criteri riferiti alle verifiche di cui sopra.

Relativamente ai controlli sui progetti presentati, di competenza dei Comuni, al fine di accertare l'effettivo stato di danno è opportuno che gli stessi, nel caso che dagli elaborati presentati risultassero livelli di danneggiamento pari a L4 e a L5, provvedano a fare riscontri in loco prima del rilascio della concessione contributiva. Conseguentemente occorre modificare ed integrare il comma 1 dell'art. 13 della deliberazione di Giunta regionale n. 5180/1998.

Per gli adempimenti previsti dalle norme sopracitate e per consentire alle Province interessate modalità operative univoche, nell'Allegato "A" al presente atto sono riportate, quale parte integrante e sostanziale, le modalità e le procedure a cui le stesse dovranno attenersi per l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

Gli oneri finanziari che le Province dovranno sostenere per l'espletamento dei compiti di cui al presente atto, potranno gravare sulle risorse previste dall'art. 14 della L. n. 61/1998, per quanto attiene la crisi sismica del 1997, e sulle risorse che saranno ripartite dal commissario delegato, per quanto attiene il sisma del 16 dicembre 2000, a valere sui fondi di cui all'art. 6 dell'O.M. n. 3124/2001. Tali risorse

saranno attribuite, con successivi atti, con le disponibilità finanziarie di competenza della Regione. La Provincia di Perugia, in attesa della formalizzazione di detti atti, potrà utilizzare le risorse già assegnate con la D.G.R. n. 240 dell'1 marzo 2000.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta Regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

Deliberazione Giunta regionale 7 marzo 2001, n. 215.

**Sisma 1997. Interventi su edifici privati. Ulteriori modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 5180/98.**

(B.U.R. n.13 del 21.03.2001)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di provvedere conseguentemente:
  - a) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle "Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98" di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
    - a1) dopo il comma 5 bis dell'art. 6 sono aggiunti i seguenti:

“5ter. Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro la percentuale da applicare per la determinazione del contributo di cui al comma 5 è fissata, indipendentemente dal reddito dichiarato, nella misura del cinquanta per cento;

5quater. Sono ammesse varianti ai progetti presentati al solo scopo di consentire l'esecuzione delle opere di finitura e degli impianti interni ammissibili a contributo ai sensi del comma 5 ter, qualora non previste nel progetto iniziale. Nel caso in cui i lavori risultino ultimati, il Comune procede al calcolo del contributo spettante ai predetti enti con le modalità di cui al comma 5 ter, prendendo a riferimento l'importo del conto consuntivo redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile. Qualora non presentato, il conto consuntivo dovrà essere inoltrato ai Comuni, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione”;
    - a2) dopo il comma 1 dell'art. 8 sono aggiunti i seguenti:

“1bis. Nel caso in cui i lavori non risultino ultimati entro i termini stabiliti al comma 1 del presente articolo, il proprietario o suo delegato presenta al Comune, entro quindici giorni dalla scadenza dei predetti termini, una dettagliata relazione redatta dal direttore dei lavori sullo stato di avanzamento degli stessi, evidenziando in particolare le opere ancora da eseguire, previste nel computo metrico in base al quale è stata rilasciata la concessione contributiva. In tale relazione, sottoscritta per accettazione dalla impresa o dalle imprese esecutrici, sono indicati i termini ritenuti necessari per la conclusione dei lavori.

1ter. Il Comune, valutata la congruità dei termini proposti nella relazione di cui al comma 1bis, entro trenta giorni, assegna, con apposito provvedimento, un termine per la fine dei lavori di norma non superiore:

- a mesi tre per gli edifici nei quali risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi, ovvero nuclei familiari, diversi da quello del proprietario, che beneficiano o hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione;
- a mesi sei per gli altri edifici.

Nel caso in cui l'impresa o le imprese non sottoscrivano la relazione di cui al comma 1bis, non ritenendo congruo il periodo in essa previsto, ovvero qualora dalla relazione risulti la necessità di un termine superiore a quello previsto dal presente comma, il Comune, valutata la relazione e verificato lo stato di avanzamento dei lavori rispetto a quanto previsto nel relativo computo metrico, può assegnare, con apposito e motivato provvedimento, un termine diverso e comunque non superiore a mesi dieci.

1quater. Qualora non vengano rispettati i termini di cui al comma 1ter, il Comune, entro quindici giorni dall'accertamento, comunica alla Regione i nominativi delle imprese e dei direttori dei lavori inadempienti per la pubblicazione nel B.U.R.. I Comuni e gli Enti pubblici sono tenuti ad escludere dall'affidamento di opere ed incarichi professionali connessi alla ricostruzione le imprese ed i tecnici inseriti nel predetto elenco.

1quinquies. Nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei lavori stessi in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dal comma 1”;

- b) a stabilire che qualora il termine per l'ultimazione dei lavori sia già scaduto, la relazione di cui al comma 1 bis dell'art. 8 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 deve essere presentata al Comune entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
  - c) ad apportare infine le seguenti modifiche alla D.G.R. n. 438 del 4 aprile 2000:
    - al punto 2), lettera i), le parole “di cui alle misure 3.5 e 5.7” sono sostituite con le parole “di cui alla misura 5.7”;
  - d) a stabilire infine che i soggetti beneficiari dei contributi rilasciati a valere sui fondi di cui alle misure 3.5 e 5.7 del DOCUP 1994/99 debbono rendicontare con fatture quietanzate i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2001. Le rate di acconto da erogarsi prima del 31 dicembre 2001 sono liquidate previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della D.G.R. 5180/98 e successive modificazioni, nonché delle relative fatture quietanzate;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento interno della Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1439 del 13 dicembre 2000;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Sisma 1997 - Interventi su edifici privati - Ulteriori modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 5180/98.

**Premesso:**

- che ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98 sono ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dalla medesima legge le opere di finitura e gli impianti da realizzare all'interno delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale al momento in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

**Preso atto:**

- che ai sensi della suddetta norma potevano accedere ai predetti contributi le sole persone fisiche proprietarie degli immobili danneggiati, in funzione dell'ammontare del reddito complessivo del proprio nucleo familiare riferito all'anno 1996;

**Visto** l'art. 6-quinquies, lettera c) del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni in legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il quale viene riconosciuto anche agli enti religiosi e morali senza fini di lucro il diritto di accedere ai contributi per le opere di finitura e gli impianti interni previsti dall'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98;

**Richiamato** l'art. 6, comma 5, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 con il quale sono state definite le modalità di calcolo del suddetto contributo;

**Ravvisata** la necessità di recepire nelle "Modalità e procedure per la concessione dei contributi ....." di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 le disposizioni dettate dall'art. 6-quinquies della legge n. 365/2000;

**Atteso** che ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, così come modificato con D.G.R. n. 244/2000, il termine per l'ultimazione dei lavori è stato stabilito rispettivamente:

- a) in mesi dodici per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo non superiore a 300 milioni;
- b) in mesi diciotto per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo superiore a 300 milioni;

decorrenti dalla data di comunicazione della concessione contributiva ai soggetti beneficiari;

**Rilevato** che numerosi Comuni hanno rappresentato che, per motivi non direttamente imputabili agli aventi diritto, in alcuni casi non è stato possibile, o comunque non sarà possibile, terminare i lavori entro i termini stabiliti;

**Preso atto** della validità delle motivazioni addotte dai Comuni riconducibili spesso all'entità delle opere da realizzare il cui importo risulta in molti casi significativamente superiore all'importo del contributo concesso, oltretutto a specifiche particolari situazioni;

**Ritenuto pertanto** di dover emanare disposizioni che responsabilizzando i direttori dei lavori e le imprese esecutrici, consentano completare i lavori entro termini certi, da definirsi a cura dei Comuni interessati;

**Ritenuto infine**, di dover stabilire nuovamente il termine di ultimazione dei lavori per le U.M.I. all'interno dei programmi integrati di recupero finanziate con i fondi strutturali di cui al DOCUP 1994-1999, Misura 3.5, per la impossibilità per le imprese di ultimare i predetti lavori entro il termine del 31 novembre 2001 stabilito con D.G.R. 438/2000, a causa dei ritardi, obiettivamente giustificabili, accumulati nel rilascio delle concessioni contributive;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta Regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

*Deliberazione Giunta regionale 18 ottobre 2000, n. 1184.*

**Eventi sismici 1997. Finanziamento priorità d1). Ulteriori determinazioni in ordine alle modalità e procedure stabilite con D.G.R. n. 5180/98 e successive.**

(B.U.R. n. 58 del 08.11.2000)

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

**Preso atto** della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di provvedere conseguente:
  - a) a stabilire, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 dell'allegato 1) alla deliberazione n. 5180/98, così come modificato dalla D.G.R. n. 244/2000, che qualora, alla data di pubblicazione del presente atto, risultino scaduti i termini previsti dall'art. 7 ter della deliberazione n. 5180/98 per l'inizio dei lavori su edifici collocati in fasce prioritarie diverse da quelle individuate, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della D.G.R. n. 5180/98, come priorità a) e b) ovvero d) nel solo caso in cui siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali ed evacuate dai nuclei familiari che hanno trovato alloggio in moduli prefabbricati o in autonoma sistemazione, il Comune, nei quindici giorni successivi, diffida i soggetti interessati a dare inizio ai lavori entro un termine comunque non superiore a trenta giorni decorrente dalla data di notifica della diffida. L'inosservanza del predetto termine comporta l'emanazione del provvedimento di revoca del contributo;
  - b) ad assumere le seguenti determinazioni in ordine alla espressa rinuncia ai benefici precedenti prevista dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/98:
    - b.1) il termine stabilito dall'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 45/99 per la presentazione dell'espressa rinuncia da parte dei soggetti interessati è prorogato a tutto il 30 novembre 2000. In ogni caso il rilascio da parte dei Comuni delle concessioni contributive di cui all'art. 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 prima del suddetto termine è subordinato alla presentazione da parte degli aventi diritto della citata rinuncia;
    - b.2) i Comuni provvedono entro i successivi trenta giorni a trasmettere alla Regione Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati gli elenchi definitivi degli aventi diritto che hanno rinunciato ai contributi concernenti gli eventi sismici precedenti alla crisi sismica del 1997, nonché l'aggiornamento dei piani finanziari residui presentati ai sensi di quanto disposto al punto 2), lettera c1), della D.G.R. n. 481 del 12 aprile 2000;

- b.3) la mancata presentazione dell'espressa rinuncia nei termini stabiliti alla precedente lettera b.1) comporta l'inammissibilità alle provvidenze di cui alla L.R. n. 30/98;
- c) a stabilire altresì quanto segue in ordine alle istanze presentate dai soggetti interessati ai sensi della D.G.R. n. 174/2000;
- c.1) le istanze presentate presso i Comuni entro il termine di adozione del presente atto devono considerarsi ammissibili e quindi procedibili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dalla D.G.R. n. 174/2000;
- c.2) i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. della presente deliberazione, le istanze regolarmente prodotte dai proprietari interessati entro il termine di cui alla precedente lettera c.1), con allegare le attestazioni rilasciate dal tecnico comunale ai sensi dell'art. 1, comma 2, delle direttive approvate con la citata D.G.R. n. 174/2000, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza di almeno una delle condizioni così come elencate nell'art. 1, comma 1, delle stesse direttive;
- c.3) gli esiti in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle suddette istanze saranno comunicati, con determinazione del dirigente del 2° ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati, ai Comuni interessati al fine di consentire loro l'attivazione delle successive fasi procedurali previste dall'art. 2 delle direttive medesime;
- d) a finanziare, per le motivazioni riportate nell'allegato documento istruttorio, la priorità d1) di cui all'art. 7, comma 3, della D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni, comprendente gli edifici nei quali sono presenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla L.R. n. 32/98, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili, dando atto che alle relative necessità verrà fatto fronte con le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 15 della legge n. 61/98 e dall'art. 50 della legge n. 448/98 così come ripartite con il programma finanziario 1999/2001 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 746 del 30 novembre 1999 e facendo obbligo ai Comuni di provvedere, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammissibili ai contributi ed alla trasmissione degli stessi alla Regione;
- e) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazione alle procedure di cui all'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazione ed integrazioni:
- al comma 7 dell'art. 6:
    - dopo le parole "contributo massimo concedibile" sono aggiunte le parole "per ogni edificio";
    - dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:  
"Per le varianti non riconducibili ai casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) resta fermo il limite del contributo massimo concesso per ogni edificio";
  - il comma 1 dell'art. 10 è così sostituito:  
"1. I contributi sono erogati dal Comune, nei tempi e nei modi di seguito specificati:
    - a) 20 per cento alla comunicazione di inizio lavori;
    - b) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
    - c) 30 per cento alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 70 per cento dell'importo complessivo dei lavori ammissibili a contributo;
    - d) saldo alla ultimazione dei lavori";

3. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del Regolamento interno della Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 721 del 19 maggio 1999;
4. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Eventi sismici 1997. Finanziamento priorità d1). Ulteriori determinazioni in ordine alle modalità e procedure stabilite con D.G.R. n. 5180/98 e successive.

**Premesso:**

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 244 dell'1 marzo 2000 sono state dettate, a modifica ed integrazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 5180/98, ulteriori disposizioni in ordine ai termini di attuazione degli interventi nonché alle modalità e procedure per il conferimento ai Comuni, da parte dei soggetti interessati, del mandato irrevocabile per la realizzazione degli interventi stessi;
- che con successiva deliberazione n. 861 del 26 luglio 2000 è stato stabilito, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98, così come modificato dalla D.G.R. n. 244/2000, che, qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro i termini di cui all'art. 7 ter dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98 o non sia stato conferito mandato ai sensi dell'art. 7 quater dello stesso allegato 1), i Comuni, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni trenta, esercitano i poteri sostitutivi al fine di consentire l'esecuzione degli interventi su edifici inseriti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98, nelle priorità a) e b), nonché nella priorità d) qualora nell'edificio siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale ed evacuate dai nuclei familiari che hanno trovato alloggio in moduli prefabbricati o in autonoma sistemazione;

**Considerato:**

- che il mancato inizio dei lavori, nei termini stabiliti dall'art. 7 ter dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98, per gli interventi collocati in fascia prioritaria diverso da quelle enunciate in precedenza comporta la revoca del contributo concesso;

**Rilevato:**

- che in molti casi il mancato inizio dei lavori non è direttamente imputabile ad inadempienze dei soggetti beneficiari quanto a situazioni oggettive legate tra l'altro alla difficoltà di reperire imprese disposte a dare corso ai lavori nei termini stabiliti;
- che pertanto, si rende opportuno, allo scopo di garantire uniformità nelle procedure ed evitare situazioni di possibile discriminazione tra i diversi soggetti beneficiari delle provvidenze, subordinare l'emissione dei provvedimenti di revoca dei contributi concessi ad una preventiva diffida ad adempiere entro un congruo termine;

**Visto** l'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 45 del 26 febbraio 1999 che stabiliva, a pena di inammissibilità ai contributi previsti dalla L.R. n. 30/98, alla data del 20 marzo 1999 il termine ultimo per la presentazione da parte dei proprietari aventi diritto dell'espressa rinuncia richiesta dall'art. 11, comma 1, della citata L.R. n. 30/98 qualora gli stessi fossero già inseriti nelle fasce prioritarie relative ai contributi concernenti gli eventi sismici precedenti;

**Preso atto:**

- che da parte di alcuni Comuni è stata evidenziata l'esistenza di difficoltà oggettive, derivanti, oltre che dalla insufficienza e inesattezza delle informazioni fornite dai soggetti interessati con la do

manda prodotta ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, dalla presenza di variazioni nella proprietà, consistenza e individuazione degli immobili intervenute tra un evento sismico e l'altro, che in molti casi hanno impedito ai proprietari aventi diritto di adempiere a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/98 e agli stessi Comuni di procedere ad una puntuale individuazione dei soggetti interessati, necessaria per dare corso ai successivi adempimenti di competenza dei Comuni medesimi;

**Ravvisata** la necessità di dettare ulteriori disposizioni che consentano, attraverso una compiuta applicazione delle norme di cui all'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/98, una corretta attivazione delle procedure previste dalle disposizioni normative riferite ai diversi eventi sismici;

**Richiamata** inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 24 febbraio 2000 con cui sono state approvate le direttive in ordine all'ammissibilità della riapertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi dell'art. 4 della legge n. 61/98, limitatamente ad alcune situazioni oggettive degne di particolare interesse, riferite a:

- a) edifici oggetto di ordinanze sindacali di sgombero parziale o totale emesse prima del 10 novembre 1998, in seguito a sopralluoghi effettuati da tecnici comunali, regionali o dai vigili del fuoco;
- b) edifici i cui proprietari nel periodo intercorso dall'evento sismico al 10 novembre 1998 si trovavano nelle seguenti condizioni:
  - b1) emigrati all'estero;
  - b2) soggetti inabili al 100%, ovvero soggetti ricoverati in strutture ospedaliere o socio-sanitarie per motivi di salute per un periodo di almeno 20 giorni antecedenti al 10 novembre 1998;
  - b3) deceduti prima del 10 novembre 1998;
- c) edifici di proprietà pubblico-privata ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 61/1998;
- d) edifici adibiti alla data del sisma ad attività produttive e alienati in conseguenza di procedure concorsuali o esecuzione forzata;

**Atteso:**

- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, delle citate direttive, i Comuni dovevano segnalare alla Regione, Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati, entro il termine del 07 aprile 2000, le specifiche situazioni di soggetti privati che non hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98, riconducibili ai casi così come definiti nello stesso art. 1;

**Dato atto:**

- che successivamente alla scadenza del predetto termine sono state presentate presso i Comuni numerose istanze riferite alle situazioni così come disciplinate dalla D.G.R. n. 174/2000;

**Considerato:**

- che per la rilevanza delle suddette situazioni appare inopportuno operare delle discriminazioni tra i diversi soggetti interessati in relazione al termine del 07 aprile 2000 stabilito con la sopra citata deliberazione;
- che, tuttavia, si rende necessario anche in relazione al periodo di tempo ormai trascorso dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della D.G.R. n. 174/2000, definire un termine ai fini dell'ammissibilità delle istanze stesse.

**Ritenuto pertanto:**

- che tale termine può essere individuato nella data di adozione del presente atto;
- di dover fare obbligo ai Comuni di trasmettere alla Regione Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, le istanze regolarmente prodotte dai proprietari interessati, con allegate le attestazioni rilasciate dal tecnico comunale di cui all'art. 1, comma 2, delle direttive approvate con D.G.R. n. 174/2000;

- di dover disporre che le risultanze in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle suddette istanze saranno assunte con determinazione del dirigente del 2° Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati e comunicate ai Comuni interessati al fine di consentire loro l'attivazione delle successive fasi procedurali previste dall'art. 2 delle direttive;

**Rilevato inoltre**, allo scopo di garantire la piena ripresa delle attività produttive danneggiate a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi, l'opportunità di procedere al finanziamento della fascia prioritaria d1), di cui all'art. 7, comma 3, della D.G.R. n. 5180/98 e successive modifiche ed integrazioni, comprendente gli edifici nei quali sono presenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla L.R. n. 32/98, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;

**Dato atto:**

- che al relativo fabbisogno finanziario, stimato in 110 miliardi circa, può farsi fronte con le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 15 della legge n. 61/98 e dall'art. 50 della legge n. 448/98;

**Ritenuto infine:**

- di dover formulare alcune precisazioni in ordine alla disciplina delle varianti per opere in corso risultante dall'art. 6, comma 7 dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98 così come modificato dalla D.G.R. n. 597/2000 in relazione ai nuovi parametri tecnici ed economici approvati con D.G.R. n. 547/2000;
- di dover rimodulare le modalità e i tempi di erogazione dei contributi così come definiti dall'art. 10 dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98 allo scopo sia di uniformare le modalità di erogazione degli stessi svincolandoli così dall'entità degli importi concessi, sia di garantire ai proprietari interessati, attraverso una diversa disciplina del flusso finanziario, una maggiore disponibilità di cassa durante l'esecuzione dei lavori che consenta di ridurre, per quanto possibile, il ricorso al credito;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

*Deliberazione Giunta regionale 7 giugno 2000, n. 597.*

**Eventi sismici 1997. D.G.R. 5180/98 e successive modificazioni. Ammissibilità varianti**

(B.U.R. n. 35 del 28.06.2000)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

**Preso atto** della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di provvedere conseguentemente:
  - a) a prendere atto dell'accordo trasmesso con nota datata 31 maggio 2000 dai presidenti dei Comitati tecnico-scientifici delle Regioni Marche ed Umbria circa l'ammissibilità delle varianti in relazione ai nuovi parametri tecnici ed economici approvati con D.G.R. n. 547/2000;
  - b) a stabilire che le varianti ai progetti sono ammesse, nei limiti del contributo massimo concedibile, nei seguenti casi:
    - b1) applicazione delle maggiorazioni di cui al punto D6 della Tabella 8;
    - b2) utilizzazione del maggiore contributo derivante dall'applicazione delle maggiorazioni alle finiture interne di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge n. 61/1998;
    - b3) realizzazione di interventi migliorativi, sotto l'aspetto strutturale, non previsti e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, nel rispetto delle direttive tecniche e nei limiti ivi indicati;
  - c) ad apportare pertanto all'art. 6, comma 7, dell'Allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98 la seguente modifica:
    - le parole: "concesso per ogni edificio" sono sostituite con le parole: "massimo concedibile, determinate da:
      - d) applicazione della maggiorazioni di cui al punto D6 della Tabella 8;
      - e) utilizzazione del maggiore contributo derivante dall'applicazione delle maggiorazioni alla finiture interne di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge n. 61/1998;
      - f) realizzazione di interventi migliorativi, sotto l'aspetto strutturale, non previsti e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, nel rispetto delle direttive tecniche e nei limiti ivi indicati";
3. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del regolamento interno della Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 721 del 19 maggio 1999;

4. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Eventi sismici 1997 - D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni - Ammissibilità varianti.

**Premesso:**

- che in data 12 aprile 2000 è stato sottoscritto tra il Ministero dei lavori pubblici, il Dipartimento della protezione civile e le Regioni Marche ed Umbria il documento di modifica dell'intesa di cui all'art. 2, comma 6 ed all'art. 4, comma 3, della legge 30 marzo 1998, n. 61, contenente la ridefinizione dei parametri tecnici ed economici relativi alla determinazione del costo degli interventi di cui agli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge;

**Rilevato:**

- che in conseguenza della citata modifica risultano variati:
  - i parametri tecnici ed economici;
  - i coefficienti moltiplicatori per tipologia di edifici;
  - le maggiorazioni;riportati rispettivamente nella Tabella 7.1.A - 7.1.B - 7.2 e 8 dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Richiamata:**

- la deliberazione n. 547 del 24 maggio 2000 con cui la Giunta regionale ha preso atto del predetto documento di modifica dell'intesa;

**Atteso:**

- che con la citata deliberazione sono state altresì stabilite le modalità e procedure per l'aggiornamento delle maggiorazioni e dei coefficienti moltiplicatori applicati ai progetti già presentati nonché dei relativi costi convenzionali, al solo scopo di recepire le modifiche ed integrazioni, apportate alle Tabelle 7.1.A - 7.1.B - 7.2 e 8 di cui all'Allegato B) alla D.G.R. 5180/98;

**Ravvisata** la necessità di definire, in relazione ai nuovi parametri tecnico-economici approvati con D.G.R. n. 547/2000, una diversa disciplina delle varianti in corso d'opera che tenga conto dei nuovi limiti stabiliti in ordine al contributo massimo concedibile;

**Visto** l'accordo trasmesso con nota datata 31 maggio 2000 dai Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici delle Regioni Marche ed Umbria su mandato dei rispettivi Comitati circa l'ammissibilità, nei limiti del contributo massimo concedibile, delle varianti determinate da:

- a) applicazione delle maggiorazioni di cui al punto D6 della Tabella 8;
- b) utilizzazione del maggiore contributo derivante dall'applicazione delle maggiorazioni alle finiture interne di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge n. 61/1998;
- c) realizzazione di interventi migliorativi, sotto l'aspetto strutturale, non previsti e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, nel rispetto delle direttive tecniche e nei limiti ivi indicati;

**Ritenuto pertanto:**

- di dover apportare al comma 7 dell'art. 6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 le modifiche conseguenti al recepimento del parere formulato in merito all'ammissibilità delle varianti dai Presidenti dei Comitati Tecnico-Scientifici delle Regioni Marche ed Umbria;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

*Deliberazione Giunta regionale 24 maggio 2000, n. 547.*

**Approvazione delle modifiche ai parametri tecnici ed economici ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi a contributo pubblico di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 61/98**

(B.U.R. supplemento ordinario n. 3 - n. 33 del 14.06.2000)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

**Preso atto** della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A maggioranza** di voti, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di provvedere conseguentemente:
  - a) a prendere atto del documento di modifica dell'intesa di cui all'art. 2, comma 6 ed all'art. 4, comma 3, della legge 30 marzo 1998, n. 61, sottoscritto in data 12 aprile 2000 tra il Ministero dei lavori pubblici, il Dipartimento della protezione civile e le Regioni Marche ed Umbria contenente la ridefinizione dei parametri tecnici ed economici relativi alla determinazione del costo degli interventi di cui agli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge, così come rettificato con nota del Dipartimento della protezione civile pervenuta in data 17 maggio 2000;
  - b) a sostituire le tabelle:
    - 7.1.A Costi base massimi ammissibili – L. 61/98 – art. 4, comma 1, 2 e 3;
    - 7.1.B Costi base massimi ammissibili – L. 61/98 – art. 4, comma 5;
    - 7.2 Coefficiente moltiplicatori per tipologie di edifici;
    - 8 Maggiorazioni;di cui all'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni con le tabelle 7.1.A – 7.1.B – 7.2 e 8 allegate al documento istruttorio;
  - c) a sostituire altresì le schede (parte prima, parte seconda e parte terza) di cui all'allegato 1) alla D.G.R. n. 194/99, le schede allegate alla D.G.R. n. 1296/99 nonché le schede 5a/1 e 5b/1 allegate alla D.G.R. n. 550/99 e le relative istruzioni con le "SCHEDE DI ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI E RELATIVE ISTRUZIONI" allegate al documento istruttorio;
  - d) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni all'art. 6 dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98:
    - al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:  
"Al costo convenzionale sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori di cui alla tabella 7 dell'allegato B) ad esclusione dei coefficienti B e E;"
    - al comma 5:
      - al terzo periodo, alle parole "spettante ai sensi dei commi" è aggiunto: "1";
      - l'ultimo periodo è così sostituito:

“Per gli interventi compresi nella lett. a) dell’art. 2, comma 1, detta minore somma non può inoltre eccedere i limiti massimi così come stabiliti dall’art. 6, comma 6 bis, dell’ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni;”;

- dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Ai costi convenzionali di cui al comma 5 sono applicati, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori e le maggiorazioni indicati rispettivamente nelle tabelle 7 e 8 dell’Allegato B) fatta eccezione per il costo convenzionale indicato nella stessa tabella 7 come L1, a cui si applicano i soli coefficienti moltiplicatori di cui alla medesima tabella 7 ad esclusione dei coefficienti B ed E;”

- e) a stabilire che le maggiorazioni e i coefficienti moltiplicatori applicati ai progetti già presentati possono essere aggiornati, qualora ne ricorrano le condizioni, al solo scopo di recepire le modifiche ed integrazioni apportate con il presente atto alle tabelle 7.2 e 8 di cui all’Allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - e) a disporre che le predette integrazioni debbono essere presentate ai Comuni competenti per territorio, a pena di improcedibilità, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
  - f) a disporre infine che alla scadenza del predetto termine i Comuni procedono d’ufficio, entro i successivi 60 giorni, alla applicazione dei soli nuovi costi convenzionali ed alla eventuale ri-determinazione del contributo spettante ai proprietari aventi diritto, dandone comunicazione ai soggetti interessati entro 10 giorni dall’assunzione del relativo provvedimento;
3. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione. ai sensi dell’art. 19, comma 7 del Regolamento interno della Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 721 del 19 maggio 1999;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

---

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto:** Approvazione delle modifiche ai parametri tecnici ed economici ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi a contributo pubblico di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 61/98.

**Premesso:**

- che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 6, della legge 30 marzo 1998, n. 61, i parametri tecnici ed economici relativi alla determinazione del costo degli interventi di cui agli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge debbono essere adottati dalle Regioni Marche ed Umbria, d’intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione civile;

**Richiamata:**

- l’intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998 tra il Ministero dei lavori pubblici, il Dipartimento della protezione civile e le Regioni Marche ed Umbria contenente i parametri tecnici ed economici adottati dalle Regioni sulla base delle proposte formulate dai rispettivi Comitati tecnico scientifici, successivamente modificata in esecuzione di quanto disposto dal Dipartimento della protezione civile con nota n. 09/34658/MA.01 del 14 dicembre 1998;

**Vista:**

- la deliberazione n. 5180 del 14 settembre 1998, con cui la Giunta regionale ha preso atto della suddetta intesa e ha definito, sulla base dei citati parametri tecnici ed economici, le modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 della legge n. 61/1998;
- la deliberazione n. 194 del 17 febbraio 1999, con cui la Giunta regionale ha recepito la modifica apportata all’intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998;

**Considerato:**

- che con l'avvio della ricostruzione "pesante" è stata più volte evidenziata da parte delle amministrazioni locali l'inadeguatezza dei costi parametrici, così come definiti nell'intesa del 9 settembre 1998, rispetto ai costi effettivi degli interventi di riparazione o ricostruzione risultanti dai progetti esecutivi degli interventi presentanti ed approvati dai Comuni;

**Atteso:**

- che i Comitati tecnico scientifici delle Regioni Marche ed Umbria, dopo una approfondita verifica svolta su un campione significativo dei progetti presentati, con proprie note n. 00/200 dell'8 marzo 2000 e n. 00/212 del 13 marzo 2000 hanno formulato le proprie valutazioni tecniche in ordine alle proposte di modifica ed integrazione della suddetta intesa;

**Preso atto:**

- della proposta trasmessa al Dipartimento della protezione civile dalle Regioni Marche ed Umbria con nota n. 9110 del 27 marzo 2000;

**Visto** il documento di modifica dell'intesa ex art. 2, comma 6 e art. 4, comma 3, della legge n. 61/98, sottoscritto in data 12 aprile 2000 e successivamente rettificato con nota del Dipartimento della protezione civile pervenuta in data 17 maggio 2000;

**Rilevato:**

- che in conseguenza dell'intesa sottoscritta in data 12 aprile 2000 risultano modificati:
  - i parametri tecnici ed economici;
  - i coefficienti moltiplicatori per tipologia di edifici;
  - le maggiorazioni;riportati rispettivamente nelle tabelle 7.1.A - 7.1.B - 7.2 e 8 dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che, pertanto si rende necessario procedere alle relative modifiche ed integrazioni delle "Schede di accompagnamento ai progetti e relative istruzioni" di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 194/99, delle schede allegate alla D.G.R. n. 1296/99, nonché delle schede 5a/1 e 5b/1 allegate alla D.G.R. n. 550/99 e delle relative istruzioni;

**Ravvisata** la necessità di consentire l'integrazione delle schede di accompagnamento ai progetti presentati in conformità ai nuovi parametri tecnici economici definiti nella modifica dell'intesa sottoscritta in data 12 aprile 2000;

**Ritenuto pertanto:**

- a) di dover apportare le modifiche ed integrazioni conseguenti a quanto stabilito nel documento di modifica dell'intesa:
  - alle procedure di cui all'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - alle tabelle 7.1.A - 7.1.B - 7.2 e 8 di cui all'allegato B) alla medesima deliberazione;
  - alle "schede di accompagnamento ai progetti e relative istruzioni" di cui all'allegato 1) alla D.G.R. n. 194/99 così come modificate ed integrate con D.G.R. n. 1296/99;
  - alle schede 5a/1 e 5b/1 allegate alla D.G.R. n. 550/99 e alle relative istruzioni;
- b) di dover definire una procedura che stabilisca le modalità e condizioni per la presentazione delle necessarie integrazioni alle schede di accompagnamento ai progetti presentati;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

*Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 244.*

**Eventi sismici del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi – Ulteriori modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 5180/98 – Disposizioni in ordine ai termini di attuazione degli interventi.**

(B.U.R. n. 18 del 29.03.2000)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

**Preso atto** della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di provvedere conseguentemente:
  - a) a stabilire che i Comuni debbono rilasciare le concessioni contributive, relative ai procedimenti attivati ai sensi degli artt. 4 e 5 della D.G.R. n. 5180/98 e non conclusi entro i termini di scadenza previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1592 del 3 novembre 1999 e n. 1887 del 13 dicembre 1999, entro il termine del 30 aprile 2000;
  - b) a disporre che il mancato rilascio delle concessioni contributive entro il termine di cui al punto 1), dovuto a inadempienze dei proprietari interessati o dei tecnici progettisti dagli stessi incaricati, comporta la decadenza dal contributo, fatta salva l'applicazione delle procedure previste dall'art. 12 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
  - c) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle procedure di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98:
    - al comma 2 dell'art. 7 è aggiunto il seguente periodo:  
"La concessione contributiva rilasciata dal Comune deve essere comunicata ai soggetti beneficiari entro e non oltre i successivi dieci giorni";
    - il comma 3 dell'art. 7 è così sostituito:  
"3. I contributi sono finalizzati innanzitutto al rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti alloggi precari messi a disposizione da soggetti pubblici o privati e dei nuclei familiari che usufruiscono del contributo per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2668/97 e sono concessi nel rispetto delle seguenti fasce di priorità:
      - a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;
      - b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;
      - c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle di

- sposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32 che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;
- d) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;
  - d1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. c);
  - e) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;
  - f) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, che per effetto degli eventi sismici, risultino parzialmente inagibili;
  - f1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. f);
  - f2) edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione ancorchè non abitate alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che l'avente diritto al beneficio dichiari di non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il proprietario è tenuto, a pena di revoca del beneficio, a trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori;
  - g) altri edifici comunque danneggiati dagli eventi sismici”;
- dopo il comma 3 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:
 

“3 bis. Per abitazione principale si intende anche l'unità immobiliare acquistata da un componente del nucleo familiare prima dell'inizio della crisi sismica quale unica proprietà a fini abitativi, qualora lo stesso nucleo familiare risulti sgomberato dall'alloggio occupato alla data di inizio della crisi sismica, per la riparazione del quale il proprietario abbia rinunciato ad avvalersi dei contributi di cui alla presente legge”;
  - il comma 6 dell'art. 7 è così sostituito:
 

“6. Nell'ambito delle fasce di priorità di cui alle lettere a), b), c), d), d1), e), f) ed f1) del comma 3 hanno precedenza gli interventi sugli edifici nei quali è più alto il rapporto percentuale fra le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali o alle attività indicate all'art. 5, comma 1, della legge n. 61, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, in esercizio al momento del sisma e dichiarate inagibili e l'insieme delle unità immobiliari dell'intero edificio”;
  - dopo l'art. 7 bis sono aggiunti i seguenti articoli:

#### **“Art. 7 ter**

##### *Termine inizio lavori*

1. I lavori devono avere inizio, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione contributiva ai soggetti beneficiari. Nei successivi cinque giorni il direttore di lavori ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione. In alternativa i soggetti beneficiari possono depositare, entro lo stesso termine, presso il Comune competente per territorio, copia del contratto di appalto stipulato con l'impresa assuntrice dei lavori con indicato il termine contrattuale stabilito per l'inizio degli stessi.
2. Qualora i lavori non vengano iniziati entro il termine di cui al precedente comma 1 o non sia stata depositata presso il Comune copia del contratto di appalto, il Comune, entro i successivi dieci giorni, può convocare il delegato di cui all'art. 3, comma 2 della D.G.R. n. 5180/98 e le associazioni imprenditoriali del settore edile al fine di agevolare il reperimento di imprese disponibili ad eseguire i lavori nel rispetto dei termini stabiliti e a sottoscrivere, entro i successivi quindici giorni, il contratto per l'affidamento dei lavori stessi. Copia del contratto deve essere depositata presso il Comune, a cura del committente.

## **Art. 7 quater**

### *Intervento comunale*

1. Decorsi inutilmente i termini stabiliti dall'art. 7 ter, commi 1 e 2, gli aventi diritto, proprietari di edifici ricomprendenti abitazioni principali oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, entro i successivi quindici giorni, possono dare mandato irrevocabile al Comune per la realizzazione degli interventi.
  2. Il Comune si sostituisce ai proprietari, ai sensi del comma 1, entro trenta giorni senza altra formalità e provvede alla esecuzione degli interventi, avvalendosi del contributo concesso e del progetto già presentato e disponendo, ove opportuno, l'accorpamento di più interventi, affidandone l'esecuzione a trattativa privata con ricerca di mercato, nel rispetto del termine stabilito per la fine dei lavori. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale n. 2997 del 24 febbraio 1999, non si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
  3. Restano a carico degli aventi diritto gli oneri eccedenti l'importo del contributo, che debbono essere liquidati al Comune entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempienza il Comune esercita l'azione di rivalsa per il recupero delle somme eccedenti l'entità del contributo concesso e utilizzato.
  4. il Comune, nell'esercizio dei poteri delegati ai sensi del comma 1, nomina il direttore dei lavori”;
- il titolo dell'art. 8 e i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

### *“Termine ultimazione lavori e revoca dei contributi*

1. I lavori devono essere ultimati entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di comunicazione della concessione del contributo:
    - a) dodici mesi per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo non superiore a 300 milioni;
    - b) diciotto mesi per gli interventi oggetto di concessioni contributive di importo superiore a 300 milioni.
  2. Qualora i lavori non vengano iniziati entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 ter o non sia stato conferito mandato al Comune ai sensi dell'art. 7 quater o gli stessi non vengano ultimati entro i termini stabiliti al comma 1 del presente articolo, il Comune procede alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle eventuali anticipazioni erogate maggiorate degli interessi legali”;
- dopo il comma 1 dell'art. 10 è aggiunto il seguente:
- “1 bis. L'erogazione della rata iniziale del contributo è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate di contributo, ivi compreso il saldo, sono liquidate, per le finalità di cui all'art. 14, comma 12, della legge 61, dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziale e assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e alla Cassa edile”;
- al comma 2 dell'art. 10:
- a) sono soppresse le parole “, anche per le finalità di cui all'art. 14, comma 12, della legge n. 61,” e dopo le parole “L'erogazione del saldo è” è aggiunta la parola “altresi”;
  - b) è soppressa la lettera f);
- d) a stabilire altresì:
- d1) che nel caso di concessioni contributive già rilasciate, la comunicazione delle stesse ai soggetti beneficiari deve avvenire entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
  - d2) che nel caso di concessioni contributive già comunicate alla data di pubblicazione del presente atto, il termine di inizio lavori di cui all'art. 7 ter della deliberazione n.

5180/98, così come integrata da ultimo dal presente atto, decorrono dalla pubblicazione del presente atto;

- 3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente alle premesse del documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 19, comma 7, del regolamento interno della Giunta regionale, approvato con D.G.R. n. 721 del 19 maggio 1999;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Eventi sismici del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi – Ulteriori modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 5180/98 – Disposizioni in ordine ai termini di attuazione degli interventi.

**Visto** il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, recante ulteriori interventi in favore delle Regione Marche e Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

**Visto** il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 13 luglio 1999, n. 226, recante ulteriori modifiche alle disposizioni di cui alla legge n. 61/98;

**Vista** la L.R. 12 agosto 1998, n. 30, con la quale sono state dettate le norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio e del 26 settembre 1997 e successive;

**Vista** la L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con la quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alle norme di cui alla citata L.R. n. 30/98;

**Vista** la D.G.R. 14 settembre 1998, n. 5180 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale sono state approvate le modalità e procedure per la concessione a favore degli aventi diritto dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98;

**Vista** la D.G.R. n. 1592 del 3 novembre 1999 con la quale sono stati prorogati al 30 novembre 1999 i termini per il rilascio delle concessioni contributive di cui all'art. 7, comma 2, della D.G.R. n. 5180/98, stabiliti rispettivamente alla data del 30 settembre 1999 e del 30 ottobre 1999 dal punto 2, lettere a1) e a2) della deliberazione della Giunta regionale n. 997 del 14 luglio 1999;

**Vista** la D.G.R. n. 1887 del 13 dicembre 1999 con la quale i Comuni sono stati autorizzati a rilasciare entro il termine del 28 dicembre 1999 le concessioni contributive relative agli interventi da finanziare con i fondi previsti dalla misura 3.5 di cui al DOCUP 1994/1999;

**Visto** il comma 8 dell'art. 7 della D.G.R. n. 5180/98 con il quale è stato stabilito che per gli interventi finanziati con il DOCUP Ob. 5b valgono le disposizioni contenute nella decisione della commissione c(98)2335 del 4 agosto 1998;

**Vista** l'ammissibilità degli interventi al finanziamento previsto dai fondi strutturali FEOAG e FERSR di cui al DOCUP 1994-1999 – misure 3.5 e 5.7;

**Viste** le determinazioni dirigenziali nn. 11114 e 11115 del 31 dicembre 1999 con le quali sono stati assunti al bilancio regionale, esercizio finanziario 1999, impegni per complessive lire 129.532.422.108, a favore dei Comuni che hanno effettuato, entro i termini stabiliti dal DOCUP 1994-1999, impegni giuridicamente vincolanti a valere sulle risorse di cui alla misura 3.5 e 5.7 dello stesso DOCUP per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati di cui all'art. 4 della legge n. 61/98;

**Visto** l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 2947 del 24 febbraio 1999;

**Preso atto:**

- che un numero significativo dei procedimenti concessori attivati dai Comuni non risultano ancora definiti;

- che molti dei suddetti procedimenti concessori si riferiscono ad edifici in cui sono ricomprese residenze principali oggetto di ordinanza sindacale di sgombero;

**Atteso:**

- che gli interventi per la realizzazione di alloggi prefabbricati da destinare a residenza temporanea per le famiglie ospitate in moduli abitativi mobili interessano prevalentemente le abitazioni principali ricomprese nell'ambito dei programmi integrati di recupero in considerazione dei maggiori tempi previsti per l'attuazione dei programmi stessi;
- che, pertanto, si rende necessario emanare specifiche disposizioni procedurali finalizzate a garantire un'accelerazione al processo di ricostruzione degli edifici collocati al di fuori dei programmi integrati di recupero;

**Preso atto** inoltre che a fronte delle concessioni contributive rilasciate dai Comuni ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 5180/98, risultano attivati un esiguo numero di cantieri con un conseguente rallentamento dell'opera di ricostruzione;

**Rilevato** che fra le varie cause che hanno impedito e tuttora impediscono l'attivazione dei cantieri va annoverata, oltre alla difficoltà di reperire imprese ed alle recenti avversità atmosferiche anche la mancata previsione, nelle procedure approvate con D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni e integrazioni, del termine di inizio dei lavori, che può indurre i privati e le imprese a rinviare nel tempo l'inizio degli stessi con il conseguente rischio di non poter poi rispettare il termine finale;

**Considerato:**

- che per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai fondi strutturali FEOAG e FERSR del DOCUP 1994-1999 – misure 3.5 e 5.7 il termine per la rendicontazione delle somme utilizzate viene a scadere improrogabilmente alla data del 31 dicembre 2001, pena la decadenza dei contributi messi a disposizione della Unione Europea;

**Ritenuto pertanto:**

- di dover emanare ulteriori disposizioni che consentano ai Comuni di procedere al rilascio delle concessioni contributive per i procedimenti concessori attivati ai sensi degli artt. 4 e 5 della D.G.R. n. 5180/98 e non conclusi entro i termini stabiliti con le citate deliberazioni n. 997/99 e n. 1187/99;
- di dover stabilire termini di inizio e fine lavori che consentano una rapida attuazione degli interventi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98 nonché il rispetto del termine del 31 dicembre 2001 previsto per l'utilizzo dei fondi comunitari;

**Ritenuto inoltre** di dover apportare alle procedure di cui all'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 le modifiche ed integrazioni conseguenti a quanto disposto con L.R. n. 1/2000;

**Ravvisata infine** la necessità di definire una procedura che permetta, attraverso un'adeguata assistenza al soggetto beneficiario, di superare le difficoltà connesse al reperimento delle imprese cui affidare i lavori;

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

*Deliberazione Giunta regionale 8 settembre 1999, n. 1296.*

**Delocalizzazione degli edifici danneggiati dalle crisi sismiche del 1997 a seguito di indagini di microzonazione sismica e di dissesti idrogeologici.**

(B.U.R. n. 18 del 29.03.2000)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

**Preso atto** della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di provvedere conseguentemente:
  - a) a stabilire:
    - a1) che le disposizioni contenute nella deliberazione n. 971 del 14 luglio 1999, in ordine alle demolizioni necessarie per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 61/98 si applicano anche agli edifici che non possono essere ricostruiti o mantenuti in sito a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica o per cause impeditive dipendenti dai dissesti idrogeologici del terreno accertati dai competenti uffici della Regione;
    - a2) che le situazioni di dissesto idrogeologico debbono essere riferite alle seguenti condizioni di rischio:
      - rischio di frana (frane attive o quiescenti qualora non già sottoposte ad interventi di consolidamento);
      - rischio di liquefazione dei terreni;
    - a3) che la presenza delle suddette condizioni di rischio interessanti l'area di sedime del fabbricato danneggiato, ad eccezione di quelle accertate con le indagini di microzonazione sismica nelle zone di pericolosità E<sub>1</sub> ed E<sub>2</sub> di cui alla D.G.R. n. 4363 del 31 luglio 1998 e n. 561 del 21 aprile 1999, deve essere documentata attraverso opportune indagini i cui esiti sono trasmessi, a cura del soggetto delegato di cui al comma 2 dell'art. 3 della deliberazione n. 5180/98, ai competenti uffici della Regione, i quali, previa verifica degli stessi, possono autorizzare la delocalizzazione dell'edificio interessato;
    - a4) che, nel caso in cui si renda necessario procedere alla delocalizzazione dell'edificio, lo stesso può essere ricostruito in altre aree edificabili dello stesso comune nella disponibilità del proprietario o individuate, prioritariamente, nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167/62, o avvalendosi dell'art. 51 della legge n. 865/71 e successive modificazioni. I Comuni acquisiscono le aree per la ricostruzione degli edifici in questione e le assegnano agli aventi diritto previa cessione gratuita dell'area di sedime dell'edificio demolito, che viene acquisita al patrimonio indisponibile del Comune;

- b) a stabilire inoltre che le indagini da effettuare per accertare le condizioni di rischio di cui al precedente punto a2) sono le seguenti:
- b1) *rischio di frana (frane attive o quiescenti)*
- b1.1) rilievo geomorfologico di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2.000, del fenomeno franoso. In caso di frane su roccia, rilievi di dettaglio, non inferiori alla scala 1:2.000, sulla natura litologica e sull'assetto geostrutturale dell'ammasso litoide;
- b1.2) definizione della frana attraverso indagini dirette e indirette che comprendono al minimo un sondaggio con prelievo di campioni indisturbati, e comunque in numero sufficiente ad accertare la profondità della superficie di scorrimento, il volume della massa coinvolta ed in generale la geometria della frana. Le indagini dovranno prevedere prove di laboratorio per la definizione dei parametri geotecnici di picco e residui, comprendenti al minimo il valore dell'angolo di attrito residuo e delle proprietà indice, da eseguire presso laboratori specializzati. Le analisi geotecniche dovranno essere certificate dal responsabile del laboratorio stesso;
- b1.3) esecuzione di analisi di stabilità con i parametri di cui sopra e su profili opportunamente orientati, da effettuarsi in fase sismica e considerando l'eventuale presenza di falde acquifere, con e senza sovraccarichi;
- b1.4) proposta di soluzioni progettuali per il consolidamento con relativa valutazione economica.
- b2) *Rischio di liquefazione*
- b2.1) esecuzione di penetrometrie S.P.T. o ad esse correlabili nell'area di sedime dell'edificio, certificate con diagrammi rappresentativi dell'andamento del n° di colpi con la profondità;
- b2.2) esecuzione analisi granulometriche presso laboratori specializzati e certificate dal responsabile del laboratorio stesso;
- b2.3) determinazione del livello piezometrico e delle sue possibili escursioni;
- c) a stabilire che il contributo per la demolizione dell'edificio è concesso a favore dei proprietari aventi diritto secondo le modalità e procedure stabilite al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta regionale n. 971/99, dando atto che il prezzo di riferimento è quello sotto-riportato:  
Demolizioni totali di fabbricati (MC)V.P.P. L. 16.000;
- d) ad approvare l'allegata scheda 5d per il calcolo del contributo per le demolizioni e le relative istruzioni unitamente a quelle concernenti le integrazioni per la compilazione della scheda 5a) livello di costo L<sub>5</sub>, riportate nell'allegato "istruzioni per la compilazione della scheda 5d) per le demolizioni necessarie. Integrazioni istruzioni per la compilazione della scheda 5a) livello di costo L<sub>5</sub>";
- e) a sostituire le sottoelencate schede ed istruzioni approvate con D.G.R. n. 194/99, con le schede e le istruzioni di pari oggetto.
- scheda 5a – Tabella per il calcolo del contributo livello di costo L<sub>5</sub>;
  - scheda 5c/2 – Calcolo contributo su finiture ed impianti interni per singola unità immobiliare;
  - istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  - istruzioni per la compilazione della scheda 5c/1;
- f) ad apportare le seguenti rettifiche alle istruzioni approvate con D.G.R. n. 194/99:
- f1) nelle istruzioni per la compilazione delle schede 5 – 5a – 5b e 5c (pacchetto schede relativo ai livelli di costo L<sub>2</sub> – L<sub>3</sub> – L<sub>4</sub>), nella descrizione riferita alla compilazione della colonna 26 della scheda 5b, i valori "70%" e "0,70%" sono sostituiti rispettivamente con i valori "50%" e "0,50%";
- f2) nelle istruzioni per la compilazione delle schede 5 – 5a – 5b – 5c (pacchetto schede relativo al livello di costo L<sub>5</sub>), nella descrizione riferita alla compilazione della colonna 26

della scheda 5b, i valori “70%” e “0,70% sono sostituiti rispettivamente con i valori “50%” e “0,50%”;

g) ad apportare inoltre le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 5180/98:

- il comma 5 dell’art. 7 è sostituito con il seguente:

“5. I requisiti posti a fondamento delle priorità devono sussistere alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997”.

- all’art. 10, comma 2, lettera c), dopo le parole “a mezzo fatture” è aggiunta la parola “quietanzate” e dopo le parole “da prodursi in copia” è aggiunta la parola “conforme”;

3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente alle premesse del documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 19, comma 7, del regolamento interno della Giunta regionale, approvato con D.G.R. n. 721 del 19 maggio 1999;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Delocalizzazione degli edifici danneggiati dalle crisi sismiche del 1997 a seguito di indagini di microzonazione sismica e dissesti idrogeologici.

**Premesso:**

- che il comma 7 bis dell’art. 4 della legge n. 61/98 prevede che i Comuni provvedano a fare eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di ricostruzione di cui al comma 1 dello stesso art. 4, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze ministeriali e delle disponibilità di cui all’art. 15 della stessa legge;

- che per facilitare i predetti lavori di ricostruzione e la cantieribilità degli stessi, tali demolizioni possono essere eseguite direttamente dai privati destinatari dei contributi previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;

- che con deliberazione n. 971 del 14 luglio 1999 la Giunta regionale ha disciplinato le modalità e procedure per il finanziamento delle demolizioni riguardanti gli edifici che, a seguito della verifica della presenza del livello di danno individuato come “crollo” nella tabella 1) allegata alla deliberazione n. 5180/98, debbono essere demoliti e ricostruiti, o riparati con adeguamento antisismico, rinviando a successivo atto quelle relative agli edifici che non possono essere ricostruiti in sito a seguito delle risultanze delle indagini di microzonazione sismica per cause impeditive dipendenti da dissesti idrogeologici del terreno;

**Visto:**

- il comma 1 dell’art. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 2947 del 24 febbraio 1999, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione in altre aree edificabili dello stesso Comune di edifici che non possono essere ricostruiti in sito a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica o per cause impeditive dipendenti dalle condizioni di stabilità del versante;

**Ravvisata pertanto** la necessità di regolamentare le delocalizzazioni e le conseguenti demolizioni degli edifici di cui trattasi;

**Ritenuto:**

- di dover ribadire che le delocalizzazioni e le demolizioni in argomento riguardano esclusivamente gli edifici per i quali è stata accertata la presenza del livello di danno individuato come “crollo” nella tabella 1) allegata alla deliberazione n. 5180/98;

- di dover stabilire che la ricostruzione degli stessi in altro sito può essere consentita qualora sussistano le seguenti condizioni di rischio:

1) rischio di frana (frane attive o quiescenti qualora non già sottoposte ad interventi di consolidamento)

2) rischio di liquefazione dei terreni;

**Considerato:**

- che per ognuna delle citate condizioni, qualora gli edifici non ricadano su aree già oggetto di microzonazione sismica ubicate nelle zone di pericolosità E<sub>1</sub> ed E<sub>2</sub>, di cui alla D.G.R. n. 4363/98 e n. 561/99, si rende necessaria l'esecuzione di specifiche indagini i cui esiti dovranno essere trasmessi alla Regione per la loro verifica e per i conseguenti necessari provvedimenti;

**Rilevato:**

- che al costo delle predette demolizioni può farsi fronte attraverso un specifico contributo concesso dal Comune secondo le modalità e procedure stabilite al punto 2, lettera c) della citata deliberazione n. 971/99;
- che qualora la ricostruzione non possa essere effettuata su area di proprietà dell'avente diritto, il Comune provvede ad assegnare allo stesso l'area necessaria per la ricostruzione dell'edificio secondo le modalità e procedure previste dal citato art. 2, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 2947/99;

**Atteso:**

- che a seguito delle determinazioni assunte con deliberazione n. 97/99 e con il presente atto si rende necessario:
  - approvare la scheda 5d per il calcolo del contributo sulle demolizioni e le relative istruzioni;
  - sostituire la scheda 5a relativa al calcolo del contributo per edifici con livello di costo L<sub>5</sub>, di cui all'allegato 1, parte seconda, alla D.G.R. n. 194/99;

**Preso atto:**

- che al fine di precisare meglio alcuni aspetti inerenti al calcolo del contributo, previsto per le finiture e gli impianti interni approvate con deliberazione n. 194/99, si rende altresì necessario procedere alla rettifica delle sottoelencate schede e istruzioni, che per comodità degli utenti si propone di sostituire:
  - scheda 5c/2;
  - istruzioni per la compilazione del fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui allo stesso allegato 1, parte seconda;
  - istruzioni per la compilazione delle schede 5 – 5a – 5b – 5c (pacchetto schede relativo ai livelli di costo L<sub>2</sub> – L<sub>3</sub> – L<sub>4</sub>) e (pacchetto schede relativo al livello di costo L<sub>5</sub>) di cui allo stesso allegato 1, parte terza;
  - istruzioni per la compilazione della scheda 5c/1 – di cui al medesimo allegato 1, parte terza;

**Ravvisata infine** la necessità di procedere:

- alla modifica, sulla base dell'intesa raggiunta con la Regione Marche, dell'art. 7, comma 5, della D.G.R. n. 5180/98, allo scopo di individuare una data cui fare riferimento per la verifica della sussistenza dei requisiti posti a fondamento delle priorità;
- alla integrazione dell'art. 10, comma 2, della predetta deliberazione relativamente alla documentazione da produrre a cura del direttore dei lavori per l'erogazione del saldo del contributo;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

*Deliberazione Giunta regionale 21 aprile 1999, n. 550.*

**Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Programmi integrati di recupero. Finanziamento opere per infrastrutture a rete. Approvazione direttive attuative, procedure per la realizzazione delle infrastrutture e per la concessione di contributi per le U.M.I..**

(B.U.R. supplemento ordinario n. 3 - n. 29 del 19.05.1999)

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, proposto dall'Area Ambiente ed Infrastrutture - Centro operativo regionale;

**Visto** il D.L. 30.01.1998, n. 6, così come convertito e modificato con legge 30 marzo 1998, n. 61;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 1998, n. 2337;

**Visto** il regolamento regionale 20 maggio 1998, n. 15;

**Vista** la deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 1998, n. 575;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 5 agosto 1998, n. 4717;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 5 agosto 1998, n. 4718;

**Vista** la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 1998, n. 5920;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 1998, n. 6312;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 1998, n. 6383;

**Vista** l'ordinanza del Ministero dell'Interno 24 febbraio 1999, n. 2947;

**Viste** le deliberazioni della Giunta regionale con cui sono stati approvati i programmi integrati di recupero dei comuni interessati a tutto il 19 aprile 1999;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Interno di questa Giunta:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile della competente struttura organizzativa;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal coordinatore dell'Area ambiente ed infrastrutture;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

1. di approvare il documento istruttorio del Centro operativo regionale corredato dei pareri di cui all'art. 20 del Regolamento interno della Giunta, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di assegnare ai Comuni elencati nella tabella riepilogativa (Allegato "A"), che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto, gli importi a fianco di ciascuno indicati per il finanziamento delle opere ricomprese nei programmi integrati di recupero approvati al 19 aprile 1999, per un importo totale di lire 78.761.017.000, riguardanti le infrastrutture a rete quali linee elettriche, telefoniche, di distribuzione del gas, di fognatura, di pubblica illuminazione, di acquedotto, nonché le opere di pavimentazione in asfalto e di riparazione e consolidamento di muri di sostegno;
  - di stabilire che al finanziamento totale di lire 78.761.017.000 si farà fronte con le risorse di cui al DOCUP 1994-1999, ob. 5b, misure 3.5 e 4.3, nonché di quelle previste all'articolo n. 15 della legge n. 61/98, così come individuate con il piano finanziario approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 575 del 29 luglio 1998;
3. di approvare le "Direttive riguardanti la gestione dei programmi integrati di recupero, le procedure per la realizzazione delle infrastrutture in essi ricomprese e per la concessione ed erogazione di contributi per gli interventi sulle U.M.I." contenute nell'Allegato B al presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale;

4. di rettificare la deliberazione di Giunta regionale n. 5180 del 14 settembre 1998 nel seguente modo:
  - Il comma 1 bis dell'art. 6 è così sostituito:  
“1.bis Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge 61/98 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, al contributo determinato applicando le modalità di calcolo previste dai precedenti commi, è aggiunto, per la copertura dei predetti effettivi maggiori oneri, un ulteriore contributo che sommato al precedente non può superare l'importo derivante dall'applicazione alla superficie complessiva del livello di costo L2 della tabella 7.1.A dell'allegato B), senza le maggiorazioni di cui alla tabella 8 dello stesso allegato B). Il contributo così determinato può eccedere i limiti di sessanta e centoventi milioni stabiliti dai commi 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 così come modificati ed integrati dai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 136/98”.
  - Al comma 2 dell'art. 10 è aggiunta la seguente lettera:  
“f) documento unico di regolarità contributiva attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dovuti all'Inps, Inail e alla Cassa edile, ovvero certificati liberatori di cui al comma 12 dell'art. 14, legge n. 61/98”.
  - Al comma 3 dell'art. 13 la parola “prima” è sostituita con la parola “durante”.
5. di delegare il dirigente dell'Ufficio edilizia attrezzature per servizi ad emettere disposizioni di pagamento a favore dei Comuni per le infrastrutture a rete relative ai programmi di recupero di che trattasi;
6. di dare atto che ai sensi dell'art.17, commi 31 e 32 della L. 15 maggio 1997, n. 127 il presente provvedimento non è soggetto a controllo;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi.- Programmi integrati di recupero. Finanziamento opere per infrastrutture a rete. Approvazione direttive attuative, procedure per la realizzazione delle infrastrutture e per la concessione di contributi per le U.M.I.

**Premessa:**

La Giunta regionale dell'Umbria, con proprie deliberazioni, ha approvato alcuni programmi integrati di recupero presentati dai Comuni per le aree maggiormente colpite dal sisma. Detti programmi di recupero sono previsti all'art. 3 della L. n. 61 del 30 marzo 1998, dove fra l'altro, vengono individuate le opere ammissibili che possono essere ricomprese all'interno di questo strumento di coordinamento programmatico-finanziario.

La Regione dell'Umbria con proprio Regolamento n. 15 del 20 maggio 1998 ha individuato le caratteristiche delle aree soggette a perimetrazione e, di conseguenza, alla redazione dei programmi di recupero.

Con le delibere n. 4717 del 5 agosto 1998 e 5173 del 9 settembre 1998 la Giunta regionale ha approvato gli ambiti territoriali oggetto di programmi di recupero.

Con successiva delibera n. 4718 del 5 agosto 1998 ha fissato le norme tecniche per la redazione dei programmi di recupero e la definizione delle modalità di attuazione.

Il programma integrato di recupero, nel suo complesso, è articolato in fasi esecutive nel rispetto delle indicazioni contenute nella delibera n. 4718 sopra citata in cui, tra l'altro, vengono individuate le fasce di priorità da ricomprendere per ciascuna fase d'esecuzione.

Con delibera del Consiglio regionale n. 575 del 29 luglio 1998 sono state individuate, fra l'altro, le fonti di finanziamento destinate ai programmi integrati di recupero riconducibili sia alle risorse comunitarie previste nel DOCUP 1994-1999 obiettivo 5b, che a quelle nazionali previste all'art. 15 della L. n. 61/98.

Con le prime deliberazioni assunte, la Giunta regionale ha stabilito che, prioritariamente, in questa prima fase, i finanziamenti dovessero riguardare le U.M.I. di priorità 1 comprendenti abitazioni principali di nuclei familiari alloggiati in moduli abitativi temporanei o in autonoma sistemazione.

Attualmente, per i programmi approvati a tutto il 19 aprile 1999, sono in fase di costituzione i consorzi obbligatori riguardanti le U.M.I. ammesse a finanziamento appartenenti alla fascia di priorità 1 ai sensi della deliberazione n. 4718 del 5 agosto 1998.

In considerazione dell'avvio della progettazione esecutiva degli edifici ricompresi nella suddetta fascia di priorità e dopo un confronto con le amministrazioni comunali interessate, si è ritenuto opportuno procedere anche al finanziamento delle infrastrutture a rete, al fine di consentire, con il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati, l'utilizzazione di tutti i servizi connessi (acquedotto, fognatura, gasdotto, energia elettrica, ecc.).

In tal modo con l'approvazione dei programmi di recupero e con il finanziamento delle infrastrutture a rete, si avvia concretamente la ricostruzione integrata dei centri storici e dei nuclei urbani e rurali maggiormente colpiti dal sisma e si gettano le basi per il primo intervento organico su interi comparti edilizi appartenenti a tali centri.

**Considerato** che per i vari Comuni interessati, sono stati approvati n. 92 programmi di recupero il cui costo delle infrastrutture a rete ammonta complessivamente a L. 78.761.017.000.

**Riscontrato** il parere positivo delle amministrazioni comunali interessate soprattutto per quanto riguarda la tempistica di progettazione le cui scadenze sono vincolate ai regolamenti comunitari;

**Atteso** che, al fine di consentire una coordinata esecuzione delle reti riguardanti le linee telefoniche ed elettriche, è necessario che le singole amministrazioni comunali provvedano ad interessare le aziende nazionali coinvolte;

**Ritenuto** di dover individuare delle procedure riguardanti sia la fase di progettazione che di esecuzione che tengano conto oltre che delle singole specificità, anche degli aspetti territoriali, tipologici ed ambientali al fine di individuare interventi omogenei che possano ricomprendere anche più programmi di recupero;

**Ritenuto** altresì necessario individuare delle modalità che consentano di accelerare i tempi di progettazione e di affidamento lavori avvalendosi anche delle modalità di cui all'art. 14, comma 5 della L. 61/98, per quanto applicabili, attraverso la forma dell'appalto integrato per il quale l'impresa redige il progetto esecutivo (sulla base del progetto definitivo predisposto dal Comune) ed esegue i lavori;

**Viste** le modalità, i tempi e le procedure riportate nell'Allegato "B" del presente atto;

**Riscontrata** la disponibilità dei fondi nel programma finanziario, approvato dal Consiglio regionale con atto n. 575 del 29 luglio 1998, al punto 9.1 Tabella B;

**Ravvisata** la necessità di dover modificare la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 5180 del 14 settembre 1998 "Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98";

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

*Deliberazione Giunta regionale 17 febbraio 1999, n. 194.*

**Crisi sismiche 12 maggio, 26 settembre 1997 – Integrazioni alla D.G.R. n.5180/98 – Approvazione schede di accompagnamento dei progetti.**

(B.U.R. Supplemento n. 3 - n.11 del 24.02.1999)

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto proposto dall'Area Ambiente e Infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Ufficio;

b) del parere di legittimità espresso dal Coordinatore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio dell'Area Ambiente e Infrastrutture, corredato dai pareri di cui all'art. 20 del Regolamento interno della Giunta, che si allega alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute;

2) di procedere pertanto:

A) ad approvare le schede di accompagnamento ai progetti e le relative istruzioni (allegato 1):

PARTE PRIMA : Schede tecniche di accompagnamento al progetto;

PARTE SECONDA: Schede per il calcolo del contributo;

PARTE TERZA: Istruzioni per la compilazione delle schede di accompagnamento al progetto;

B) ad approvare le "Raccomandazioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riparazione compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali" (allegato 2);

C) ad apportare le seguenti integrazioni all'allegato B) alla deliberazione n. 5180/98:

- al 2° capoverso del punto 1), dopo le parole "specifiche raccomandazioni" sono aggiunte le seguenti: "Qualora gli interventi sugli edifici vincolati siano tali da modificare sostanzialmente l'organismo costruttivo, si applicano, ai fini contributivi, le presenti direttive tecniche in modo cogente.";
- al 2° capoverso del punto 2.1.3 è aggiunto il seguente periodo: "La ricostruzione, se urbanisticamente compatibile, può avvenire, su sedime diverso da quello originario, esclusivamente nei casi di edifici strutturalmente isolati, tipologicamente non seriali e non ricadenti nell'edilizia di tipo a) o b) di cui al punto 3 delle "Raccomandazioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riparazione compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali";
- dopo il punto 5 è aggiunto il seguente punto 6:  
"6. EDIFICI CON TIPOLOGIA COSTRUTTIVA IN ELEMENTI PREFABBRICATI (calcestruzzo, acciaio)

#### 6.1. TIPOLOGIE DI INTERVENTO.

Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o l'eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Gli interventi minimi, normalmente necessari per conseguire il ripristino ed il miglioramento, sono definiti in seguito; inoltre vengono elencati criteri di analisi del danno e della vulnerabilità e

tipologie di interventi, con il fine di costituire una guida metodologica che porti all'individuazione degli obiettivi da perseguire. Il progettista è comunque libero di effettuare scelte autonome, purchè idonee al conseguimento degli stessi obiettivi di quelle proposte.

In base alle soglie di danno descritte in Tab. 4, si ricavano livelli <L> di costo base massimo ammissibile a contributo riportati nella tabella 5. Per i valori numerici dei livelli di costo, si rimanda alla tab. 7 – “Costi base massimi ammissibili”:

Le definizioni di cui alla tab. 4 devono intendersi, rispettivamente per la soglia di danno grave, e per il danno alle strutture portanti, comprensive della perdita di configurazione geometrica iniziale fra gli elementi strutturali e, per la soglia di danno gravissimo e per il danno strutturale nei nodi, la perdita di configurazione geometrica iniziale nei nodi pari al 20 per cento del totale nel piano.

#### 6.1.1. *Interventi su edifici che non superano la soglia di danneggiamento di cui all'Allegato A della L. 61/98.*

Le opere dovranno rispettare il seguente ordine di priorità:

1. interventi di somma urgenza;
2. riparazione dei danni;
3. collegamenti fra gli elementi strutturali atti ad evitare la perdita di appoggio o fenomeni di martellamento degli stessi;
4. interventi di ripristino della resistenza originaria delle tamponature o dei pannelli e verifica dei collegamenti delle stesse alla struttura nei casi in cui non siano inserite nelle maglie dei telai;
5. interventi di spostamento, creazione o irrobustimento di tamponature, pannelli o altri elementi tali da realizzare un meccanismo resistente alle azioni orizzontali, per migliorare il comportamento sismico, sia in pianta sia in elevazione.

Il quinto tipo di intervento è raccomandato negli edifici che abbiano subito i maggiori danni e che non siano stati progettati in accordo alla norma sismica; per tali edifici va in ogni caso attentamente valutata l'opportunità di approfondire le ragioni del danno e prevedere eventuali ulteriori provvedimenti.

Si intendono per tamponature e pannelli quelli che hanno una significativa interazione con l'organismo strutturale.

#### 6.1.2. *Interventi su edifici che superano la soglia di danneggiamento di cui all'Allegato A della L. 61/98.*

Oltre agli interventi di cui al precedente punto 3.1.1, dovrà essere di norma incrementata la resistenza alle azioni sismiche, seguendo i criteri di progettazione per interventi di seguito elencati.

### 6.2. ANALISI DI DANNO VULNERABILITÀ E CRITERI DI PROGETTAZIONE.

Il progettista deve dimostrare la necessità e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo l'esecuzione dell'intervento. Per quanto riguarda i danni, deve descriverne tipo ed entità distinguendo quelli dovuti al sisma e quelli preesistenti. Una possibile lista di tipologie da considerare è la seguente:

- a) danni degli elementi strutturali verticali e danni nei nodi, con riferimento agli schemi riportati per il riconoscimento della gravità del danno;
- b) dissesti negli orizzontamenti;
- c) cedimenti;
- d) martellamenti;
- e) crolli anche parziali degli elementi strutturali.

Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la vulnerabilità, deve identificarle e chiarire l'effetto su di esse degli interventi previsti. Una possibile lista, non esaustiva, delle carenze da considerare è la seguente:

- a) carenza di resistenza e duttilità negli elementi strutturali;
- b) eccessiva deformabilità del sistema resistente;
- c) significativa eccentricità fra baricentro delle masse e centro delle rigidezze in pianta, anche tenendo conto delle tamponature;
- d) brusche variazioni di rigidezza in elevazione, anche dovute alle tamponature (in particolare formazione di "piani soffici");
- e) presenza di elementi tozzi o resi tali da tamponature che ne lasciano libere piccole porzioni;
- f) carenza di collegamenti negli elementi non strutturali.

Tutti i materiali usati per gli interventi dovranno essere compatibili con quelli originali e, di norma, durevoli. Per ciò che riguarda i criteri di progettazione per interventi di riparazione, in aggiunta a quanto disposto dalle norme e circolari vigenti, si terranno presenti almeno le cautele di seguito elencate:

- a) interventi volti a conferire resistenza e duttilità agli elementi strutturali:
  - conferire un idoneo grado di confinamento alle armature delle zone critiche, in particolare in presenza di elementi tozzi;
  - evitare, in generale, riprese saldate delle barre di armatura e ricorrere ad esse solo se indispensabile, dopo aver accertato la saldabilità dell'acciaio;
  - nel caso di applicazione di nastri di fibre di carbonio, vetro, ecc. porre particolare attenzione alla qualificazione dei materiali, alla preparazione del sottofondo ed alla realizzazione dell'incollaggio, verificandone l'efficacia;
  - qualora l'aumento di resistenza comporti anche un incremento considerevole di rigidezza analizzarne le conseguenze;
- b) interventi volti a ridurre l'eccessiva deformabilità del sistema resistente: curare l'efficacia ed il corretto posizionamento delle tamponature e pannelli e degli altri elementi tali da realizzare un meccanismo resistente alle azioni orizzontali;
- c) interventi volti a ridurre le irregolarità in pianta ed in elevazione:
  - favorire, compatibilmente con le rigidezze dei solai, la distribuzione di rigidezza simile a quella delle masse o più "decentrata", utilizzando anche le tamponature, i pannelli o gli altri elementi tali da realizzare un meccanismo resistente alle azioni orizzontali;
  - ridurre la presenza di elementi tozzi;
  - favorire una distribuzione regolare delle rigidezze in elevazione eliminando, se possibile, piani pilotis.

### 6.3. SISMICITÀ

Vale quanto esposto al punto 2.3

### 6.4. VERIFICHE SISMICHE

Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi. Si deve anche tenere conto della presenza di quegli elementi non strutturali che, per le loro caratteristiche di rigidezza e resistenza, possono contribuire in maniera significativa all'assorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono modificare sensibilmente il comportamento globale della sola ossatura portante.

Di tali elementi deve essere considerato anche l'eventuale effetto locale connesso con il loro collegamento agli elementi strutturali principali. Si farà affidamento ai soli elementi

di cui non è prevedibile la futura demolizione o pareti rese strutturali (ad esempio tamponature esterne, pareti di ascensori e di vani scala).

Per gli interventi su edifici che non superano la soglia di danneggiamento di cui all'Allegato A alla legge n. 61/98 e presentano danni compresi fra il danno significativo ed il danno grave (Tab. 4), pur essendo consigliabile, non è obbligatorio quanto richiesto di seguito.

Il progettista dovrà dimostrare:

a) che l'edificio e le sue parti siano in grado di sopportare almeno un'azione sismica orizzontale pari a quella prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16 gennaio 1996, assumendo:  $C = 0.65 C_{rif}$ ,  $\varepsilon = Fa$ ;

b) l'entità del miglioramento conseguito rispetto alla situazione originale dell'edificio.

Entrambe le verifiche dovranno prendere in esame almeno la verifica strutturale globale, tenendo conto dell'eventuale contributo delle tamponature o dei pannelli e la verifica della stabilità delle tamponature dei pannelli e dei tramezzi fuori dal loro piano con riferimento alle disposizioni di norma e alla efficacia del loro collegamento con le strutture in c.a..

Inoltre occorrerà verificare i collegamenti fra gli elementi strutturali.

A tal fine il progettista:

- calcolerà il valore di C, nelle condizioni originarie non danneggiate, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16 gennaio 1996 (con  $\varepsilon = Fa$ ), porta la struttura al limite di verifica; tale valore di C viene chiamato  $C_o$ ;

- calcolerà il valore di C, dopo gli interventi progettati che, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1. del D.M. 16 gennaio 1996 (con  $\varepsilon = Fa$ ), porta la struttura al limite di verifica; tale valore di C viene chiamato  $C_{fin}$ .

Dovrà risultare  $C_{fin} \geq 0.65 C_{rif}$  e  $C_{fin} > C_o$ . Si raccomanda, comunque, di avvicinarsi il più possibile a  $C_{fin} = C_{rif}$ ;

D) a sostituire la tabella 7.2 allegata alla deliberazione n. 5180/98 con la seguente:

Tab. 7.2 – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER TIPOLOGIE DI EDIFICI

Tipologia di edifici	Coefficienti moltiplicatori
A Edifici civili	1.0
B Edifici civili sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 1089/39	1.2
C Edifici adibiti ad attività agricole destinati a fienili, rimesse attrezzi e mezzi	0.4
D Edifici adibiti ad attività produttive e industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi	0.6
E Edifici adibiti ad attività turistico-ricettive	1.2
F Edifici adibiti ad attività zootecniche e stalle (incluso adeguamento igienico-sanitario)	0.6

E) ad apportare le seguenti integrazioni alla deliberazione n. 5180/98:

- all'art. 2, comma 2, dopo le parole "nell'Allegato A)" sono aggiunte le seguenti: "e deve garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati";

- all'art. 5, comma 2, lett. d), dopo le parole “legge regionale 14 maggio 1982, n. 25”, sono aggiunte le seguenti: “e il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati”;
  - all'art. 6, dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis:  
 “1.bis. Qualora gli interventi di cui al comma 1 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge 61/98 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, il contributo è determinato applicando quanto previsto dal comma 1, assumendo come costo convenzionale il valore L2 della tabella 8 dell'allegato B), senza maggiorazioni di cui alla tabella B dello stesso allegato B) e senza limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 così come modificati ed integrati dai commi 1 e 2 dall'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 136/98”;
  - all'art. 6, comma 4, dopo il punto sono aggiunte le seguenti parole:  
 “Nel caso in cui nello stesso edificio ricorra più di una tipologia, si applica il coefficiente moltiplicatore relativo alla tipologia prevalente per superficie”;
  - è aggiunto il seguente art. 7-bis:  
 “Art. 7 bis  
 1. Per consentire la riparazione di edifici nei quali siano comprese unità immobiliari di proprietà della Regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, la Regione provvede, nei limiti della disponibilità dei fondi, a finanziare gli interventi sulle predette unità immobiliari.  
 2. Qualora, nell'ambito di un edificio, siano finanziati immobili di proprietà della Regione, degli enti locali o dei soggetti da questi derivati o partecipati, il Comune provvede, nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati, al finanziamento delle unità immobiliari di proprietà privata.”;
  - all'art. 10, comma 2, lett. d), dopo le parole “agibilità dell'edificio” sono aggiunte le seguenti: “nonché a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati”.
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1997, n. 127;
- 4) di dare mandato all'Ufficio Edilizia di effettuare la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.U., unitamente al testo della D.G.R. n.5180/98 coordinato con le modifica apportate dal presente atto.

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Crisi sismiche 12 maggio, 26 settembre 1997 – Integrazioni alla D.G.R. n.5180/98 – Approvazione schede di accompagnamento dei progetti.

**Premesso:**

- che, con deliberazione n. 5180 del 14 settembre 1998, così come modificata dalla deliberazione n. 6098 del 14.10.1998, sono state approvate le modalità e le procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98;
- che a seguito della pubblicazione, da parte dei Comuni danneggiati, degli interventi finanziabili, effettuata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della stessa deliberazione n. 5180/98, si rende necessaria l'approvazione delle schede di accompagnamento ai progetti con le relative istruzioni e delle “Raccomandazioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e ri

parazione compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali”, denominate successivamente come “Raccomandazioni”.

- che, al fine di facilitare i tecnici ed i Comuni interessati e di disporre di dati omogenei e confrontabili, sono state predisposte altresì delle “schede economiche” che indicano il percorso da seguire per un corretto calcolo dei contributi spettanti ai sensi dell’art. 6 della citata deliberazione n. 5180/98;
- che il Comitato Tecnico Scientifico ha espresso il proprio assenso in merito alle schede ed alle Raccomandazioni;

**Preso atto:**

- che il Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 21/12/98, ha ritenuto che la ricostruzione, così come previsto al punto 2.1.3 all’Allegato B alla DGR n. 5180/98, possa avvenire, se urbanisticamente compatibile, su sedime diverso dall’originario, esclusivamente nei casi di edifici strutturalmente isolati, tipologicamente non seriali e non ricadenti nell’edilizia di tipo a) o b) di cui al punto 3 delle “Raccomandazioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riparazione compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali”.

**Preso atto altresì:**

- che lo stesso Comitato Tecnico Scientifico, nell’analizzare durante la seduta del 25/01/1999 gli interventi che possono essere effettuati sui beni culturali, ha ritenuto che, nel caso in cui gli interventi siano tali da modificare sostanzialmente l’organismo costruttivo, debbano applicarsi in modo cogente, ai fini della concessione contributiva, le direttive tecniche di cui all’all. B) alla deliberazione n. 5180/98 e che, pertanto, è necessario apportare le opportune modifiche al punto 1, 2° capoverso, dello stesso allegato B);

**Preso atto infine:**

- che il Comitato tecnico-scientifico ha approvato nella seduta del 15/2/1999 le direttive tecniche per gli interventi su edifici industriali e produttivi con tipologia costruttiva in elementi prefabbricati (calcestruzzo, acciaio);

**Rilevata:**

- la necessità di effettuare alcune integrazioni alla deliberazione n. 5180/98 volte a:
  - definire l’entità del contributo per gli interventi su edifici con danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui all’allegato A) alla legge n. 61/98 che, essendo ricompresi nei programmi di recupero di cui all’art. 3 della stessa legge 61/98, siano oggetto di specifiche prescrizioni del Comune in ordine all’adeguamento igienico-sanitario, al ripristino degli elementi architettonici esterni, alle rifiniture esterne e alle parti comuni dell’intero edificio;
  - precisare che gli interventi sugli edifici debbono essere tali da garantire l’agibilità dell’edificio e il contemporaneo rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati;
  - prendere atto della modifica apportata alla tab. 7.2 allegata alla deliberazione n. 5180/98, attraverso l’intesa raggiunta il 9 gennaio 1999 tra le regioni Umbria e Marche, il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dei Lavori Pubblici;
  - specificare che i coefficienti moltiplicatori debbano essere applicati sull’intero edificio sulla base della sua tipologia;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta Regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

Deliberazione Giunta regionale 14 ottobre 1998, n. 6098.

**Modificazioni alla D.G.R. n. 5180/98, recante "Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L. n. 61/98".**

(B.U.R. supplemento ordinario n. 2 n. 65 del 28.10.1998)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto:**

- il documento istruttorio, concernente l'argomento in oggetto proposto dall'Ufficio Edilizia;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento interno di questa Giunta;

a) del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della competente struttura organizzativa;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente del proponente Ufficio;

questa Giunta;

**Visto altresì:**

- il Regolamento interno di questa Giunta;

- il comma 32 dell'art. 17 della legge n. 127/97;

**A voti unanimi** espressi nei modi di legge;

**D E L I B E R A**

1. di approvare il documento istruttorio dell'Ufficio Edilizia ed Attrezzature per Servizi, corredato dai pareri di cui all'art. 20 del Regolamento interno della Giunta, che si allega alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere conseguentemente:

a) ad approvare l'allegato E, relativo allo schema di domanda semplificato da utilizzarsi per gli edifici ubicati all'interno dei programmi di recupero con le relative istruzioni;

b) ad apportare alle procedure approvate con deliberazione n. 5180/98, le seguenti modificazioni:

- art. 2, comma 1, lett. a): le parole "e vulnerabilità inferiori" sono sostituite con la parola "inferiore";

- art. 2, comma 1, lett. b): le parole "e vulnerabilità superiori" sono sostituite con la parola "superiore";

- art. 3, comma 1, secondo periodo: sono soppresse le parole "ed è presentata anche da coloro il cui edificio è ricompreso nei programmi di recupero di cui all'art. 3, comma 1 della legge 61.";

- art. 3, comma 3: è soppressa la lettera n);

- art. 3: è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Per gli edifici ubicati all'interno dei programmi di recupero di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 61, la domanda è presentata per ogni unità immobiliare secondo lo schema riportato nell'allegato E. La domanda deve attestare la sussistenza al momento del sisma delle condizioni riportate alle lettere a), b), c), d), e) del comma 3 e deve inoltre attestare le condizioni riportate alle lettere i) e l) dello stesso comma 3.";

- art. 6: il comma 6 è così sostituito:

"6. I contributi di cui ai commi 2 e 3, sono destinati per almeno il cinquanta per cento agli interventi strutturali, al miglioramento e all'adeguamento sismico, ove previsto, e per non più del cinquanta per cento agli elementi architettonici esterni, alle rifiniture esterne, alle finiture strettamente connesse e all'adeguamento igienico-sanitario. Tale rapporto non si applica nel caso di demolizione e ricostruzione totale dell'edificio.";

- art. 7: è aggiunto il seguente comma:

"10. Per consentire, nel rispetto delle priorità di cui al presente articolo, la riparazione di edifici nei quali sono comprese anche unità immobiliari di proprietà della regione, degli

enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, la regione provvede, su esplicita richiesta dell'ente interessato, ad inserire le predette unità immobiliari nel piano delle opere pubbliche. Qualora la proprietà dei predetti enti rappresenti, in millesimi, la maggioranza rispetto all'edificio, la realizzazione degli interventi sull'intero edificio è effettuata con le procedure previste per la riparazione delle opere pubbliche.”;

3. di prendere atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127/97;
4. di dare mandato all'Ufficio Edilizia di disporre la pubblicazione sul B.U.R. del presente atto.

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Modificazioni alla D.G.R. n. 5180/98, recante "Modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L. n. 61/98".

**Premesso:**

- che con deliberazione n. 5180 del 14.09.1998, la Giunta Regionale ha approvato le modalità e le procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98;
- che, in particolare:
  - il comma 1 dell'art. 2, lettera a) e b) delle predette procedure individua le rispettive categorie di interventi a seconda che il "danneggiamento e vulnerabilità" dell'edificio siano inferiori o superiori alla soglia di cui all'allegato A) della legge 61/98;
  - l'art. 3 delle predette procedure prevede che la domanda sia presentata con le stesse modalità anche da coloro il cui edificio è ricompreso nei programmi di recupero di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 61/98;

**Rilevato:**

- per quanto attiene al comma 1 dell'art. 2, lettere a) e b), la opportunità di sopprimere le parole "e vulnerabilità" che obbligherebbero i tecnici incaricati ad effettuare rilievi e calcoli non compatibili con il termine di presentazione della domanda;
- per quanto attiene all'art. 3 delle procedure di cui trattasi, la opportunità di regolare in modo semplificato la presentazione delle domande da parte di coloro la cui unità immobiliare è ricompresa nei programmi di recupero, al fine di evitare sovrapposizioni con quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4718 del 05.08.1998;
- per quanto attiene all'art. 6, la necessità di modificare il comma 6, anche in funzione del fatto che per gli interventi di demolizione e ricostruzione il rapporto tra strutture e finiture non ha alcuna ragione di sussistere;
- per quanto attiene all'art. 7, la necessità di aggiungere un ulteriore comma che regoli i casi di compresenza all'interno di un edificio di proprietà pubbliche e private;

**Ritenuto:**

- sulla base di quanto precede di dover modificare gli articoli soprarichiamati;

**Visto:**

- l'allegato E, relativo allo schema di domanda semplificato da utilizzarsi per gli edifici ubicati all'interno dei programmi di recupero con le relative istruzioni;
- il comma 32 dell'art. 17 della legge n. 127/97;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo della deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

---

*Allegato A*

*Decreto Legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61.*

**Soglie di danno e di vulnerabilità stabilite nelle direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle costruzioni private danneggiate dalla crisi sismica, di cui ai provvedimenti dei commissari delegati per le Marche e per l'Umbria rispettivamente n. 121 e n. 61, entrambi del 18 novembre 1997.**

1. Edifici in muratura.

Le soglie di danno e di vulnerabilità indicate di seguito devono intendersi come soglie minime per gli interventi di cui al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 4 del decreto e come soglie massime per gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

1.1. *Soglie massime di danno:*

- 1) pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
- 2) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
- 3) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- 4) lesioni di schiacciamento che interessano almeno il 5% delle murature portanti;
- 5) cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico.

1.2. *Soglia massima di vulnerabilità:*

- a) La resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'edificio, ed espressa attraverso il parametro  $C$  - calcolato come specificato nel paragrafo 4, pari al rapporto fra forze orizzontali e peso dell'edificio, è inferiore ai valori limite:  
 $C = 0.14$  per i comuni classificati con  $S = 9$ ;  
 $C = 0.08$  per i comuni attualmente non classificati.
- b) La resistenza convenzionale ai piani superiori è inferiore a valori di  $C$  ottenuti moltiplicando il valore riportato al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del paragrafo 4.

2. Edifici in cemento armato e in acciaio.

Gli edifici ammessi a contributo non devono aver subito danni alla struttura portante e non devono essere interessati da cedimenti delle fondazioni.

3. Edifici in struttura mista (muratura e cemento armato oppure muratura e acciaio).

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie massime di danno di cui al punto 1.1 per la parte in muratura e al punto 2 per la parte in cemento armato o in acciaio. Ove il sistema costruttivo al quale è affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali sia in muratura, la soglia massima di vulnerabilità dovrà essere valutata come specificato al punto 1.2, comma *a*).

4. Valutazione semplificata della resistenza convenzionale alle forze sismiche orizzontali.

La valutazione è effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.

La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare è riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.

**Tabella 1 – Edifici in muratura: definizione delle soglie di danno**

**DANNO SIGNIFICATIVO**

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno **una** delle condizioni di seguito definite:

- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione pari al trenta per cento della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello;
- lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza pari a millimetri tre;
- evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno

**DANNO GRAVE**

Si definisce **danno grave** (ai sensi dell'Allegato A della L.61/98) quello consistente in almeno **una** delle condizioni di seguito definite:

- Lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- Lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- Crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
- Pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete;
- Cedimenti in fondazione o fenomeni di dissesto idrogeologico

**DANNO GRAVISSIMO**

Si definisce **danno gravissimo** quello consistente in almeno **due** delle condizioni di seguito definite:

- Lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza media superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- Lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- Lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- Crolli parziali che interessano almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte)
- Distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi fra pareti con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- Distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (> 5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- Pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore a 10 cm sull'altezza di un piano;

Cedimenti in fondazione o fenomeni di dissesto idrogeologico

**CROLLO**

- Crolli che interessano almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali (muri e volte), ovvero danni gravissimi che implicano la ricostruzione di almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali.

#### Tabella 4 - Edifici in cemento armato: definizione delle soglie di danno

##### DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno **una** delle condizioni di seguito definite:

- lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza pari a millimetri due, per una estensione pari al trenta per cento delle tamponature, ad un qualsiasi livello;
- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per una estensione pari al venti per cento, ad un qualsiasi livello;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno

##### DANNO GRAVE

Si definisce **danno grave** (ai sensi dell'Allegato A della L.61/98) quello consistente in almeno **una** delle condizioni di seguito definite:

- danno alla struttura portante;
- manifestazione di cedimento delle fondazioni

##### DANNO GRAVISSIMO

Si definisce **danno gravissimo** quello consistente in almeno **una** delle condizioni di seguito definite:

- danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano;
- danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano.

**Tabella 6 – Edifici in struttura mista (muratura e cemento armato)**

**DANNO SIGNIFICATIVO**

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente nelle condizioni riportate nelle tabelle 1 e 4, rispettivamente per la parte in muratura e la parte in cemento armato

[Torna al Testo Coordinato](#)

**ALLEGATO A**

*alla deliberazione Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180*

\*\*\*\*\*

Si intende per edificio un fabbricato con continuità strutturale, delimitato da cielo a terra da pareti verticali portanti cieche, tranne che per aperture su strade e spazi liberi. Possono comportare eccezioni pareti con modeste aperture, quando le porzioni del fabbricato ad esso adiacenti abbiano caratteristiche strutturali diverse (non configurandosi l'edificio come unico organismo statico che realizza una completa solidarietà strutturale), ad esempio:

- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
- b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
- c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
- d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

**Testo aggiornato e coordinato dell'allegato B alla deliberazione Giunta regionale del 14 settembre 1998, n. 5180 (pubblicata nel S.O. n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 23.09.1998, n. 58), avente ad oggetto: "Direttive tecniche - edifici"**

**Testo aggiornato e coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate con le deliberazioni della Giunta regionale:**

- **17 febbraio 1999, n. 194** (pubblicata nel S.O. n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 11 del 24 febbraio 1999);
- **23 dicembre 2002, n. 1838** (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 4 del 28 gennaio 2003);
- **29 maggio 2002, n. 691** (pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, n. 29 del 3 luglio 2002).

## **ALLEGATO B**

*alla deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180*

### **DIRETTIVE TECNICHE - EDIFICI**

#### **1. PREMESSA**

Le presenti direttive tecniche si applicano per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. Esse sono previste dall'art.2 comma 3 della legge di conversione del D.L. 30.1.98 n. 6, che recita: "le Regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge:

- a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino con riparazione e miglioramento sismico degli edifici danneggiati. Tali linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici (...) e stabilire i parametri necessari per la valutazione di costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d). Tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati.
- b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla precedente lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione e ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di finitura. (...)"

Le presenti direttive tecniche di norma non si applicano agli edifici industriali e produttivi con tipologia costruttiva in elementi prefabbricati (in calcestruzzo, acciaio, ecc.), per i quali si rimanda a successivi provvedimenti. Esse si applicano, dove compatibili, anche agli interventi sugli edifici vincolati ai sensi della L.1089/39, per i quali sono previste comunque specifiche raccomandazioni. Qualora gli interventi sugli edifici vincolati siano tali da modificare sostanzialmente l'organismo costruttivo, si applicano, ai fini contributivi, le presenti direttive tecniche in modo cogente. Per la definizione di edificio si rimanda all'Allegato A – "Guida alla definizione dell'edificio" (1).

Gli interventi faranno riferimento alle prescrizioni del D.M. 16.1.96 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" emanato ai sensi dell'art.3 della L. 2.2.74 n. 64 e relative Istruzioni. Potranno essere eseguiti anche interventi alternativi della stessa natura, eventualmente con tecnologie e materiali innovativi, purché di pari e comprovata efficacia. In ogni caso si dovrà garantire che gli interventi progettati non aggravino la situazione degli edifici adiacenti né quella delle porzioni di edificio nelle quali non si eseguono interventi strutturali. Gli interventi dovranno tenere conto delle prescrizioni di cui al D.M. LL.PP. 11.03.1988 ("Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" – G.U. n. 127 del 01.06.1988), dei risultati delle indagini di microzonazione sismica in termini di stabilità dei versanti e di eventuali amplificazioni locali delle azioni sismiche.

---

(1) *Capoverso, così integrato dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194.*

## 2. EDIFICI IN MURATURA

### 2.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o l'eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Alcuni interventi minimi, normalmente necessari per conseguire il ripristino ed il miglioramento, sono definiti in seguito; inoltre vengono elencati criteri di analisi dei danni e della vulnerabilità e criteri di progettazione degli interventi, con il fine di costituire una guida metodologica che porti all'individuazione degli obiettivi da perseguire. Il progettista è comunque libero di effettuare scelte autonome, purché idonee al conseguimento degli stessi obiettivi di quelle proposte.

In base alle soglie di danno descritte in Tab. 1, agli indicatori di vulnerabilità definiti dalle carenze strutturali gravi elencate in Tab. 2, e al valore del coefficiente di vulnerabilità convenzionale  $\langle C_{conv} \rangle$  (definito nell'Allegato A alla L. 61/98), si ricavano i livelli  $\langle L \rangle$  di costo base massimo ammissibile a contributo, riportati nella Tab. 3. Per i valori numerici dei livelli di costo, si rimanda alla tab. 7 – "Costi base massimi ammissibili".

#### 2.1.1 Interventi su edifici che superano la soglia $C_{conv}=0,14$ [0.08] di cui all'Allegato A alla L. 61/98 e presentano danni compresi tra il danno significativo ed il danno grave (Tab. 1)

Le opere dovranno rispettare il seguente ordine di priorità:

1. interventi di somma urgenza;
2. riparazione dei danni, riduzione dei vuoti nei maschi murari, effettuata mediante la tecnica del cucì e scuci o mediante iniezioni di malta cementizia ovvero cuciture armate iniettate con malta cementizia localizzate nelle connessioni tra pareti o in prossimità di irregolarità strutturali;
3. collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, attuati mediante interventi poco invasivi con catene e profili metallici, da privilegiarsi rispetto ad altri più invasivi come cordoli in breccia;
4. riduzione delle spinte generate dalle coperture e, se necessario, dalle strutture voltate (tiranti).

Gli interventi di cui sopra sono da considerarsi obbligatori nel rispetto dell'ordine di priorità detto. Al fine della realizzazione degli interventi costituiscono utile suggerimento le indicazioni contenute nella circolare Min. LL.PP. n. 65/AAGG del 10.4.97. Sono consentiti, ove necessario, gli interventi di irrigidimento degli orizzontamenti, da ancorare comunque in maniera efficace alle murature perimetrali. Nel caso di esecuzione di cordoli in breccia su parte dello spessore di muri a sacco è necessario collegare i due paramenti, anche in modo localizzato (code di rondine) ed evitare di sovraccaricare uno solo dei due. Nel caso di realizzazione di cordoli di tetti o di tetti in calcestruzzo armato, occorre che il cordolo sia efficacemente collegato alla muratura sottostante affinché possa funzionare da vincolo per la stessa. Nel caso di sostituzione di orizzontamenti, da giustificare adeguatamente, occorre controllare che non si abbia un peggioramento delle condizioni di sicurezza causato dall'eventuale aumento di peso.

#### 2.1.2. Interventi su edifici che non si trovano nelle condizioni del punto 2.1.1 e che presentano comunque danni superiori al danno significativo.

Oltre agli interventi di cui al precedente punto 2.1.1. dovranno essere eliminate le carenze strutturali gravi e dovrà essere incrementata la resistenza alle azioni sismiche, seguendo i criteri di progettazione di seguito elencati.

#### 2.1.3. Interventi su edifici distrutti o con crolli estesi.

Per gli edifici che hanno subito crolli che interessano almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali (muri e volte), saranno possibili i seguenti interventi:

- a) demolizione totale e ricostruzione, solo nei casi di effettiva necessità, da giustificare adeguatamente;

b) ricostruzione parziale ed adeguamento.

La ricostruzione deve avvenire nel limite delle superfici preesistenti, aumentabile esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario. Fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 3 della legge 61/98, la ricostruzione deve avvenire sulla stessa impronta dell'edificio originario e nei limiti della stessa altezza (aumentabile esclusivamente ai fini del rispetto degli strumenti urbanistici vigenti). Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui ai punti C2 e C3 del D.M. 16.1.96, possono essere concesse deroghe nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, come modificata dall'art. 14 comma 10 della legge 30 marzo 1998, n. 61. La ricostruzione, se urbanisticamente compatibile, può avvenire, su sedime diverso da quello originario, esclusivamente nei casi di edifici strutturalmente isolati, tipologicamente non seriali e non ricadenti nell'edilizia di tipo a) o b) di cui al punto 3 "Raccomandazioni per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riparazione compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali" (1).

---

(1) *Capoverso, così integrato dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194.*

## **2.2 ANALISI DI DANNO - VULNERABILITÀ E CRITERI DI PROGETTAZIONE**

Il progettista deve dimostrare la necessità e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo l'esecuzione dell'intervento. Per quanto riguarda i danni, deve descriverne tipo ed entità distinguendo quelli dovuti al sisma da quelli preesistenti. Una possibile lista di tipologie da considerare è la seguente:

- a) danni ai maschi murari;
- b) lesioni di distacco fra gli elementi strutturali;
- c) dissesti negli orizzontamenti, archi e architravi;
- d) cedimenti;
- e) martellamenti;
- f) crolli, anche parziali, degli elementi strutturali.

Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la vulnerabilità, deve identificarle e chiarire l'effetto su di esse degli interventi previsti. Una possibile lista, non esaustiva, delle carenze da considerare è la seguente:

- a) carenza di resistenza nei maschi murari nel piano e fuori del piano;
- b) carenza di collegamenti fra gli elementi strutturali;
- c) presenza di spinte non contrastate;
- d) deformabilità dei diaframmi (anche dovuta a piani sfalsati);
- e) cattiva distribuzione degli elementi resistenti (murature portanti in falso, pareti snelle, irregolarità in pianta ed in elevazione);
- f) carenza di collegamenti negli elementi non strutturali.

Tutti i materiali usati per gli interventi dovranno essere compatibili con quelli originali e, di norma, durevoli. Per gli edifici aventi interesse artistico e storico dovrà essere effettuata un'analisi storico - critica comprendente la storia del bene in termini di trasformazioni, con particolare riferimento alle caratteristiche degli eventi subiti nel tempo e del quadro architettonico e statico, nonché delle trasformazioni avvenute e della risposta generale agli eventi subiti (quadri di danno) e di specifici altri interventi di restauro e di riparazione effettuati. Dovrà essere, altresì, effettuata una sistematica ricognizione dell'edificio nel suo insieme, ricorrendo, ove necessario, ad indagini sperimentali indirizzate alla conoscenza dei materiali, delle strutture e dello stato tensionale esistente. Per questi edifici i materiali

utilizzati dovranno essere compatibili con le esigenze di tutela e conservazione e, più in generale, si seguiranno le direttive da definirsi con successivo atto.

Per ciò che riguarda i criteri di progettazione per interventi di riparazione e miglioramento, in aggiunta a quanto disposto dalle norme e circolari vigenti, si terranno presenti almeno le cautele di seguito elencate:

a) interventi volti ad incrementare la resistenza nei maschi murari:

b1) intonaco armato: curare i collegamenti fra i paramenti (ancoraggi e numero) e le sovrapposizioni fra le reti, evitare, di norma, l'applicazione su una sola faccia, evitare o controllare l'eccessivo irrigidimento rispetto ad altri maschi murari;

c2) iniezione di miscele: assicurare l'efficacia dell'intervento attraverso la prescrizione e l'esecuzione di prove di iniettabilità e di controlli per accertare l'avvenuto riempimento dei vuoti, prescrivere miscele a ritiro compensato;

d3) ricostruzione di muri: curare la messa in forza ed il corretto inserimento dei nuovi elementi, limitare le variazioni di rigidezza rispetto ai materiali ed alle tessiture originali, curare l'ammorsatura alle strutture preesistenti;

e) interventi volti a ridurre le carenze di collegamenti:

f1) catene: assicurarne l'efficacia fin dai livelli di deformazione iniziali prevedendo opportune coazioni, controllare le azioni localizzate indotte dai capichiave sulla muratura, dimensionare le sezioni in proporzione alle azioni attese tenendo presente l'azione di vincolo e di cucitura delle pareti, usare materiali dotati di sufficiente duttilità e rigidezza;

g2) cordoli: curare la sovrapposizione e gli ancoraggi delle barre di armatura per assolvere la funzione di tirante, curare il corretto posizionamento del cordolo rispetto ad entrambi i paramenti in muratura, usare calcestruzzo (o altro materiale) a ritiro compensato;

h) interventi volti a ridurre le spinte non contrastate di archi e volte: accertare preliminarmente la necessità di catene o altri dispositivi di eliminazione della spinta (assenza di idonei contrafforti o insufficienza della muratura), progettare la catena per essere non troppo deformabile in relazione alla struttura spingente, ove non sia possibile una collocazione "tradizionale" alle reni, analizzare l'opportunità di collocare la catena più in alto, ove non sia possibile un ancoraggio esterno con capochiave, analizzare l'opportunità di realizzare un ancoraggio all'interno della muratura, opportunamente rinforzata;

i) interventi volti a ridurre l'eccessiva deformabilità dei solai: verificare preliminarmente la fattibilità e l'efficienza di interventi meno invasivi rispetto alla soletta in c.a., come crociere di acciaio o in altri materiali; in caso di scelta della soletta limitarne gli spessori al minimo necessario curando il collegamento con connettori ai travetti sottostanti e verificando l'eventuale variazione di ripartizione delle azioni orizzontali in conseguenza dell'irrigidimento dei diaframmi, curare efficaci collegamenti con il cordolo o con altri elementi di ripartizione sulla muratura;

j) interventi volti a migliorare la distribuzione degli elementi verticali resistenti: verificare la necessità di migliorare la distribuzione degli elementi resistenti, anche con l'inserimento di nuovi elementi, tale comunque da non ricadere nei casi previsti al punto C.9.1.1 del D.M. 16.1.96;

k) interventi volti ad assicurare i collegamenti degli elementi non strutturali: verificare i collegamenti dei più importanti elementi non strutturali, tenendo conto della posizione in elevato.

## 2.3 SISMICITÀ

Il coefficiente di intensità sismica di riferimento è assunto pari a  $C_{rif} = 0.07$  per i comuni classificati con grado  $S = 9$  e pari a  $C_{rif} = 0.04$  per i comuni delle Marche e dell'Umbria non classificati. Le azioni sismiche da assumere nelle verifiche tengono conto delle indicazioni fornite dagli studi di microzonazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera d) della L. 61/98 mediante il coefficiente moltiplicativo  $F_a$ , desunto dalle mappe di sintesi e dalle relazioni finali degli studi stessi sino al limite massimo di  $F_a = 2$ . Qualora per il sito in esame non fosse disponibile la mappa di sintesi, il progettista farà riferimento alla normativa vigente (1).

---

(1) *Periodo così integrato dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 23 dicembre 2002, n. 1838*

## 2.4 VERIFICHE SISMICHE

[Torna al Testo Coordinato](#)

Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi. Le valutazioni da effettuare riguardano i possibili meccanismi di collasso nel piano e fuori del piano delle murature. In particolare, dovranno essere valutate la resistenza a taglio, anche convenzionale, dei maschi murari, la resistenza per azioni ortogonali al piano e l'efficacia dei collegamenti fra i vari elementi strutturali. Gli schemi in base ai quali è effettuato il calcolo devono essere coerenti con le condizioni di vincolo fornite dai solai e con l'efficacia dei collegamenti.

Il progettista dovrà dimostrare:

a) che l'edificio e le sue parti siano in grado di sopportare almeno un'azione sismica orizzontale pari a quella prevista al punto C.9.5 del D.M. 16.1.96, assumendo:  $\beta = 4$ ,  $C = 0.65 C_{rif}$ ,  $\varepsilon = F_a$ ;

b) l'entità del miglioramento conseguito rispetto alla situazione originale dell'edificio.

Entrambe le verifiche dovranno prendere in esame almeno i tre meccanismi di collasso fondamentali: nel piano della muratura, per azioni fuori dal piano e per crisi dei collegamenti. A tal fine il progettista:

- calcolerà il valore di  $C$ , nelle condizioni originarie non danneggiate, più piccolo fra quelli corrispondenti ai meccanismi di collasso esaminati che, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.9.5 del D.M. 16.1.98 (con  $\beta = 4$ ,  $\varepsilon = F_a$ ), porta la struttura al limite della verifica di normativa; tale valore di  $C$  viene chiamato  $C_0$ ;
- calcolerà il valore di  $C$ , dopo gli interventi progettati, più piccolo fra quelli corrispondenti ai meccanismi di collasso esaminati che, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.9.5 del D.M. 16.1.98 (con  $\beta = 4$ ,  $\varepsilon = F_a$ ), porta la struttura al limite della verifica di normativa; tale valore di  $C$  viene chiamato  $C_{fin}$ .

Dovrà risultare  $C_{fin} \geq 0.65 C_{rif}$  e  $C_{fin} > C_0$ . Si raccomanda, comunque, di avvicinarsi il più possibile a  $C_{fin} = C_{rif}$ , compatibilmente con le esigenze di conservazione delle caratteristiche storico-architettoniche dell'edificio.

L'incremento ( $C_{fin} - C_0$ ) dovrà essere commisurato al costo degli interventi, in modo da raggiungere un elevato rapporto benefici/costi.

Per gli interventi su edifici che superano la soglia  $C_{conv} = 0.14$  [0.08] di cui all'Allegato A della Legge n. 61/98 e senza carenze strutturali gravi e che presentano danni compresi fra il danno significativo ed il danno grave (Tab. 1), le verifiche di cui sopra, pur essendo consigliabili, non sono obbligatorie.

[Torna al Testo Coordinato](#)

## **2.5 VERIFICA DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI DISTRUTTI O CON CROLLI ESTESI**

Si dovrà seguire la norma vigente:

- a) per gli edifici di nuova costruzione, nel caso di demolizione totale e ricostruzione,
- b) per l'adeguamento di edifici esistenti, nel caso di ricostruzione parziale.

Nella determinazione dell'azione sismica di riferimento si assumerà  $\varepsilon = Fa$ .

### **3. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO**

#### **3.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o l'eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Gli interventi minimi, normalmente necessari per conseguire il ripristino ed il miglioramento, sono definiti in seguito; inoltre vengono elencati criteri di analisi del danno e della vulnerabilità e tipologie di interventi, con il fine di costituire una guida metodologica che porti all'individuazione degli obiettivi da perseguire. Il progettista è comunque libero di effettuare scelte autonome, purché idonee al conseguimento degli stessi obiettivi di quelle proposte.

In base alle soglie di danno descritte in Tab. 4, si ricavano livelli <L> di costo base massimo ammissibile a contributo riportati nella tabella 5. Per i valori numerici dei livelli di costo, si rimanda alla tab. 7 – "Costi base massimi ammissibili".

##### **3.1.1 Interventi su edifici che non superano la soglia di danneggiamento di cui all'Allegato A della L. 61/98**

Le opere dovranno rispettare il seguente ordine di priorità:

1. interventi di somma urgenza;
2. riparazione dei danni;
3. interventi di ripristino della resistenza originaria delle tamponature e verifica dei collegamenti delle stesse alla struttura nei casi in cui non siano inserite nelle maglie dei telai;
4. interventi di spostamento, creazione o irrobustimento di tamponature per migliorare il comportamento sismico, sia in pianta sia in elevazione.

Il quarto tipo di intervento è raccomandato negli edifici che abbiano subito i maggiori danni e che non siano stati progettati in accordo alla norma sismica; per tali edifici va in ogni caso attentamente valutata l'opportunità di approfondire le ragioni del danno e prevedere eventuali ulteriori provvedimenti.

##### **3.1.2 Interventi su edifici che superano la soglia di di danneggiamento di cui all'Allegato A della L. 61/98**

Oltre agli interventi di cui al precedente punto 3.1.1, dovrà essere di norma incrementata la resistenza alle azioni sismiche, seguendo i criteri di progettazione per interventi di seguito elencati.

#### **3.2 ANALISI DI DANNO - VULNERABILITÀ E CRITERI DI PROGETTAZIONE**

Il progettista deve dimostrare la necessità e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo l'esecuzione dell'intervento. Per quanto riguarda i danni, deve descriverne tipo ed entità distinguendo quelli dovuti al sisma e quelli preesistenti. Una possibile lista di tipologie da considerare è la seguente:

- a) danni degli elementi strutturali verticali e danni nei nodi, con riferimento agli schemi riportati per il riconoscimento della gravità del danno;
- b) dissesti negli orizzontamenti;
- c) cedimenti;
- d) martellamenti;
- e) crolli anche parziali degli elementi strutturali.

Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la vulnerabilità, deve identificarle e chiarire l'effetto su di esse degli interventi previsti. Una possibile lista, non esaustiva, delle carenze da considerare è la seguente:

- a) carenza di resistenza e duttilità negli elementi strutturali;
- b) eccessiva deformabilità del sistema resistente;
- c) significativa eccentricità fra baricentro delle masse e centro delle rigidezze in pianta, anche tenendo conto delle tamponature;
- d) brusche variazioni di rigidezza in elevazione, anche dovute alle tamponature (in particolare formazione di "piani soffici");
- e) presenza di elementi tozzi o resi tali da tamponature che ne lasciano libere piccole porzioni;
- f) carenza di collegamenti negli elementi non strutturali.

Tutti i materiali usati per gli interventi dovranno essere compatibili con quelli originali e, di norma, durevoli. Per ciò che riguarda i criteri di progettazione per interventi di riparazione, in aggiunta a quanto disposto dalle norme e circolari vigenti si terranno presenti almeno le cautele di seguito elencate:

- a) interventi volti a conferire resistenza e duttilità agli elementi strutturali:
  - conferire un idoneo grado di confinamento alle armature delle zone critiche, in particolare in presenza di elementi tozzi;
  - evitare, in generale, riprese saldate delle barre di armatura e ricorrere ad esse solo se indispensabile, dopo aver accertato la saldabilità dell'acciaio;
  - nel caso di applicazione di nastri di fibre di carbonio, vetro, ecc. porre particolare attenzione alla qualificazione dei materiali, alla preparazione del sottofondo ed alla realizzazione dell'incollaggio, verificandone l'efficacia;
  - qualora l'aumento di resistenza comporti anche un incremento considerevole di rigidezza analizzarne le conseguenze;
- b) interventi volti a ridurre l'eccessiva deformabilità del sistema resistente: curare l'efficacia ed il corretto posizionamento delle tamponature;
- c) interventi volti a ridurre le irregolarità in pianta ed in elevazione:
  - favorire, compatibilmente con le rigidezze dei solai, la distribuzione di rigidezze simile a quella delle masse o più "decentrata", utilizzando anche le tamponature;
  - ridurre la presenza di elementi tozzi;
  - favorire una distribuzione regolare delle rigidezze in elevazione eliminando, se possibile, piani pilotis.

### **3.3 SISMICITÀ**

Vale quanto esposto al punto 2.3.

[Torna al Testo Coordinato](#)

### **3.4 VERIFICHE SISMICHE**

Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi.

Si deve anche tenere conto della presenza di quegli elementi non strutturali che, per le loro caratteristiche di rigidezza e resistenza, possono contribuire in maniera significativa all'assorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono modificare sensibilmente il comportamento globale della sola ossatura portante. Di tali elementi deve essere considerato anche l'eventuale effetto locale connesso con il loro collegamento agli elementi strutturali principali. Si farà affidamento ai soli elementi di cui non è prevedibile la futura demolizione o pareti rese strutturali (ad esempio tamponature esterne, pareti di ascensori e di vani scala).

Per gli interventi su edifici che non superano la soglia di danneggiamento di cui all'Allegato A alla Legge n. 61/98 e presentano danni compresi fra il danno significativo ed il danno grave (Tab. 4), pur essendo consigliabile, non è obbligatorio quanto richiesto di seguito.

Il progettista dovrà dimostrare:

- a) che l'edificio e le sue parti siano in grado di sopportare almeno un'azione sismica orizzontale pari a quella prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16.1.96, assumendo:  
 $C = 0.65 C_{rif}$ ,  $\varepsilon = Fa$ ;
- b) l'entità del miglioramento conseguito rispetto alla situazione originale dell'edificio.

Entrambe le verifiche dovranno prendere in esame almeno la verifica strutturale globale, tenendo conto dell'eventuale contributo delle tamponature efficaci, e la verifica della stabilità delle tamponature e dei tramezzi fuori dal loro piano con riferimento alle disposizioni di norma e alla efficacia del loro collegamento con le strutture in c.a.

A tal fine il progettista:

- calcolerà il valore di  $C$ , nelle condizioni originarie non danneggiate, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16.1.96 (con  $\varepsilon = Fa$ ), porta la struttura al limite di verifica; tale valore di  $C$  viene chiamato  $C_0$ ;
- calcolerà il valore di  $C$ , dopo gli interventi progettati che, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16.1.96 (con  $\varepsilon = Fa$ ), porta la struttura al limite di verifica; tale valore di  $C$  viene chiamato  $C_{fin}$ .

Dovrà risultare  $C_{fin} \geq 0.65 C_{rif}$  e  $C_{fin} > C_0$ . Si raccomanda, comunque, di avvicinarsi il più possibile a  $C_{fin} = C_{rif}$ .

[Torna al Testo Coordinato](#)

#### **4. EDIFICI IN ACCIAIO**

In linea di principio valgono le indicazioni riportate nel Cap. 3. In considerazione dell'eterogeneità di comportamento di questo tipo di strutture in funzione di dettagli strutturali e delle scelte tecnologiche, si raccomanda un'attenta analisi del danno strutturale e degli elementi di vulnerabilità, con particolare riferimento alle eventuali carenze di duttilità strutturale legate a tipologie costruttive, a dettagli o a caratteristiche di materiale. Nelle verifiche va rivolta particolare attenzione agli elementi di giunzione (collegamenti, nodi, controventi) valutando la loro efficienza e resistenza.

In presenza di danni di rilievo alle strutture principali, il progettista illustrerà le motivazioni degli interventi scelti, dei conseguenti costi e dei benefici con essi conseguiti in termini di maggiore sicurezza. Il costo previsto per gli interventi sarà oggetto di verifica da parte degli organi di controllo competenti.

#### **5. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA**

Di norma si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti capitoli 2, 3 e 4, relative alla tipologia degli elementi strutturali ai quali è prevalentemente affidato il compito di resistere alle forze orizzontali.

Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra le due tipologie strutturali ed alla compatibilità delle deformazioni conseguenti alla diversa deformabilità dei due sistemi.

#### **6. EDIFICI CON TIPOLOGIA COSTRUTTIVA IN ELEMENTI PREFABBRICATI (calcestruzzo, acciaio)**

##### **6.1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO.**

Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati, devono assicurare, al minimo, la riduzione o l'eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Gli interventi minimi, normalmente necessari per conseguire il ripristino ed il miglioramento, sono definiti in seguito; inoltre vengono elencati criteri di analisi del danno e della vulnerabilità e tipologie di interventi, con il fine di costituire una guida metodologica che porti all'individuazione degli obiettivi da perseguire. Il progettista è comunque libero di effettuare scelte autonome purchè idonee al conseguimento degli stessi obiettivi di quelle proposte.

In base alle soglie di danno descritte in Tab. 4, si ricavano livelli <L> di costo base massimo ammissibile a contributo riportati nella tabella 5. Per i lavori numerici dei livelli di costo, si rimanda alla tab. 7 - "Costi base massimi e ammissibili".

Le definizioni di cui alla tab. 4 devono intendersi, rispettivamente per la soglia di danno grave, e per il danno alle strutture portanti, comprensive della perdita di configurazione geometrica iniziale fra gli elementi strutturali e, per la soglia di danno gravissimo e per il danno strutturale nei nodi, la perdita di configurazione geometrica iniziale nei nodi pari al 20 per cento del totale del piano.

#### **6.1.1. Interventi su edifici che non superano la soglia di danneggiamento di cui all'Allegato A della L. 61/98.**

Le opere dovranno rispettare il seguente ordine di priorità:

- 1) interventi di somma urgenza;
- 2) riparazione dei danni;
- 3) collegamenti fra gli elementi strutturali atti ad evitare la perdita di appoggio o fenomeni di martellamento degli stessi;
- 4) interventi di ripristino della resistenza originaria delle tamponature o dei pannelli e verifica dei collegamenti delle stesse alla struttura nei casi in cui non siano inserite nelle maglie dei telai;
- 5) interventi di spostamento, creazione o irrobustimento di tamponature, pannelli o altri elementi tali da realizzare un meccanismo resistente alle azioni orizzontali, per migliorare il comportamento sismico, sia in pianta sia in elevazione.

Il quinto tipo di intervento è raccomandato negli edifici che abbiano subito i maggiori danni e che non siano stati progettati in accordo alla norma sismica; per tali edifici va in ogni caso attentamente valutata l'opportunità di approfondire le ragioni del danno e prevedere eventuali ulteriori provvedimenti.

Si intendono per tamponature e pannelli quelli che hanno una significativa interazione con l'organismo strutturale.

#### **6.1.2. Interventi su edifici che superano la soglia di danneggiamento di cui all'allegato a della L. 61/98.**

Oltre agli interventi di cui al precedente punto 3.1.1, dovrà essere di norma incrementata la resistenza alle azioni sismiche seguendo i criteri di progettazione per gli interventi di seguito elencati.

### **6.2. ANALISI DI DANNO - VULNERABILITA' E CRITERI DI PROGETTAZIONE.**

Il progettista deve dimostrare la necessità e l'efficacia degli interventi proposti attraverso un'analisi dei danni subiti e delle caratteristiche di vulnerabilità prima e dopo l'esecuzione dell'intervento. Per quanto riguarda i danni, deve descriverne tipo ed entità distinguendo quelli dovuti al sisma e quelli preesistenti. Una possibile lista di tipologie da considerare è la seguente:

- a) danni degli elementi strutturali verticali e danni nei nodi, con riferimento agli schemi riportati per il riconoscimento della gravità del danno;
- b) dissesti negli orizzontamenti;
- c) cedimenti;
- d) martellamenti;
- e) crolli anche parziali degli elementi strutturali.

Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la vulnerabilità, deve identificarle e chiarire l'effetto su di esse degli interventi previsti. Una possibile lista, non esaustiva, delle carenze da considerare è la seguente:

- a) carenza di resistenza e duttilità negli elementi strutturali;
- b) eccessiva deformabilità del sistema resistente;
- c) significativa eccentricità fra baricentro delle masse e centro delle rigidità in pianta, anche tenendo conto delle tamponature;

- d) brusche variazioni di rigidezza in elevazione, anche dovute alle tamponature (in particolare formazione di "piani soffici");
- e) presenza di elementi tozzi o resi tali da tamponature che ne lasciano libere piccole porzioni;
- f) carenza di collegamenti negli elementi non strutturali.

Tutti i materiali usati per gli interventi dovranno essere compatibili con quelli originali e, di norma, durevoli. Per ciò che riguarda i criteri di progettazione per interventi di riparazione, in aggiunta a quanto disposto dalle norme e circolari vigenti, si terranno presenti almeno le cautele di seguito elencate:

- a) interventi volti a conferire resistenza e duttilità agli elementi strutturali
  - conferire un idoneo grado di confinamento alle armature delle zone critiche, in particolare in presenza di elementi tozzi;
  - evitare, in generale, riprese saldate delle barre di armatura e ricorrere ad esse solo se indispensabile, dopo aver accertato la saldabilità dell'acciaio;
  - nel caso di applicazione di nastri di fibre di carbonio, vetro, ecc. porre particolare attenzione alla qualificazione dei materiali, alla preparazione del sottofondo ed alla realizzazione dell'incollaggio, verificandone l'efficacia;
  - qualora l'aumento di resistenza comporti anche un incremento considerevole di rigidezza analizzarne le conseguenze;
- b) interventi volti a ridurre l'eccessiva deformabilità del sistema resistente:
  - curare l'efficacia ed il corretto posizionamento delle tamponature e pannelli e degli altri elementi tali da realizzare un meccanismo resistente alle azioni orizzontali;
- c) interventi volti a ridurre le irregolarità in pianta ed in elevazione:
  - favorire, compatibilmente con le rigidzze dei solai, la distribuzione di rigidzze simile a quelle delle masse o più "decentrata", utilizzando anche le tamponature e pannelli e degli altri elementi tali da realizzare un meccanismo resistente alle azioni orizzontali;
  - ridurre la presenza di elementi tozzi;
  - favorire una distribuzione regolare delle rigidzze in elevazione eliminando, se possibile, piani pilotis

### **6.3. SISMICITA'**

Vale quanto esposto al punto 2.3.

### **6.4 VERIFICHE SISMICHE**

Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l'efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezza finale raggiunto e dell'incremento conseguito con gli interventi. Si deve anche tenere conto della presenza di quegli elementi non strutturali che, per le loro caratteristiche di rigidezza e resistenza, possono contribuire in maniera significativa all'assorbimento delle azioni sismiche o che comunque possono modificare sensibilmente il comportamento globale della sola ossatura portante.

Di tale elementi deve essere considerato anche l'eventuale effetto locale connesso con il loro collegamento agli elementi strutturali principali. si farà affidamento ai soli elementi di cui non è prevedibile la futura demolizione o pareti rese strutturali (ad esempio tamponature esterne, pareti di ascensori e di vani scala).

Per gli interventi su edifici che non superano la soglia di danneggiamento di cui all'Allegato A alla legge n. 61/98 e presentano danni compresi fra il danno significativo ed il danno grave (Tab. 4), pur essendo consigliabile, non è obbligatorio quanto richiesto di seguito.

Il progettista dovrà dimostrare:

- a) che l'edificio e le sue parti siano in grado di sopportare almeno un'azione sismica orizzontale pari a quella prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16 gennaio 1996, assumendo:  $C = 0.65 C_{rif}$ ,  $\varepsilon = Fa$ ;
- b) l'entità del miglioramento conseguito rispetto alla situazione originale dell'edificio.

Entrambe le verifiche dovranno prendere in esame almeno la verifica strutturale globale, tenendo conto dell'eventuale contributo delle tamponature o dei pannelli e la verifica della stabilità delle tamponature dei pannelli e la verifica della stabilità delle tamponature dei pannelli e dei tramezzi fuori dal loro piano con riferimento alle disposizioni di norma e alla efficacia del loro collegamento con le strutture in c.a..

Inoltre occorrerà verificare i collegamenti fra gli elementi strutturali.

A tal fine il progettista:

- calcolerà il valore di  $C$ , nelle condizioni originarie non danneggiate, inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16 gennaio 1996 (con  $\varepsilon = F_a$ ), porta la struttura al limite di verifica; tale valore di  $C$  viene chiamato  $C_o$ ;
- calcolerà il valore di  $C$ , dopo gli interventi progettati che inserito nell'azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1 del D.M. 16 gennaio 1996 (con  $\varepsilon = F_a$ ), porta la struttura al limite di verifica; tale valore di  $C$  viene chiamato  $C_{fin}$ .

Dovrà risultare  $C_{fin} \geq 0.65 C_{rif}$  e  $C_{fin} > C_o$ . Si raccomanda, comunque, di avvicinarsi il più possibile a  $C_{fin} = C_{rif}(1)$ .

---

(1) I punti 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3, 6.4, sono stati aggiunti dal punto 2, lett. c), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194.

## Tabella 1 – Edifici in muratura: definizione delle soglie di danno

### DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno **una** delle condizioni di seguito definite:

- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione pari al trenta per cento della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello;
- lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza pari a millimetri tre;
- evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno

### DANNO GRAVE

Si definisce **danno grave** (ai sensi dell'Allegato A della L.61/98) quello consistente in almeno **una** delle condizioni di seguito definite:

- Lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- Lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- Crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
- Pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete;
- Cedimenti in fondazione o fenomeni di dissesto idrogeologico

### DANNO GRAVISSIMO

Si definisce **danno gravissimo** quello consistente in almeno **due** delle condizioni di seguito definite:

- Lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza media superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- Lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- Lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- Crolli parziali che interessano almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte)
- Distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi fra pareti con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- Distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (> 5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30 % della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- Pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore a 10 cm sull'altezza di un piano;

Cedimenti in fondazione o fenomeni di dissesto idrogeologico

### CROLLO

- Crolli che interessano almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali (muri e volte), ovvero danni gravissimi che implicano la ricostruzione di almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali.

**Tabella 2 - Edifici in muratura: definizione delle carenze strutturali gravi (vulnerabilità)**

Si definiscono carenze strutturali gravi, che possono essere causa di notevole vulnerabilità e richiedere interventi pesanti, quelle consistenti in almeno **due** delle condizioni di seguito definite (tra le carenze di seguito elencate non vengono comprese quelle da eliminare in ogni caso a partire dal livello minimo di intervento definito nell'Allegato A della Legge n. 61/98: carenze di collegamenti, strutture spingenti, ecc.):

1. carenza di resistenza della muratura dovuta:
  - a cattiva qualità dei materiali costituenti, oppure
  - a mancanza di collegamento tra i paramenti, oppure
  - a presenza di murature portanti in forati, con percentuale di vuoti > 70 % ed estesa per oltre il 30 % delle superfici resistenti ad uno stesso livello;
2. murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale superiore al 10 % del totale anche ad un solo livello;
3. irregolarità di geometria in pianta di forte entità (distanza, nella direzione più sfavorevole, tra baricentro delle rigidezze e risultante delle forze sismiche agenti in quella direzione, superiore al 20 % della dimensione massima dell'edificio nella direzione ortogonale);
4. irregolarità della maglia muraria in elevazione (aumento superiore al 30 % della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante);
5. coperture realizzate con orditura principale priva di collegamento trasversale (ad esempio i tetti realizzati con travetti in c.a. e tavelloni, senza caldaia e, spesso, senza cordoli)

**Tabella 3 – Edifici in muratura: definizione dei livelli di costo base massimo ammissibile**

	Stato di danno 1	Stato di danno 2	Stato di danno 3	Stato di danno 4
<b>Vulnerabilità Bassa</b>	L1	L2	L3	L5
<b>Vulnerabilità Media</b>	L1 <sup>1</sup> L2 <sup>2</sup>	L2	L3	L5
<b>Vulnerabilità Alta</b>	L3	L3	L4	L5

Stato di danno 1: danno compreso tra danno significativo e danno grave

Stato di danno 2: danno compreso tra danno grave e danno gravissimo

Stato di danno 3: danno superiore a danno gravissimo

Stato di danno 4: crolli che interessano almeno il 30% in volume delle strutture portanti principali (muri e volte)

**Vulnerabilità Bassa:**  $C_{conv} \geq 0.14$  [0.08]

**Vulnerabilità Media:**

<sup>1</sup>  $C_{conv} \geq 0.14$  [0.08], in presenza di carenze gravi

<sup>2</sup>  $C_{conv} < 0.14$  [0.08], in presenza di carenze **non** gravi

**Vulnerabilità Alta:**  $C_{conv} < 0.14$  in presenza di carenze gravi

**Tabella 4 - Edifici in cemento armato: definizione delle soglie di danno**

**DANNO SIGNIFICATIVO**

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno **una** delle condizioni di seguito definite:

- lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza pari a millimetri due, per una estensione pari al trenta per cento delle tamponature, ad un qualsiasi livello;
- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per una estensione pari al venti per cento, ad un qualsiasi livello;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno

**DANNO GRAVE**

Si definisce **danno grave** (ai sensi dell'Allegato A della L.61/98) quello consistente in almeno **una** delle condizioni di seguito definite:

- danno alla struttura portante;
- manifestazione di cedimento delle fondazioni

**DANNO GRAVISSIMO**

Si definisce **danno gravissimo** quello consistente in almeno **una** delle condizioni di seguito definite:

- danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano;
- danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano.

**Tabella 5 - Edifici in cemento armato: definizione dei livelli di costo base massimo ammissibile**

<u>Stato di danno 1</u>	<u>Stato di danno 2</u>	<u>Stato di danno 3</u>
L1	L2	L4

Stato di danno 1: danno compreso tra danno significativo e danno grave  
Stato di danno 2: danno compreso tra danno grave e danno gravissimo  
Stato di danno 3: danno superiore a danno gravissimo

**Tabella 6 – Edifici in struttura mista (muratura e cemento armato)**

**DANNO SIGNIFICATIVO**

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente nelle condizioni riportate nelle tabelle 1 e 4, rispettivamente per la parte in muratura e la parte in cemento armato

## Tabella 7 - PARAMETRI TECNICI ED ECONOMICI

**Tab. 7.1.A - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, commi 1, 2 e 3 (1)**

<b>LIVELLO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO (in lire/mq)</b>
L5	895.000
L4	805.000
L3	676.000
L2	547.000
L1	440.000

**Tab. 7.1.B - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, comma 5 (1)**

Il contributo di cui all'art. 4, comma 5 della legge n. 61/98 è concesso applicando ai costi base massimi ammissibili, di cui alla seguente tabella, i coefficienti specificati nel suddetto comma 5.

<b>LIVELLO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO (in lire/mq)</b>
L5	448.000
L4	403.000
L3	339.000
L2	274.000
L1	220.000

*(1) Tabelle così sostituite dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547*

**Tab. 7.2 - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER TIPOLOGIE DI EDIFICI**

I costi base massimi ammissibili di cui alle precedenti tabelle si applicano alle diverse tipologie di edifici con i coefficienti moltiplicatori, non cumulabili tra loro, indicati nella seguente tabella:  
(1)

	<b>TIPOLOGIE DI EDIFICI</b>	<b>COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI</b>
<b>A</b>	Edifici civili.	1.0
<b>B</b>	Edifici civili sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.	1.2
<b>C.1</b>	Edifici adibiti ad attività zootecniche e stalle, compreso l'adeguamento igienico sanitario.	0.6
<b>C.2</b>	Edifici adibiti a fienili e rimesse attrezzi e mezzi agricoli.	0.4
<b>C.3</b>	Edifici adibiti ad attività zootecniche e stalle, compreso l'adeguamento igienico sanitario che al momento del sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 200 mq.	0.7
<b>C.4</b>	Edifici adibiti a fienili e rimesse attrezzi e mezzi agricoli che al momento del sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 200 mq.	0.5
<b>D</b>	Edifici adibiti ad attività produttive ed industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi.	0.6
<b>D.1</b>	Edifici adibiti ad attività produttive ed industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi che al momento del sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 200 mq.	0.7
<b>E</b>	Edifici adibiti ad attività turistico recettive.	1.2

I costi base massimi ammissibili di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B sono aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di settembre 1998 ed il mese di settembre di ciascun anno successivo. Tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice ISTAT suddetto da parte del Ministero dei lavori pubblici alla regione Umbria.

I costi di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B e delle eventuali maggiorazioni di cui alla successiva tabella 8 devono essere aumentati delle vigenti aliquote I.V.A.

Per il livello di costo L1 di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B si applicano, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori A, C.1, C.2, C.3, C.4, D, D.1 della tabella 7.2, fermo restando il limite del contributo stabilito dall'art. 6, comma 1, della D.G.R. 5180/98.

(1) Tabella prima sostituita dal punto 2, lett. d), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194 e successivamente così modificata dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547.

### Tabella 8 - MAGGIORAZIONI

Ai costi base massimi ammissibili individuati nelle tabelle 7.1.A e 7.1.B, ad eccezione del livello di costo L1 e limitatamente a quelli relativi all'art. 4, commi 1, 2, 2 bis e 5 della legge, si applicano le maggiorazioni i cui valori sono riportati nella tabella seguente.

Tali maggiorazioni, se applicate congiuntamente, non potranno superare complessivamente il limite pari al 40% del costo base ammissibile, al netto dell'eventuale aumento del costo strutturale per effetti locali (D7). (1)

<b>D1</b>	Aumento per zona sismica, valido per tutti i comuni di Marche ed Umbria classificati con $S \geq 9$	10%
<b>D2.1</b>	Eventuale aumento per tipologia onerosa (superficie utile minore di 46 mq e/o per altezza virtuale maggiore di ml 4,25) <sup>1</sup>	10%
<b>D2.2</b>	Eventuale aumento per tipologia onerosa (superficie utile minore di 70 mq e/o per altezza virtuale maggiore di ml 3,75) <sup>1</sup>	5%
<b>D3</b>	Eventuale aumento massimo per bioarchitettura - risparmio energetico e per riciclaggio - riuso dei materiali	10%
<b>D4</b>	Eventuale aumento per ubicazione disagiata <sup>2</sup>	10%
<b>D5</b>	Aumento per oneri di asportazione del volume crollato <sup>3</sup>	5%
<b>D6</b>	Eventuale incentivo per mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico e/o progettazione ed esecuzione di interventi non invasivi sulle strutture murarie <sup>4</sup>	10%
<b>D7</b>	Eventuale aumento del costo strutturale per effetti locali:	
	<b>D7.1</b> - per riparazione con miglioramento sismico: incremento lineare fino al	20%
	<b>D7.2</b> - per ricostruzione: incremento lineare fino al	15%

(1) Tabella così sostituita dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547.

<sup>1</sup> La superficie si calcola ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 - art. 6 "Determinazione delle superfici", il cui testo è riportato integralmente:

*"Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni:*

- a) *superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;*
- b) *superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;*
- c) *superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.*

*Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria: la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti."*

L'elevata altezza virtuale, definita come il rapporto tra il volume vuoto per pieno dell'edificio dall'estradosso del 1° orizzontamento fino all'estradosso del tetto/terrazzo di copertura, compresi quindi i piani eventualmente interrati e la superficie complessiva ammessa a contributo, tiene conto di un possibile maggiore onere per edifici sia con altezze interpiano sensibilmente maggiori delle altezze correnti sia con spessori delle strutture murarie sensibilmente maggiori di quelle correnti.

<sup>2</sup> Per fruire dell'incremento è necessario che l'edificio sia ubicato in zona omogenea "A" ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D.M.LL.PP. 1444 del 2.4.68 e/o all'interno dei Programmi di Recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61 del 1998.

<sup>3</sup> Per fruire dell'incremento è necessario che il volume asportato sia pari ad almeno il 30% del totale delle strutture portanti principali (muri e volte)

<sup>4</sup> Si intendono <invasivi> gli interventi di placcaggio con rete elettrosaldata e malta di cemento - i c.d. intonaci armati - che abbiano, per ogni livello dell'edificio, una estensione maggiore di 1/3 della superficie della struttura muraria in pietrame o mattoni, computata una sola volta per la superficie interna ed esterna, escludendo in ogni caso che tale intervento - intonaco armato - da una parte venga eseguito su una sola delle due facce della parete, dall'altra non risulti adeguatamente distribuito sulle superfici murarie stesse.

### Tabella 9 – PARTICOLARI COMPLESSITA' DELL'INTERVENTO (1)

Le maggiorazioni della presente tabella sono applicate ai costi base ammissibili individuati alla Tabella 7.1.A e sono cumulabili con quelle già previste nella tabella 8.

<b>1</b>	Eventuale aumento per ubicazione disagiata al di fuori della zona omogenea A) e dei Programmi integrati di recupero qualora ricorrano almeno una delle seguenti condizioni: a) Il cantiere disponga di accesso da spazio pubblico o che rientri nella disponibilità del proprietario, con un percorso, anche in un solo tratto, tra edifici o ostacoli inamovibili di larghezza inferiore a metri 2,20, ovvero con una pendenza superiore al 25%; b) il cantiere riguardi edifici che abbiano più del 25% del proprio perimetro ad una distanza inferiore a m. 1,50 da altri edifici non facenti parte dello stesso cantiere.	<b>10%</b>
<b>2</b>	Eventuale ulteriore aumento per ubicazione disagiata per interventi su edifici ubicati all'interno dei PIR o in zona omogenea "A"	<b>10%</b>
<b>3</b>	Eventuale aumento per interventi strutturali sulle fondazioni o sui muri contro terra dell'edificio, che interessino almeno il 30% dello sviluppo lineare in pianta delle strutture fondali dell'edificio, dovuti a dissesti di origine geotecnica o geologica adeguatamente dimostrati da indagini e analisi.	<b>10%</b>
<b>4(1)</b>	Eventuale aumento per edifici nei quali la differenza fra la quota del piano di riferimento, individuato per il calcolo del C conv. e la quota di spiccato delle fondazioni è di: a) almeno di un piano b) almeno di due piani c) maggiore di due piani	<b>2%</b> <b>4%</b> <b>6%</b>
<b>5</b>	Eventuale aumento per edifici con altezza virtuale (come definita nella Tabella 8 allegata alla DGR n. 5180/98) maggiore di ml. 4,75.	<b>5%</b>
<b>6</b>	Eventuale aumento per edifici diversi da quelli "civili", con qualsiasi destinazione o tipologia, sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del D. Lgs. n. 490/99.	<b>20%</b>
<b>7(2)</b>	Eventuale aumento per interventi oggetto di prescrizioni poste nel provvedimento abilitante, finalizzate alla tutela ed al mantenimento di specifiche caratteristiche costruttive che prevedano la realizzazione delle seguenti lavorazioni: a) Trattamento a faccia vista di paramenti murari in pietra o laterizio da eseguirsi mediante stuccature con malta di calce che interessi almeno il 70 % delle murature esterne dell'edificio ; ..... p.5 b) Finitura di paramenti murari da eseguirsi con tonachini a base di calce che interessi almeno il 70% delle murature esterne dell'edificio; ..... p.5 c) Utilizzo di solai in legno pari ad almeno il 40% della superficie dei solai ..... p.5 d) Realizzazione del 90% degli infissi esterni in legno; ..... p.2 e) Utilizzo di tutte le lattonerie in rame; ..... p.1 f) Realizzazione del manto di copertura, che rappresenti almeno l'80% della copertura dell'edificio, con coppi vecchi di recupero;..... p.2 g) Realizzazione di almeno l'80% dei cornicioni con piastelle in cotto e zampini in legno ..... p.2	<b>5%</b> <b>0</b> <b>10%</b>

(1) Le maggiorazioni del punto 4 non sono tra loro cumulabili

(2) Per gli interventi di cui al punto 7 è consentito :

- un incremento del 5% quando la somma dei punti associati alle singole lavorazioni è pari ad almeno 5

- un incremento del 10% quando la somma dei punti associati alle singole lavorazioni è pari ad almeno 10

Le maggiorazioni previste per l'esecuzione delle lavorazioni di cui al punto 7 non sono cumulabili con quelle previste dalle tabelle D3.2 e D3.3, con l'aumento previsto per gli edifici sottoposti a tutela ai fini della D.G.R. n. 617 del 13.6.2001, punto 2, nonché con quello previsto dal punto 6 della presente tabella.

(1) Tabella inserita dalla D.G.R. del 29.05.2002, n. 691.

**Tabella 10 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN RELAZIONE AL REDDITO. PERCENTUALE DA APPLICARE ALLE MAGGIORI SPESE. (1)**

<b>Reddito</b>	<b>%</b>
Inferiore a due pensioni minime INPS	90
Pari o inferiore a 21 milioni (euro 10.845,59)	80
Pari o inferiore a 30 milioni (euro 15.493,71)	50
Pari o inferiore a 50 milioni (euro 25.822,84)	20

Enti religiosi e morali senza fini di lucro	50%
---	-----

- 1) Tale contributo straordinario è concedibile per le sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale.
- 2) Il reddito è calcolato ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 61/98. Il contributo non può comunque eccedere il limite massimo del 50% del contributo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 dell'ord. 61 ovvero dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 della D.G.R. n. 5180/98.

---

(1) Tabella inserita dalla D.G.R. del 29.05.2002, n. 691.

[Torna al Testo Coordinato](#)

**RACCOMANDAZIONI**

**per la progettazione e la realizzazione degli interventi  
di ricostruzione e riparazione compatibili  
con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali**

# **RACCOMANDAZIONI**

## **per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riparazione compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali**

### **1. PREMESSA**

I lavori di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, in linea generale, faranno riferimento ai seguenti criteri generali:

- garanzia della "qualità" architettonica;
- compatibilità con gli aspetti storico-ambientali;
- conoscenza e analisi dell'edificio;
- composizione pluridisciplinare del gruppo di progettazione;
- qualità comprovata dell'impresa realizzatrice dell'intervento;
- garanzie del conseguimento del miglioramento sismico.

### **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per le finalità di cui al punto 1, in ordine agli edifici di cui alle lettere a) e b) del successivo punto 4, sono assunti come documenti di riferimento i seguenti:

- a) Regolamento regionale 20 maggio 1998, n. 15;
- b) normativa tecnica approvata con D.G.R. n. 5180 del 14 settembre 1998;
- c) "Norme tecniche per la redazione dei progetti di restauro relativi a beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica" del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
- d) "Carta Internazionale del restauro" di Venezia (1964);
- e) "Carta Italiana del Restauro" (1972)

### **3. CRITERI E CONDIZIONI PER LA PROGETTAZIONE**

L'insieme del patrimonio edilizio può ritenersi così suddiviso:

#### **a) Edilizia monumentale**

è quella definita dalla legge 1089/39 e comprende anche gli edifici individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, esplicitamente assimilati all'edilizia monumentale.

E' da considerarsi tale anche quell'architettura che, ancorché non notificata ai sensi della Legge n. 1089/39 ne abbia i requisiti, purché assoggettata al procedimento di vincolo previsto dal Ministero per i BB.CC.AA. ai sensi di legge.

#### **b) Edilizia di tipo tradizionale**

è quella che, pur non avendo i requisiti di cui al punto a) ha comunque interesse sia in se stessa che per l'insieme unitario che concorre a definire (lungo una strada, in una piazza, in un nucleo definito). Ha interesse per la specificità e leggibilità della sua tipologia, della tradizione edilizia che rappresenta, dell'uso di materiali tradizionali o locali, della presenza di elementi decorativi. La sua realizzazione o i suoi interventi di modifica sostanziale sono precedenti al 1947 (cinquanta anni dall'evento sismico).

#### **c) Edilizia di origine recente**

comprende gli edifici costruiti, ristrutturati o modificati dopo il 1947 e comunque privi di caratteri originali, propri della cultura edilizia tradizionale regionale.

Tuttavia nell'edilizia di origine recente possono essere distinti e assimilati alla lettera b) quegli edifici moderni che per particolare singolarità architettonica siano ritenuti degni di attenzione e conservazione, previo riconoscimento della Commissione Edilizia Integrata o su motivata segnalazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

L'indicazione di appartenenza alle classi a), b), c) ai fini della progettazione degli interventi di ricostruzione o di riparazione con miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal sisma, è assunta dal progettista in

base, oltre che agli atti amministrativi relativi ai vincoli di tutela, alle classificazioni, ove utilizzabili, del patrimonio edilizio esistente contenute nel P.R.G. o negli strumenti urbanistici esecutivi, ovvero sulla base di proprie argomentazioni specifiche e originali. In questo ultimo caso sarà opportuna l'acquisizione del parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata.

#### **4. INDIRIZZI DI INTERVENTO**

Considerato che gran parte del patrimonio edilizio interessato dalle crisi sismiche del 1997 e 1998 è costituito da edifici in muratura di cui alla lett. b) del punto 3, in gran parte recuperabili, ne deriva che le linee tecniche di intervento dovranno perseguire il ripristino strutturale con maggior sicurezza sismica, nel rispetto delle valenze storico-architettoniche generalmente e diffusamente presenti e della normativa approvata ai sensi dell'art. 2 della L. 61/98.

Per quanto attiene agli interventi sull'edilizia di cui alla lett. a) del precedente punto 3 (ovunque collocata e comunque danneggiata) gli stessi si atterranno ai criteri e alla prassi del restauro architettonico ai sensi dell'art. 16 della L. 64/74, ed alle indicazioni contenute nelle "Norme tecniche" richiamate al punto 2, lett. c) delle presenti raccomandazioni, mentre dovranno attenersi, solo ove compatibili, alle indicazioni contenute nella normativa tecnica richiamata al precedente punto 2, lett. b).

Per quanto attiene agli interventi di cui alla lettera b) del precedente punto 3, compatibilmente con le esigenze di miglioramento antisismico, e colle verifiche previste dalle norme di cui al precedente punto 2.b), sarà opportuno che essi abbiano carattere preminentemente conservativo, privilegiando il reimpiego dei materiali e delle tecniche tradizionali e garantendo il necessario apporto di competenze specificamente qualificate, al fine di:

- a) effettuare una ricognizione sistematica dell'edificio nel suo insieme, individuando le vicende costruttive pregresse;
- b) assicurare la conoscenza delle regole dell'arte edificatoria, in modo da localizzare i casi di danneggiamento riconducibili al mancato rispetto dei dettami delle medesime regole;
- c) valutare le condizioni di efficienza dei singoli elementi costruttivi (solai, scale, coperture, ecc.) individuando i conseguenti interventi localizzati sia ai fini antisismici che, più generalmente, ai fini conservativi;
- d) realizzare con tecniche e modalità atte a salvaguardare gli interventi localizzati di riparazione o miglioramento antisismico, le strutture edilizie originali e dei caratteri tradizionali;
- e) scegliere, nelle situazioni ibride, le linee di intervento in relazione all'assetto strutturale attuale ed agli eventuali valori architettonico-artistici, tenuti presenti i valori storici della stessa struttura. E' noto infatti che numerosi danni si riscontrano nelle situazioni ibride e in particolare nell'edilizia storica dove si è intervenuti in maniera spesso acritica con pedissequa e parziale applicazione delle norme tecniche. A tal fine nuovi ibridi strutturali sono da evitarsi.
- f) provvedere anche al restauro degli elementi decorativi e comunque di finitura;
- g) privilegiare soluzioni che collochino elementi di distribuzione degli impianti tecnologici in modo da non interferire con le strutture principali;

Per quanto attiene agli edifici di cui alla lettera c), punto 3, si rinvia alla normativa vigente in materia, raccomandando, in caso di demolizione e ricostruzione in un altro sito, il rispetto dei principi insediativi del luogo, evitando d'introdurre segni detrattivi del paesaggio.

Non sono poste pregiudiziali alla natura degli interventi di miglioramento sismico. Potranno essere assunte sia soluzioni tecnico-strutturali tradizionali che di tecnologia avanzata, purché di comprovata efficacia tenendo conto anche degli aspetti operativi ed economici della manutenzione; importanti saranno la specificazione degli elementi costitutivi degli edifici e la compatibilità delle soluzioni proposte. In questo quadro la "relazione" di progetto sarà elemento rilevante e responsabilizzante per l'intervento.

#### **5. IMPIEGO DI TECNICHE E MATERIALI TRADIZIONALI**

Negli interventi di cui al punto 4 sarà privilegiata la riattivazione dei processi e delle tecniche esecutive tradizionali, storicamente sedimentatesi e caratterizzanti la regione umbra.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi all'interno dei centri antichi tesa ad assicurare una continuità degli edifici da ricostruire sia con il contesto circostante che con la tipologia degli stessi.

E' importante tornare ad assecondare quel processo che è stato alla base della costituzione del patrimonio storico umbro ove il "nuovo" si è accostato al preesistente, con rispetto e armonia.

L'attivazione della sapienza costruttiva rappresenta una condizione necessaria anche se non sufficiente per il rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 3 a) della legge n. 61 del 31.03.1998 per la "tutela" del patrimonio storico, il "risparmio energetico" e "l'architettura ecologica".

La sapienza costruttiva ed il reimpiego di materiali comportano inoltre limitazioni al movimento di materiali, all'apertura di nuove cave, all'accumulo in discariche di materiali non selezionati, alla disseminazione nel territorio di costruzioni estranee al contesto.

L'analisi del danno indotto dal terremoto ha dimostrato in maniera chiara che l'utilizzo di materiali e soluzioni tecniche-storiche di presidio antisismico per lo più efficaci, sono senz'altro compatibili con la struttura originaria mentre soluzioni più invasive possono introdurre elementi pericolosi poiché incompatibili con i materiali e i meccanismi resistenti originari.

Gli interventi e le raccomandazioni proposte negli allegati A e B suggeriscono possibili soluzioni sia per la classe a) che per la classe b) di cui al punto 4, tese a combinare la necessità di un miglioramento strutturale nel rispetto dei caratteri storico-architettonici dell'edilizia tradizionale umbra.

## ALLEGATO A

### INTERVENTI SUGGERITI PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO NELL'EDILIZIA STORICA

Gli interventi riportati di seguito vanno considerati come indicazioni di riferimento, da valutare, adottare e controllare in sede di progettazione.

#### **1. Consolidamento dei paramenti murari:**

##### *1.1 Consolidamento di murature in pietrame ben organizzate ma con malta decoesa.*

Qualora la malta si presenti polverulenta o addirittura assente ma il muro sia costituito da pietre ben ammassate, si rimuovono le parti decoese, si sigillano le connessioni esterne con malta di calce e pozzolana e si lavano le cavità con acqua evitando l'imbibizione della muratura. Si riempiono quindi le cavità con iniezioni di malta di calce e pozzolana ventilata o malta di calce e silici micronizzate, o altre malte con calore di idratazione nullo e caratteristiche meccaniche comparabili a quelle della muratura. La malta è iniettata a bassa pressione. Si consideri che nella maggior parte dei casi il problema principale della muratura non è la resistenza ma la mancanza di comportamento omogeneo.

##### *1.2 Consolidamento dei muri in prossimità dei capichiave.*

Le zone della muratura dove si ancorano le tirature sono soggette ad azioni concentrate ortogonali al piano della parete in corrispondenza del capochiave. Se la muratura non è di buona qualità è necessario procedere ad un consolidamento così come specificato al punto 1.1.

##### *1.3 Consolidamento superficiale di muri ben connessi.*

Muri ben organizzati ma poveri di malta sulle facce esterne possono essere risanati scarnando con getto d'acqua in pressione gli interstizi tra le pietre e quindi sigillando accuratamente le connessioni con malta di calce idraulica e sabbia (o con coccio pesto), ricoprendo il tutto con intonaco.

##### *1.4 Consolidamento di muratura in pietrame del tipo a "sacco".*

Inserimento di pietre passanti allo scopo di collegare i paramenti stessi. tale intervento può essere sostituito, qualora sia previsto l'intonaco esterno, da collegamenti armati con leganti a base di calce idraulica e/o miscela di cui andrà garantita l'efficacia. Iniezioni di malta di calce e pozzolana ventilata, o malta di calce e silici micronizzate, o altre malte con calore di idratazione nullo e caratteristiche meccaniche comparabili a quelle della muratura oggetto dell'intervento. L'interasse dei fori di iniezione deve essere commisurato alla capacità di assorbimento della muratura e la lunghezza del foro deve interessare almeno 3/4 dello spessore.

#### **2. Cerchiatura e cordolatura in copertura**

##### *1.1 Cerchiatura.*

Cerchiatura su tutto il perimetro dell'edificio con profilato di opportuna rigidità ortogonalmente al piano della muratura. tale situazione è adottabile qualora si riesca a rendere compatibile la soluzione progettuale con la tipologia originaria dello sporto di gronda.

##### *2.2 Cordolo in muratura armata.*

Cordolo in muratura armata a due o tre teste di mattoni su paramenti in laterizio o in pietrame. La cordolatura può essere convenientemente collegata al tetto mediante staffe di lunghezza opportuna.

### **3. Incatenamenti**

#### **3.1 Tirantature.**

Catene semplici in barre d'acciaio normale, zincato o inossidabile, catene in piattina d'acciaio. Le catene saranno appoggiate ai muri di spina e poste in leggera tensione. Deve essere comunque garantita la possibilità di riportare in trazione la catena. Qualora l'interasse delle murature di spina sia troppo elevato in relazione alla qualità del muro, è opportuno inserire una catena rompitratta comunque in corrispondenza di strozzamenti, provvedendo a trasferire le sollecitazioni assorbite da tale catena sulle murature d'ambito. Si possono usare i capochiavi tradizionali a vista, costituiti da un bolzone rettilineo a cui la catena è ancorata tramite un occhiello e stabilizzata tramite uno spessore a cuneo o capochiavi con bolzone a Y o ad X o con altra forma opportunamente disegnata in modo da realizzare un motivo architettonico. Sono da evitare forme tali che perdono efficacia a causa di eccessiva deformabilità.

#### **3.2 Catene binate.**

Catene binate in barre d'acciaio normale, zincato o inossidabile, catene in piattina d'acciaio. Le catene si pongono in opera in coppia sui due lati della stessa parte, vincolandole alla testa del muro con un apposito capochiave. In questo caso le catene devono essere poste in trazione avendo cura di evitare l'insorgenza di sollecitazioni flessionali.

#### **3.3 Tiranti nello spessore del muro.**

Sono realizzati mediante perforazioni armate nello spessore della muratura. La lunghezza della perforazione, da eseguirsi con perforatrici rotative, deve essere tale da consentire il trasferimento della sollecitazione dalla barra metallica al muro. E' opportuno iniettare malte antiritiro ed utilizzare barre resistenti alla corrosione.

#### **3.4 Crociere in acciaio.**

Crociera in acciaio nello spessore del massetto del solaio per collegare le murature perimetrali e irrigidire il solaio nel piano. Le catene possono essere vincolate su capochiavi ad angolo.

#### **3.5 Incatenamenti di archi e volte.**

Le catene sono di norma poste alle reni, è comunque efficace, anche se in misura inferiore, il posizionamento più in alto.

#### **3.2 Trasformazione delle travi in legno e tiranti.**

Le stesse travi dei solai o dei tetti possono fungere da catena tramite una staffa metallica posta sulla testa della trave ed ancorata ad un capochiave.

### **4. Interventi sul tetto e solai**

#### **4.1 Miglioramento dell'orditura principale degli orizzontamenti.**

Se il tetto ha orditura principale e secondaria in legno è opportuno mantenere la struttura originaria. Le travi e i travetti ammalorati o danneggiati devono essere sostituiti con elementi analoghi. Si deve curare il collegamento delle teste delle travi con la struttura di contenimento delle spinte (se presente), e comunque cautelarsi nei confronti dello sfilamento ancorando con opportuni capochiave la testa della trave al muro. L'appoggio della trave sul muro può essere migliorato con l'interposizione di un dormiente in legno. Si eviti di sigillare internamente la testa delle travi al fine di consentire il mantenimento dell'orditura.

#### **4.2 Aggiunta di travi.**

Qualora l'orditura originaria sia insufficiente è opportuno collocare nuove travi, analoghe alle preesistenti, posizionate in modo da ripartire il carico trasmesso dai travetti.

#### **4.3 Rifacimento del manto di copertura.**

Il manto di copertura sarà ricostituito, ove possibile, con i materiali di recupero. I nuovi coppi necessari per integrare quelli danneggiati saranno posizionati sottocoppo.

#### **4.4 Consolidamento volte.**

Qualora si intervenga sulle volte portanti, è sconsigliabile generalizzare l'applicazione della solettina curva di estradosso perché è di dubbia efficacia e perché costringe allo svuotamento del materiale di riempimento che, se dotato di una certa coesione, può essere di buon contributo al sostegno strutturale ed alla stabilità della volta stessa.

### **5. Inserimento di nuovi setti murari**

La fattura di nuovi setti murari in Pietra deve soddisfare i criteri di ingranamento previsti dalla “regola dell’arte”. Si dovrà usare una muratura di pietra squadrata, legata con malta di calce: è tuttavia preferibile la muratura di pietra grezza accuratamente scelta e disposta con efficaci ripianamenti e frequenti cuciture trasversali. Sia per le nuove murature in pietra che per i più comuni setti in laterizio occorre predisporre elementi di collegamento con le murature esistenti, realizzabili anche attraverso tiranti posti parallelamente al nuovo setto.

## ALLEGATO B

### RACCOMANDAZIONI PER IL MANTENIMENTO DEI CARATTERI ARCHITETTONICI LOCALI

#### 1. *Raccomandazioni specifiche per paramenti murari.*

- 1.1 Sarà opportuno che gli *antichi paramenti murari* rimangano inalterati nella loro configurazione estetico formale originaria (a vista se è tale), limitando, ad esempio, la demolizione e sostituzione di murature fuori piombo come anche al sostituzione di pietre corrose, che potrà avvenire soltanto per comprovate gravissime esigenze. In caso di sostituzioni o di eventuali integrazioni, ove necessario e sempre per porzioni limitate, sarà bene che esse siano dello stesso tipo di quelli originarie ma distinguibili. Nel caso di interventi di consolidamento dei paramenti murari, sarà utile la loro totale “messa a vista”, al fine di determinare l’effettiva consistenza e tessitura degli elementi costitutivi.
- 1.2 La *ricostruzione di parti crollate* o non più recuperabili sarà realizzata ripristinando l’originaria configurazione possibilmente con materiali di recupero, nonché strutturalmente efficaci, dovrà inoltre essere realizzata con tecniche e modalità idonee a garantire la salvaguardia dei caratteri tradizionali propri.
- 1.3 Il *rifacimento a “cuci e scuci”* dei muri in pietra o laterizio a vista sarà eseguito con mattoni o pietra e malta di buona qualità, con utilizzo di materiali simili agli esistenti per forma, dimensioni, fattura e caratteristiche cromatiche ed evitando ogni apprezzabile alterazione del complessivo aspetto esteriore.
- 1.4 Nelle *murature a faccia a vista* le stuccature e le riprese di stuccatura saranno effettuate con malta a base di calce e inerti di granulometria variabile, nel rispetto dei cromatismi esistenti.
- 1.5 Per gli *intonaci* la raccomandazione fondamentale è di non utilizzare mai come legante delle malte il cemento, ma essere realizzati con malta a base di calce idraulica. Gli inerti delle malte (sabbia) saranno scelti con lo stesso colore e composizione granulometrica di quelli esistenti in modo da mantenerne il colore e la consistenza. Uguale cura sarà osservata nella posa in opera. Gli intonaci non saranno messi in opera “a piombo” con le “rigature”, ma devono essere posati a mano “senza riga” seguendo l’andamento superficiale delle murature stesse.
- 1.6 La *tinteggiatura esterna* sarà eseguita con tinte a tempera e a calce, ovvero a silicati (a base di terre), che presentino elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV e di permeabilità al vapor acqueo.
- 1.7 Le tonalità dei *colori* da utilizzare per tinteggiature esterne saranno quelle delle pitture a base di terre (silicati) tipiche della tradizione costruttiva.

#### 2. *Raccomandazioni specifiche per elementi architettonici.*

- 2.1 E’ preferibile che *le coperture* restino invariate nelle quote di imposta e di colmo originali, nonché nei profili di gronda.
  - 2.1.1 I *manti di copertura* saranno possibilmente recuperati o ripristinati con elementi di tipo tradizionale (coppo e controcoppo; coppo ed embrice).
  - 2.1.2 Gli eventuali *lucernai* sulle coperture fatte salve eventuali diverse disposizioni degli strumenti comunali vigenti dovrebbero essere limitati nel numero e nelle dimensioni e tali da assicurare il passaggio per l’ispezione della copertura stessa.

- 2.1 3 E' consigliata la ricostruzione delle *torrette da camino e gli abbaini* esistenti, possibilmente con materiali di recupero simili a quelli precedenti, per far fronte a problemi di instabilità rifacendosi comunque, sempre ai modelli originali i cui disegni e materiali saranno rispettati.
- 2.2 Gli *elementi caratteristici dei prospetti esterni* saranno valorizzati conservando sia i materiali che le forme e dimensioni originali, ovvero ripristinandoli dove è possibile. In particolare:
- 2.2. 1 Le *aperture* originarie praticate nei muri per ospitare passaggi pedonali, portoni, porte e finestre andranno conservate e occorrerà prevedere nell'intervento di miglioramento antisismico anche il consolidamento di questi particolari.
- 2.2. 2 Gli *elementi architettonici delle aperture* (incorniciature, architravi, piedritti, cornicioni, portali, ...) andranno mantenute ripristinando le parti mancanti, ovvero sostituiti con elementi dello stesso materiale quando sia irrecuperabile quello originale.
- 2.2. 3 Gli *infissi* saranno riproposti possibilmente in legno.
- 2.2. 4 Le *soglie ed i davanzali* saranno riproposti con materiali di tipo tradizionale effettuando gli interventi con gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza antisismica.
- 2.2. 5 Le *inferriate* di tipo antico saranno restaurate; mentre quelle nuove dovranno essere riproposte con materiali tradizionali e disegno che si ispiri allo stile locale.
- 2.2. 6 I *canali di gronda ed i pluviali* da sostituire saranno riproposti con materiali e forme che rispettino il decoro dell'ambiente urbano: si consiglia di utilizzare elementi di rame con terminali in ghisa.
- 2.2. 7 Gli *sporti di gronda* manterranno la conformazione originaria e saranno eventualmente riproposti con materiali tradizionali e disegno che si ispiri allo stile locale, adottando gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza antisismica.
- 2.3. Gli *elementi caratteristici degli interni* saranno salvaguardati o restaurati, sia che si tratti di controsoffittature decorate o di pregio, sia di strutture orizzontali dove il miglioramento sismico dovrà privilegiare soluzioni che adottino materiali e idonee tecniche costruttive tradizionali, nonché il mantenimento degli elementi stessi. Nello specifico si raccomanda di mantenere i solai in legno, per i quali è consentito il ricorso a tecniche di consolidamento con materiali collaboranti; fermo restando che, insieme all'irrigidimento, deve essere garantita l'idonea ammortatura con le strutture verticali.

[Torna al Testo Coordinato](#)

### Tabella 8 - MAGGIORAZIONI

Ai costi base massimi ammissibili individuati nelle tabelle 7.1.A e 7.1.B, ad eccezione del livello di costo L1 e limitatamente a quelli relativi all'art. 4, commi 1, 2, 2 bis e 5 della legge, si applicano le maggiorazioni i cui valori sono riportati nella tabella seguente.

Tali maggiorazioni, se applicate congiuntamente, non potranno superare complessivamente il limite pari al 40% del costo base ammissibile, al netto dell'eventuale aumento del costo strutturale per effetti locali (D7). (1)

<b>D1</b>	Aumento per zona sismica, valido per tutti i comuni di Marche ed Umbria classificati con $S \geq 9$	10%
<b>D2.1</b>	Eventuale aumento per tipologia onerosa (superficie utile minore di 46 mq e/o per altezza virtuale maggiore di ml 4,25) <sup>1</sup>	10%
<b>D2.2</b>	Eventuale aumento per tipologia onerosa (superficie utile minore di 70 mq e/o per altezza virtuale maggiore di ml 3,75) <sup>1</sup>	5%
<b>D3</b>	Eventuale aumento massimo per bioarchitettura - risparmio energetico e per riciclaggio - riuso dei materiali	10%
<b>D4</b>	Eventuale aumento per ubicazione disagiata <sup>2</sup>	10%
<b>D5</b>	Aumento per oneri di asportazione del volume crollato <sup>3</sup>	5%
<b>D6</b>	Eventuale incentivo per mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico e/o progettazione ed esecuzione di interventi non invasivi sulle strutture murarie <sup>4</sup>	10%
<b>D7</b>	Eventuale aumento del costo strutturale per effetti locali:	
	<b>D7.1</b> - per riparazione con miglioramento sismico: incremento lineare fino al	20%
	<b>D7.2</b> - per ricostruzione: incremento lineare fino al	15%

(1) Tabella così sostituita dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 54

<sup>1</sup> La superficie si calcola ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 - art. 6 "Determinazione delle superfici", il cui testo è riportato integralmente:

"Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni:

- superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;
- superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;
- superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.  
Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria: la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti."

L'elevata altezza virtuale, definita come il rapporto tra il volume vuoto per pieno dell'edificio dall'estradosso del 1° orizzontamento fino all'estradosso del tetto/terrazzo di copertura, compresi quindi i piani eventualmente interrati e la superficie complessiva ammessa a contributo, tiene conto di un possibile maggiore onere per edifici sia con altezze interpiano sensibilmente maggiori delle altezze correnti sia con spessori delle strutture murarie sensibilmente maggiori di quelle correnti.

<sup>2</sup> Per fruire dell'incremento è necessario che l'edificio sia ubicato in zona omogenea "A" ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D.M.LL.PP. 1444 del 2.4.68 e/o all'interno dei Programmi di Recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61 del 1998.

<sup>3</sup> Per fruire dell'incremento è necessario che il volume asportato sia pari ad almeno il 30% del totale delle strutture portanti principali (muri e volte)

<sup>4</sup> Si intendono <invasivi> gli interventi di placcaggio con rete elettrosaldata e malta di cemento - i c.d. intonaci armati - che abbiano, per ogni livello dell'edificio, una estensione maggiore di 1/3 della superficie della struttura muraria in pietrame o mattoni, computata una sola volta per la superficie interna ed esterna, escludendo in ogni caso che tale intervento - intonaco armato - da una parte venga eseguito su una sola delle due facce della parete, dall'altra non risulti adeguatamente distribuito sulle superfici murarie stesse.

---

*Ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61*

**Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico degli edifici. Art. 7 della Ordinanza del Ministero dell'interno n. 2668/97 come modificato dall'art. 4 dell'Ordinanza del Ministero dell'interno n. 2706/97.**

OMISSIS

**Art. 7**

1. Il contributo di cui al comma 1 dell'art. 1 è pari alla minore somma tra il costo dell'intervento di riparazione del danno e di miglioramento sismico, così come risulta dal computo metrico-estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo dell'I.V.A. e delle spese tecniche e l'importo ottenuto moltiplicando quattrocentottantamila lire (euro duecentoquarantasette,90) per la superficie complessiva delle unità immobiliari in metri quadrati. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria dall'art. 6, comma 3, del D.M. LL.PP. 5 agosto 1994. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio. Il contributo non può eccedere la somma di lire sessanta milioni (euro trentamilanovecentottantasette,41) (1).
2. Per le unità immobiliari comprese nell'edificio di cui al comma 1, sede di comunità o attività turistico ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, il contributo, calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1 è elevato a lire centoventi milioni (euro sessantunomilanovecentosettantaquattro,83) (2).
3. (3).
- 3 bis. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 riguardino immobili ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 della legge 61/98 e comportino maggiori oneri, conseguenti a specifiche prescrizioni del Comune per l'adeguamento igienico-sanitario, per il ripristino degli elementi architettonici esterni, le rifiniture esterne e le parti comuni dell'intero edificio, al contributo determinato applicando le modalità di calcolo previste dai precedenti commi, è aggiunto, per la copertura dei predetti effettivi maggiori oneri, un ulteriore contributo che sommato al precedente non può superare l'importo derivante dall'applicazione alla superficie complessiva del livello di costo L2 della tabella 7.1.A dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180 del 14 settembre 1998, senza le maggiorazioni di cui alla tabella 8 dello stesso allegato B). Il contributo così determinato può eccedere i limiti di sessanta (euro trentamilanovecentottantasette,41) e centoventi milioni (euro sessantunomilanovecentosettantaquattro,83) di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il contributo sulle rifiniture e gli impianti interni viene calcolato secondo le modalità stabilite dal comma 6 bis (4).
- 3 ter. L'erogazione del saldo del contributo di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della documentazione prevista dal comma 2 bis del successivo art. 9, nonché di una dichiarazione attestante la conformità dei lavori realizzati alle specifiche prescrizioni dettate dal Comune (5).
- 3 quater. A favore dei proprietari aventi diritto delle unità immobiliari danneggiate aventi superficie superiore rispettivamente a 200, 300 e 350 mq., è concesso un contributo straordinario che non può superare:
  - € 125.000,00 per le unità immobiliari destinate ad abitazione, con superficie superiore a 200 mq.;

- € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo, con superficie superiore a 300 mq.;
- € 250.000,00 per le unità immobiliari destinate a fienili e rimesse attrezzi o mezzi agricoli, con superficie superiore a 350 mq.

Tale contributo è calcolato, con le modalità di cui al comma 1, sulle superfici eccedenti i limiti sopra stabiliti (6);

- 3 quinquies. Al solo scopo di ridurre le maggiori spese necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è concesso ai proprietari aventi diritto delle unità immobiliari destinate al momento dell'evento sismico ad abitazione principale un contributo straordinario calcolato applicando alle predette maggiori spese le aliquote percentuali di cui alla tabella 10 allegata alla D.G.R. n. 691 del 29 maggio 2002. Tale contributo non può comunque eccedere il limite massimo del 50 per cento del contributo determinato ai sensi dei commi 1 e 2. Per gli edifici di proprietà di enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è pari al 50 per cento della maggiori spese indipendentemente dal reddito dichiarato(6);
4. (7).
5. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
6. I contributi sono destinati per almeno il 70 per cento alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico. Restano a carico dei beneficiari tutte le altre opere di finitura e di eventuale adeguamento igienico-funzionale ad eccezione di quanto stabilito al successivo comma 6 bis (8).
- 6 bis. Sono ammesse a contributo le opere di rifinitura e gli impianti interni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modifiche in legge 30 marzo 1998, n. 61, e nei limiti di cui allo stesso articolo. Il contributo aggiuntivo rispetto a quello di cui al comma 1, è determinato applicando le percentuali individuate al soprarichiamato art. 4, comma 5, alla minore somma tra il costo dell'intervento così come risulta dal computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., e l'importo ottenuto moltiplicando la superficie complessiva, in metri quadrati, delle unità immobiliari per lire duecentoquarantamila (euro centoventitre,95). La minore somma così ottenuta non può comunque eccedere l'importo di lire trenta milioni (euro quindicimilaquattrocentonovantatre,71) nel caso di unità immobiliari dichiarate inagibili o agibili con provvedimenti e l'importo di lire ventuno milioni (euro diecimilaottocentoquarantacinque,59) nel caso di unità immobiliari agibili. Per le unità immobiliari destinate ad ospitare comunità, dichiarate inagibili con provvedimenti, la minore somma non può eccedere i sessanta milioni (euro trentamilanocentottantasette,41); nel caso di agibilità, la minore somma non può eccedere i quarantadue milioni (euro ventunomilaseicentonovantuno,19). Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro la percentuale da applicare per la determinazione del contributo di cui al presente comma è fissata, indipendentemente dal reddito dichiarato, nella misura del cinquanta per cento. Il contributo concesso ai sensi del presente comma non può comunque eccedere il cinquanta per cento dell'ammontare del contributo spettante ai sensi del comma 1 (9).
- 6 ter. Il contributo di cui al comma 6 bis, può essere richiesto anche successivamente alla presentazione del progetto o a fine lavori. In tal caso il contributo è calcolato con le stesse modalità di cui al comma 6 bis applicando le percentuali di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61, integrato dall'art. 6 quinquies, lettera c), della legge 11 dicembre 2000, n. 365, alla minore somma tra il costo dell'intervento così come risulta dal conto consuntivo, redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., e l'importo ottenuto moltiplicando la superficie complessiva, in metri quadrati, delle unità immobiliari per lire duecentoquarantamila (euro centoventitre,95) (10).

- 6 quater. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di proprietà di più soggetti, il contributo di cui al comma 6 bis è calcolato sulla base delle singole quote di proprietà (11).
7. Le opere ammesse a finanziamento dovranno riguardare esclusivamente l'edificio interessato con l'esclusione dal computo degli elementi accessori esterni all'edificio anche se ad esso pertinenti quali cantine, autorimesse, etc.
8. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo massimo concedibile per ogni unità immobiliare (12).
9. Fatte salve le procedure abilitative disposte dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale e monumentale, nonché dalla legge n. 64/74 in materia di edilizia antisismica, non sono soggette al rilascio della preventiva autorizzazione, prevista ai soli fini della concessione delle provvidenze dal comma 2 dell'art. 8, le varianti in corso d'opera di lavori già autorizzati che:
- a) siano ricomprese tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e, nei limiti tipologici previsti dallo stesso art. 15, comma 1, per gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 61/1998, non siano in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni dei programmi medesimi (aventi valore di norme tecniche di attuazione) e con le eventuali specifiche prescrizioni comunali connesse alla determinazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 3 bis dell'art. 7;
  - b) non alterino le caratteristiche strutturali principali del progetto depositato (a titolo esemplificativo devono intendersi alterazioni alle caratteristiche strutturali i seguenti interventi: modifica alla disposizione spaziale delle strutture verticali e degli orizzontamenti; sostituzione di elementi strutturali con altri totalmente diversi per tipologia e funzione; variazione superiore al 20% dei carichi di esercizio; formazione di consistenti aperture per numero e dimensione su strutture portanti; interventi di placcaggio generalizzati in sostituzione di altri interventi non invasivi; etc.), nel rispetto comunque delle norme e delle disposizioni in materia antisismica;
  - c) non comportino aumento del contributo concesso (13) (14);
10. Le varianti di cui al comma 9 sono disposte dal direttore dei lavori e comunicate preventivamente al Comune secondo gli schemi riportati negli allegati modelli 1 e 2 che si approvano con il presente atto, sottoscritti da tutti i soggetti ivi indicati (14).
11. I lavori previsti dalle varianti di cui al comma 9 possono avere inizio, nel possesso da parte dei soggetti interessati degli atti abilitativi in materia edilizia, ambientale e monumentale, qualora necessari, contestualmente all'invio al Comune delle comunicazioni di cui agli allegati modelli 1 e 2, fatto salvo il caso dei lavori per i quali è richiesto il preventivo deposito ai sensi della legge n. 64/74. In tale ipotesi gli stessi potranno avere inizio soltanto dopo l'acquisizione da parte del Comune dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto dell'intervento presso la Provincia competente per territorio secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 1 (14);
12. Le varianti di cui al comma 9 devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 bis, punto 3, dell'art. 9 (14).

- 
- (1) *Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d1), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4, dall'art. 4, comma 1, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136 e dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza del 04.06.1999, n. 138.*
- (2) *Comma così modificato e integrato dall'art. 4, comma 2, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136, dall'art. 2, comma 1, lett. a), della Ordinanza del 27.11.1998, n. 271 e dall'art. 1, comma 2, della Ordinanza del 04.06.1999, n. 138.*
- (3) *Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Ordinanza del 27.11.1998, n. 271 e successivamente soppresso dall'art. 1, comma 3, della Ordinanza del 04.06.1999, n. 138.*
- (4) *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza del 20.04.1999, n. 96.*
- (5) *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza del 20.04.1999, n. 96 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza del 26.04.1999, n. 100.*
- (6) *Commi aggiunti dall'art. 2, comma 1, punto 1.1), della Ordinanza del 17.12.2002, n. 133.*

- (7) Comma prima sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d2), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4 e successivamente abrogato dall'art. 4, comma 3, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136.
- (8) Comma così integrato dall'art. 4, comma 4, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136.
- (9) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136 poi modificato dall'art. 1, comma 4, della Ordinanza del 04.06.1999, n. 138 e integrato dall'art. 1, punto 1), lettera a), della Ordinanza del 19.06.2002, n. 61.  
**L'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza del 07.03.2003, n. 20 ha così disposto: "L'espressione <<enti religiosi e morali senza fini di lucro>> di cui all'art. 7, comma 6 bis, dell'Ordinanza commissariale 18 novembre 1997, n. 61, deve intendersi riferita anche alle cooperative edilizie, senza fini di lucro".**
- (10) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136 poi modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), della Ordinanza del 27.11.1998, n. 271 e integrato dall'art. 1, punto 1), lettera b), della Ordinanza del 19.06.2002, n. 61.
- (11) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136.
- (12) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, punto 1.2 della Ordinanza del 17.12.2002, n. 133.
- (13) Comma prima sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d3), della Ordinanza del 23.01.1998, n. 4 e successivamente abrogato dall'art. 4, comma 3, della Ordinanza del 10.07.1998, n. 136.
- (14) Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, della Ordinanza del 13.02.2002, n. 11.

OMISSIS

[Torna al Testo Coordinato](#)

**Tabella 7 - PARAMETRI TECNICI ED ECONOMICI**

**Tab. 7.1.A - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, commi 1, 2 e 3 (1)**

<b>LIVELLO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO (in lire/mq)</b>
L5	895.000
L4	805.000
L3	676.000
L2	547.000
L1	440.000

*(1) Tabella così sostituita dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547. Con le deliberazioni di Giunta regionale del 14.11.2001, n. 1456 e del 06.02.2002, n. 88, è stato disposto l'adeguamento dei costi base massimi ammissibili della tabella di cui sopra.*

*Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2001, n. 1456.*

**Eventi sismici 1997 - Adeguamento costi base massimi ammissibili di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n.5180/98.**

(B.U.R. n. 60 del 05.12.2001)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente dell'Ufficio Temporaneo Ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di provvedere conseguentemente:
  - a) a prendere atto della nota n. 1001 del 22 ottobre 2001 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, ha comunicato, in attuazione di quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Marche ed Umbria ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 61/98, le sottoelencate variazioni percentuali fatte registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale:

<b>PERIODO</b>	<b>VARIAZIONE</b>
settembre 1998 - settembre 1999	+ 1,5%
settembre 1999 - settembre 2000	+ 3,1%

- b) ad individuare negli importi di seguito riportati i costi base massimi ammissibili di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98, così come modificate con D.G.R. n. 547/2000, aggiornati a seguito delle variazioni percentuali di cui al punto 2), lett. a):

**COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, commi 1, 2 e 3**

<b>LIVELLO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO</b>	
	<b>lire/mq</b>	<b>euro/mq</b>
L5	936.586	483,71
L4	842.404	435,07
L3	707.410	365,35
L2	572.416	295,63
L1	460.445	237,80

## **COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, comma 5**

### *OMISSIS*

- c) a stabilire che l'applicazione dei costi base massimi ammissibili, così come individuati al punto 2), lett. b), decorre dal 1 novembre 2001, esclusivamente per le concessioni contributive rilasciate dai Comuni dopo tale data.
- 3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel B.U.R. ai sensi dell'art. 20, comma 7 del regolamento interno della Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1439 del 13.12.2000;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

---

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto:** Eventi sismici 1997 – Adeguamento dei costi base massimi ammissibili di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98.

**Richiamata:**

- l'intesa sottoscritta, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 30 marzo 1998, n. 61, in data 9 settembre 1998 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Marche ed Umbria, contenente i parametri tecnici ed economici adottati dalle Regioni sulla base delle proposte formulate dai rispettivi Comitati Tecnici Scientifici, successivamente modificata in esecuzione di quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. 09/34658/MA.01 del 14.12.1998;

**Richiamato altresì:**

- il documento di modifica dell'intesa, sottoscritto in data 12 aprile 2000 e successivamente rettificato con nota del Dipartimento della Protezione Civile del 17.05.2000;

**Viste:**

- la deliberazione n. 5180 del 14.09.1998, con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998 e ha definito, sulla base dei relativi parametri tecnici ed economici, le modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98;
- la deliberazione n. 194 del 17.02.1999, con cui la Giunta regionale ha recepito la modifica apportata all'intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998;
- la deliberazione n. 547 del 24.05.2000, con cui la Giunta regionale, nel prendere atto del documento di modifica dell'intesa di cui all'art. 2, comma 6, della legge 30 marzo 1998, n. 61, sottoscritto in data 12 aprile 2000 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Marche ed Umbria, così come rettificato con nota del Dipartimento della Protezione Civile in data 17.05.2000, ha proceduto alla ridefinizione dei

parametri tecnici ed economici relativi alla determinazione del costo degli interventi di cui agli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge;

**Rilevato:**

- che in conseguenza dell'intesa sottoscritta in data 12 aprile 2000 i costi base massimi ammissibili sono stati ridefiniti negli importi così come risultanti dalle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98, che qui di seguito vengono integralmente riportate:

**Tabella 7 - PARAMETRI TECNICI ED ECONOMICI**

**Tab. 7.1.A - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, commi 1, 2 e 3**

LIVELLO DI COSTO	IMPORTO (in lire/mq)
L5	895.000
L4	805.000
L3	676.000
L2	547.000
L1	440.000

**Tab. 7.1.B - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, comma 5**

*OMISSIS*

**Preso atto:**

- che, come previsto dalla citata intesa, i predetti costi base sono aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di settembre 1998 ed il mese di settembre di ciascun anno successivo;
- che, in particolare, tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice ISTAT suddetto da parte del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Vista:**

- la nota n. 1001 del 22 ottobre 2001 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, ha comunicato le sottoelencate variazioni percentuali fatte registrare dal predetto indice ISTAT:

PERIODO	VARIAZIONE
settembre 1998 - settembre 1999	+ 1,5%
settembre 1999 - settembre 2000	+ 3,1%

**Ritenuto pertanto:**

- di dover procedere all'aggiornamento dei costi base massimi ammissibili di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98, così come modificate con D.G.R. n. 547/2000;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

*OMISSIS*

(vedasi dispositivo deliberazione)

*Deliberazione Giunta regionale 6 febbraio 2002, n. 88.*

**Eventi sismici 1997 - Adeguamento dei costi base massimi ammissibili di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) di cui alla D.G.R. 5180/98.**

(B.U.R. n. 9 del 27.02.2002)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente dell'Ufficio Temporaneo Ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di provvedere conseguentemente:
  - a) a prendere atto della nota n. 36 del 23 gennaio 2002 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, ha comunicato, in attuazione di quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Marche ed Umbria ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 61/98, la sottoelencata variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale:

<b>PERIODO</b>	<b>VARIAZIONE</b>
settembre 2000 - settembre 2001	+ 2,3%

- b) ad individuare negli importi di seguito riportati i costi base massimi ammissibili di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98, così come modificate con D.G.R. n. 547/2000, aggiornati a seguito della variazione percentuale di cui al punto 2), lett. a):

**COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, commi 1, 2 e 3**

<b>LIVELLO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO euro/mq</b>
L5	494,84
L4	445,08
L3	373,75
L2	302,43
L1	243,27

## **COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, comma 5**

*OMISSIS*

- c) a stabilire che l'applicazione dei costi base massimi ammissibili, così come individuati al punto 2), lett. b), decorre dal 1 febbraio 2002, esclusivamente per le concessioni contributive rilasciate dai Comuni dopo tale data.
- 3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel B.U.R. ai sensi dell'art. 20, comma 7 del regolamento interno della Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1439 del 13.12.2000;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

---

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto:** Eventi sismici 1997 – Adeguamento dei costi base massimi ammissibili di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98.

**Richiamata:**

- l'intesa sottoscritta, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 30 marzo 1998, n. 61, in data 9 settembre 1998 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Marche ed Umbria, contenente i parametri tecnici ed economici adottati dalle Regioni sulla base delle proposte formulate dai rispettivi Comitati Tecnici Scientifici, successivamente modificata in esecuzione di quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. 09/34658/MA.01 del 14.12.1998;

**Richiamato altresì:**

- il documento di modifica dell'intesa, sottoscritto in data 12 aprile 2000 e successivamente rettificato con nota del Dipartimento della Protezione Civile del 17.05.2000;

**Viste:**

- la deliberazione n. 5180 del 14.09.1998, con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998 e ha definito, sulla base dei relativi parametri tecnici ed economici, le modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98;
- la deliberazione n. 194 del 17.02.1999, con cui la Giunta regionale ha recepito la modifica apportata all'intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998;
- la deliberazione n. 547 del 24.05.2000, con cui la Giunta regionale, nel prendere atto del documento di modifica dell'intesa di cui all'art. 2, comma 6, della legge 30 marzo 1998, n. 61, sottoscritto in data 12 aprile 2000 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Marche ed Umbria, così come rettificato con nota del

Dipartimento della Protezione Civile in data 17.05.2000, ha proceduto alla ridefinizione dei parametri tecnici ed economici relativi alla determinazione del costo degli interventi di cui agli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge;

**Rilevato:**

- che in conseguenza dell'intesa sottoscritta in data 12 aprile 2000 i costi base massimi ammissibili sono stati ridefiniti negli importi così come risultanti dalle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98, che qui di seguito vengono integralmente riportate:

**Tabella 7 - PARAMETRI TECNICI ED ECONOMICI**

**Tab. 7.1.A - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, commi 1, 2 e 3**

LIVELLO DI COSTO	IMPORTO (in lire/mq)
L5	895.000
L4	805.000
L3	676.000
L2	547.000
L1	440.000

**Tab. 7.1.B - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, comma 5**

*OMISSIS*

**Preso atto:**

- che, come previsto dalla citata intesa, i predetti costi base sono aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di settembre 1998 ed il mese di settembre di ciascun anno successivo;
- che, in particolare, tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice ISTAT suddetto da parte del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Vista:**

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1456 del 14 novembre 2001 con cui è stato approvato l'aggiornamento dei costi base massimi ammissibili conseguente alle variazioni percentuali fatte registrare dal citato indice ISTAT nei periodi: settembre 1998 - settembre 1999 e settembre 1999 - settembre 2000;

**Vista:**

- la nota n. 36 del 23 gennaio 2002 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, ha comunicato la sottoelencata variazione percentuale fatta registrare dal predetto indice ISTAT:

PERIODO	VARIAZIONE
settembre 2000 - settembre 2001	+ 2,3%

**Ritenuto pertanto:**

- di dover procedere all'aggiornamento dei costi base massimi ammissibili di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98, così come modificate con D.G.R. n. 547/2000;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

**Tabella 7 - PARAMETRI TECNICI ED ECONOMICI**

**Tab. 7.1.A - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, commi 1, 2 e 3 (1)**

<b>LIVELLO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO (in lire/mq)</b>
L5	895.000
L4	805.000
L3	676.000
L2	547.000
L1	440.000

**Tab. 7.1.B - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, comma 5 (1)**

Il contributo di cui all'art. 4, comma 5 della legge n. 61/98 è concesso applicando ai costi base massimi ammissibili, di cui alla seguente tabella, i coefficienti specificati nel suddetto comma 5.

<b>LIVELLO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO (in lire/mq)</b>
L5	448.000
L4	403.000
L3	339.000
L2	274.000
L1	220.000

(1) *Tabelle così sostituite dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547. Con le deliberazioni di Giunta regionale del 14.11.2001, n. 1456 e del 06.02.2002, n. 88, è stato disposto l'adeguamento dei costi base massimi ammissibili delle tabelle di cui sopra.*

**Tab. 7.2 - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER TIPOLOGIE DI EDIFICI**

I costi base massimi ammissibili di cui alle precedenti tabelle si applicano alle diverse tipologie di edifici con i coefficienti moltiplicatori, non cumulabili tra loro, indicati nella seguente tabella: (1)

	<b>TIPOLOGIE DI EDIFICI</b>	<b>COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI</b>
<b>A</b>	Edifici civili.	1.0
<b>B</b>	Edifici civili sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.	1.2
<b>C.1</b>	Edifici adibiti ad attività zootecniche e stalle, compreso l'adeguamento igienico sanitario.	0.6
<b>C.2</b>	Edifici adibiti a fienili e rimesse attrezzi e mezzi agricoli.	0.4
<b>C.3</b>	Edifici adibiti ad attività zootecniche e stalle, compreso l'adeguamento igienico sanitario che al momento del sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 200 mq.	0.7
<b>C.4</b>	Edifici adibiti a fienili e rimesse attrezzi e mezzi agricoli che al momento del sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 200 mq.	0.5
<b>D</b>	Edifici adibiti ad attività produttive ed industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi.	0.6
<b>D.1</b>	Edifici adibiti ad attività produttive ed industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi che al momento del sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 200 mq.	0.7
<b>E</b>	Edifici adibiti ad attività turistico recettive.	1.2

I costi base massimi ammissibili di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B sono aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di settembre 1998 ed il mese di settembre di ciascun anno successivo. Tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice ISTAT suddetto da parte del Ministero dei lavori pubblici alla regione Umbria.

I costi di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B e delle eventuali maggiorazioni di cui alla successiva tabella 8 devono essere aumentati delle vigenti aliquote I.V.A.

Per il livello di costo L1 di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B si applicano, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori A, C.1, C.2, C.3, C.4, D, D.1 della tabella 7.2, fermo restando il limite del contributo stabilito dall'art. 6, comma 1, della D.G.R. 5180/98.

(1) Tabella prima sostituita dal punto 2, lett. d), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194 e successivamente così modificata dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547.

### Tabella 8 - MAGGIORAZIONI

Ai costi base massimi ammissibili individuati nelle tabelle 7.1.A e 7.1.B, ad eccezione del livello di costo L1 e limitatamente a quelli relativi all'art. 4, commi 1, 2, 2 bis e 5 della legge, si applicano le maggiorazioni i cui valori sono riportati nella tabella seguente.

Tali maggiorazioni, se applicate congiuntamente, non potranno superare complessivamente il limite pari al 40% del costo base ammissibile, al netto dell'eventuale aumento del costo strutturale per effetti locali (D7). (1)

<b>D1</b>	Aumento per zona sismica, valido per tutti i comuni di Marche ed Umbria classificati con $S \geq 9$	10%
<b>D2.1</b>	Eventuale aumento per tipologia onerosa (superficie utile minore di 46 mq e/o per altezza virtuale maggiore di ml 4,25) <sup>1</sup>	10%
<b>D2.2</b>	Eventuale aumento per tipologia onerosa (superficie utile minore di 70 mq e/o per altezza virtuale maggiore di ml 3,75) <sup>1</sup>	5%
<b>D3</b>	Eventuale aumento massimo per bioarchitettura - risparmio energetico e per riciclaggio - riuso dei materiali	10%
<b>D4</b>	Eventuale aumento per ubicazione disagiata <sup>2</sup>	10%
<b>D5</b>	Aumento per oneri di asportazione del volume crollato <sup>3</sup>	5%
<b>D6</b>	Eventuale incentivo per mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico e/o progettazione ed esecuzione di interventi non invasivi sulle strutture murarie <sup>4</sup>	10%
<b>D7</b>	Eventuale aumento del costo strutturale per effetti locali:	
	<b>D7.1</b> - per riparazione con miglioramento sismico: incremento lineare fino al	20%
	<b>D7.2</b> - per ricostruzione: incremento lineare fino al	15%

(1) Tabella così sostituita dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 54

<sup>1</sup> La superficie si calcola ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 - art. 6 "Determinazione delle superfici", il cui testo è riportato integralmente:

"Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni:

- superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;
- superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;
- superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.  
Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria: la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti."

L'elevata altezza virtuale, definita come il rapporto tra il volume vuoto per pieno dell'edificio dall'estradosso del 1° orizzontamento fino all'estradosso del tetto/terrazzo di copertura, compresi quindi i piani eventualmente interrati e la superficie complessiva ammessa a contributo, tiene conto di un possibile maggiore onere per edifici sia con altezze interpiano sensibilmente maggiori delle altezze correnti sia con spessori delle strutture murarie sensibilmente maggiori di quelle correnti.

<sup>2</sup> Per fruire dell'incremento è necessario che l'edificio sia ubicato in zona omogenea "A" ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D.M.LL.PP. 1444 del 2.4.68 e/o all'interno dei Programmi di Recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61 del 1998.

<sup>3</sup> Per fruire dell'incremento è necessario che il volume asportato sia pari ad almeno il 30% del totale delle strutture portanti principali (muri e volte)

<sup>4</sup> Si intendono <invasivi> gli interventi di placcaggio con rete elettrosaldata e malta di cemento - i c.d. intonaci armati - che abbiano, per ogni livello dell'edificio, una estensione maggiore di 1/3 della superficie della struttura muraria in pietrame o mattoni, computata una sola volta per la superficie interna ed esterna, escludendo in ogni caso che tale intervento - intonaco armato - da una parte venga eseguito su una sola delle due facce della parete, dall'altra non risulti adeguatamente distribuito sulle superfici murarie stesse.

**Tabella 7 - PARAMETRI TECNICI ED ECONOMICI**

**Tab. 7.1.A - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, commi 1, 2 e 3 (1)**

<b>LIVELLO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO (in lire/mq)</b>
L5	895.000
L4	805.000
L3	676.000
L2	547.000
L1	440.000

(1) Tabella così sostituita dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547. Con le deliberazioni di Giunta regionale del 14.11.2001, n. 1456 e del 06.02.2002, n. 88, è stato disposto l'adeguamento dei costi base massimi ammissibili della tabella di cui sopra.

**Tab. 7.2 - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER TIPOLOGIE DI EDIFICI**

I costi base massimi ammissibili di cui alle precedenti tabelle si applicano alle diverse tipologie di edifici con i coefficienti moltiplicatori, non cumulabili tra loro, indicati nella seguente tabella: (1)

	<b>TIPOLOGIE DI EDIFICI</b>	<b>COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI</b>
<b>A</b>	Edifici civili.	1.0
<b>B</b>	Edifici civili sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.	1.2
<b>C.1</b>	Edifici adibiti ad attività zootecniche e stalle, compreso l'adeguamento igienico sanitario.	0.6
<b>C.2</b>	Edifici adibiti a fienili e rimesse attrezzi e mezzi agricoli.	0.4
<b>C.3</b>	Edifici adibiti ad attività zootecniche e stalle, compreso l'adeguamento igienico sanitario che al momento del sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 200 mq.	0.7
<b>C.4</b>	Edifici adibiti a fienili e rimesse attrezzi e mezzi agricoli che al momento del sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 200 mq.	0.5
<b>D</b>	Edifici adibiti ad attività produttive ed industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi.	0.6
<b>D.1</b>	Edifici adibiti ad attività produttive ed industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi che al momento del sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 200 mq.	0.7
<b>E</b>	Edifici adibiti ad attività turistico recettive.	1.2

I costi base massimi ammissibili di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B sono aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di settembre 1998 ed il mese di settembre di ciascun anno successivo. Tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice ISTAT suddetto da parte del Ministero dei lavori pubblici alla regione Umbria.

I costi di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B e delle eventuali maggiorazioni di cui alla successiva tabella 8 devono essere aumentati delle vigenti aliquote I.V.A.

Per il livello di costo L1 di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B si applicano, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori A, C.1, C.2, C.3, C.4, D, D.1 della tabella 7.2, fermo restando il limite del contributo stabilito dall'art. 6, comma 1, della D.G.R. 5180/98.

(1) Tabella prima sostituita dal punto 2, lett. d), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194 e successivamente così modificata dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547.

### Tabella 8 - MAGGIORAZIONI

Ai costi base massimi ammissibili individuati nelle tabelle 7.1.A e 7.1.B, ad eccezione del livello di costo L1 e limitatamente a quelli relativi all'art. 4, commi 1, 2, 2 bis e 5 della legge, si applicano le maggiorazioni i cui valori sono riportati nella tabella seguente.

Tali maggiorazioni, se applicate congiuntamente, non potranno superare complessivamente il limite pari al 40% del costo base ammissibile, al netto dell'eventuale aumento del costo strutturale per effetti locali (D7). (1)

<b>D1</b>	Aumento per zona sismica, valido per tutti i comuni di Marche ed Umbria classificati con $S \geq 9$	10%
<b>D2.1</b>	Eventuale aumento per tipologia onerosa (superficie utile minore di 46 mq e/o per altezza virtuale maggiore di ml 4,25) <sup>1</sup>	10%
<b>D2.2</b>	Eventuale aumento per tipologia onerosa (superficie utile minore di 70 mq e/o per altezza virtuale maggiore di ml 3,75) <sup>1</sup>	5%
<b>D3</b>	Eventuale aumento massimo per bioarchitettura - risparmio energetico e per riciclaggio - riuso dei materiali	10%
<b>D4</b>	Eventuale aumento per ubicazione disagiata <sup>2</sup>	10%
<b>D5</b>	Aumento per oneri di asportazione del volume crollato <sup>3</sup>	5%
<b>D6</b>	Eventuale incentivo per mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico e/o progettazione ed esecuzione di interventi non invasivi sulle strutture murarie <sup>4</sup>	10%
<b>D7</b>	Eventuale aumento del costo strutturale per effetti locali:	
	<b>D7.1</b> - per riparazione con miglioramento sismico: incremento lineare fino al	20%
	<b>D7.2</b> - per ricostruzione: incremento lineare fino al	15%

(1) Tabella così sostituita dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 54

<sup>1</sup> La superficie si calcola ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 - art. 6 "Determinazione delle superfici", il cui testo è riportato integralmente:

*"Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni:*

- a) *superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;*
- b) *superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;*
- c) *superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.*  
*Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria: la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti."*

L'elevata altezza virtuale, definita come il rapporto tra il volume vuoto per pieno dell'edificio dall'estradosso del 1° orizzontamento fino all'estradosso del tetto/terrazzo di copertura, compresi quindi i piani eventualmente interrati e la superficie complessiva ammessa a contributo, tiene conto di un possibile maggiore onere per edifici sia con altezze interpiano sensibilmente maggiori delle altezze correnti sia con spessori delle strutture murarie sensibilmente maggiori di quelle correnti.

<sup>2</sup> Per fruire dell'incremento è necessario che l'edificio sia ubicato in zona omogenea "A" ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D.M.LL.PP. 1444 del 2.4.68 e/o all'interno dei Programmi di Recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61 del 1998.

<sup>3</sup> Per fruire dell'incremento è necessario che il volume asportato sia pari ad almeno il 30% del totale delle strutture portanti principali (muri e volte)

<sup>4</sup> Si intendono <invasivi> gli interventi di placcaggio con rete elettrosaldata e malta di cemento - i c.d. intonaci armati - che abbiano, per ogni livello dell'edificio, una estensione maggiore di 1/3 della superficie della struttura muraria in pietrame o mattoni, computata una sola volta per la superficie interna ed esterna, escludendo in ogni caso che tale intervento - intonaco armato - da una parte venga eseguito su una sola delle due facce della parete, dall'altra non risulti adeguatamente distribuito sulle superfici murarie stesse.

### **Tabella 9 – PARTICOLARI COMPLESSITA' DELL'INTERVENTO**

Le maggiorazioni della presente tabella sono applicate ai costi base ammissibili individuati alla Tabella 7.1.A e sono cumulabili con quelle già previste nella tabella 8.

<b>1</b>	Eventuale aumento per ubicazione disagiata al di fuori della zona omogenea A) e dei Programmi integrati di recupero qualora ricorrano almeno una delle seguenti condizioni: a) Il cantiere disponga di accesso da spazio pubblico o che rientri nella disponibilità del proprietario, con un percorso, anche in un solo tratto, tra edifici o ostacoli inamovibili di larghezza inferiore a metri 2,20, ovvero con una pendenza superiore al 25%; b) il cantiere riguardi edifici che abbiano più del 25% del proprio perimetro ad una distanza inferiore a m. 1,50 da altri edifici non facenti parte dello stesso cantiere.	<b>10%</b>
<b>2</b>	Eventuale ulteriore aumento per ubicazione disagiata per interventi su edifici ubicati all'interno dei PIR o in zona omogenea "A"	<b>10%</b>
<b>3</b>	Eventuale aumento per interventi strutturali sulle fondazioni o sui muri contro terra dell'edificio, che interessino almeno il 30% dello sviluppo lineare in pianta delle strutture fondali dell'edificio, dovuti a dissesti di origine geotecnica o geologica adeguatamente dimostrati da indagini e analisi.	<b>10%</b>
<b>4(1)</b>	Eventuale aumento per edifici nei quali la differenza fra la quota del piano di riferimento, individuato per il calcolo del C conv. e la quota di spiccato delle fondazioni è di: a) almeno di un piano b) almeno di due piani c) maggiore di due piani	<b>2%</b> <b>4%</b> <b>6%</b>
<b>5</b>	Eventuale aumento per edifici con altezza virtuale (come definita nella Tabella 8 allegata alla DGR n. 5180/98) maggiore di ml. 4,75.	<b>5%</b>
<b>6</b>	Eventuale aumento per edifici diversi da quelli "civili", con qualsiasi destinazione o tipologia, sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del D. Lgs. n. 490/99.	<b>20%</b>
<b>7(2)</b>	Eventuale aumento per interventi oggetto di prescrizioni poste nel provvedimento abilitante, finalizzate alla tutela ed al mantenimento di specifiche caratteristiche costruttive che prevedano la realizzazione delle seguenti lavorazioni: a) Trattamento a faccia vista di paramenti murari in pietra o laterizio da eseguirsi mediante stuccature con malta di calce che interessi almeno il 70 % delle murature esterne dell'edificio ; ..... p.5 b) Finitura di paramenti murari da eseguirsi con tonachini a base di calce che interessi almeno il 70% delle murature esterne dell'edificio; ..... p.5 c) Utilizzo di solai in legno pari ad almeno il 40% della superficie dei solai ..... p.5 d) Realizzazione del 90% degli infissi esterni in legno; ..... p.2 e) Utilizzo di tutte le lattonerie in rame; ..... p.1 f) Realizzazione del manto di copertura, che rappresenti almeno l'80% della copertura dell'edificio, con coppi vecchi di recupero;..... p.2 g) Realizzazione di almeno l'80% dei cornicioni con pianelle in cotto e zampini in legno ..... p.2	<b>5%</b> <b>0</b> <b>10%</b>

(1) Le maggiorazioni del punto 4 non sono tra loro cumulabili

(2) Per gli interventi di cui al punto 7 è consentito :

- un incremento del 5% quando la somma dei punti associati alle singole lavorazioni è pari ad almeno 5
- un incremento del 10% quando la somma dei punti associati alle singole lavorazioni è pari ad almeno 10

Le maggiorazioni previste per l'esecuzione delle lavorazioni di cui al punto 7 non sono cumulabili con quelle previste dalle tabelle D3.2 e D3.3, con l'aumento previsto per gli edifici sottoposti a tutela ai fini della D.G.R. n. 617 del 13.6.2001, punto 2, nonché con quello previsto dal punto 6 della presente tabella.

[Torna al Testo Coordinato](#)

**Tabella 10 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN RELAZIONE AL REDDITO. PERCENTUALE DA APPLICARE ALLE MAGGIORI SPESE.**

<b>Reddito</b>	<b>%</b>
Inferiore a due pensioni minime INPS	90
Pari o inferiore a 21 milioni (euro 10.845,59)	80
Pari o inferiore a 30 milioni (euro 15.493,71)	50
Pari o inferiore a 50 milioni (euro 25.822,84)	20

Enti religiosi e morali senza fini di lucro	50%
---	-----

- 1) Tale contributo straordinario è concedibile per le sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale.
- 2) Il reddito è calcolato ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge n. 61/98. Il contributo non può comunque eccedere il limite massimo del 50% del contributo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 dell'ord. 61 ovvero dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 della D.G.R. n. 5180/98.

**Tab. 7.2 - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER TIPOLOGIE DI EDIFICI**

I costi base massimi ammissibili di cui alle precedenti tabelle si applicano alle diverse tipologie di edifici con i coefficienti moltiplicatori, non cumulabili tra loro, indicati nella seguente tabella: (1)

	<b>TIPOLOGIE DI EDIFICI</b>	<b>COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI</b>
<b>A</b>	Edifici civili.	1.0
<b>B</b>	Edifici civili sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.	1.2
<b>C.1</b>	Edifici adibiti ad attività zootecniche e stalle, compreso l'adeguamento igienico sanitario.	0.6
<b>C.2</b>	Edifici adibiti a fienili e rimesse attrezzi e mezzi agricoli.	0.4
<b>C.3</b>	Edifici adibiti ad attività zootecniche e stalle, compreso l'adeguamento igienico sanitario che al momento del sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 200 mq.	0.7
<b>C.4</b>	Edifici adibiti a fienili e rimesse attrezzi e mezzi agricoli che al momento del sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 200 mq.	0.5
<b>D</b>	Edifici adibiti ad attività produttive ed industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi.	0.6
<b>D.1</b>	Edifici adibiti ad attività produttive ed industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi che al momento del sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 200 mq.	0.7
<b>E</b>	Edifici adibiti ad attività turistico recettive.	1.2

I costi base massimi ammissibili di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B sono aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di settembre 1998 ed il mese di settembre di ciascun anno successivo. Tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice ISTAT suddetto da parte del Ministero dei lavori pubblici alla regione Umbria.

I costi di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B e delle eventuali maggiorazioni di cui alla successiva tabella 8 devono essere aumentati delle vigenti aliquote I.V.A.

Per il livello di costo L1 di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B si applicano, qualora ne ricorrano le condizioni, i coefficienti moltiplicatori A, C.1, C.2, C.3, C.4, D, D.1 della tabella 7.2, fermo restando il limite del contributo stabilito dall'art. 6, comma 1, della D.G.R. 5180/98.

(1) Tabella prima sostituita dal punto 2, lett. d), della D.G.R. del 17.02.1999, n. 194 e successivamente così modificata dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547.

### Tabella 8 - MAGGIORAZIONI

Ai costi base massimi ammissibili individuati nelle tabelle 7.1.A e 7.1.B, ad eccezione del livello di costo L1 e limitatamente a quelli relativi all'art. 4, commi 1, 2, 2 bis e 5 della legge, si applicano le maggiorazioni i cui valori sono riportati nella tabella seguente.

Tali maggiorazioni, se applicate congiuntamente, non potranno superare complessivamente il limite pari al 40% del costo base ammissibile, al netto dell'eventuale aumento del costo strutturale per effetti locali (D7). (1)

<b>D1</b>	Aumento per zona sismica, valido per tutti i comuni di Marche ed Umbria classificati con $S \geq 9$	10%
<b>D2.1</b>	Eventuale aumento per tipologia onerosa (superficie utile minore di 46 mq e/o per altezza virtuale maggiore di ml 4,25) <sup>1</sup>	10%
<b>D2.2</b>	Eventuale aumento per tipologia onerosa (superficie utile minore di 70 mq e/o per altezza virtuale maggiore di ml 3,75) <sup>1</sup>	5%
<b>D3</b>	Eventuale aumento massimo per bioarchitettura - risparmio energetico e per riciclaggio - riuso dei materiali	10%
<b>D4</b>	Eventuale aumento per ubicazione disagiata <sup>2</sup>	10%
<b>D5</b>	Aumento per oneri di asportazione del volume crollato <sup>3</sup>	5%
<b>D6</b>	Eventuale incentivo per mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico e/o progettazione ed esecuzione di interventi non invasivi sulle strutture murarie <sup>4</sup>	10%
<b>D7</b>	Eventuale aumento del costo strutturale per effetti locali:	
	<b>D7.1</b> - per riparazione con miglioramento sismico: incremento lineare fino al	20%
	<b>D7.2</b> - per ricostruzione: incremento lineare fino al	15%

(1) Tabella così sostituita dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 54

<sup>1</sup> La superficie si calcola ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 - art. 6 "Determinazione delle superfici", il cui testo è riportato integralmente:

*"Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni:*

- a) *superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;*
- b) *superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;*
- c) *superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.*  
*Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria: la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti."*

L'elevata altezza virtuale, definita come il rapporto tra il volume vuoto per pieno dell'edificio dall'estradosso del 1° orizzontamento fino all'estradosso del tetto/terrazzo di copertura, compresi quindi i piani eventualmente interrati e la superficie complessiva ammessa a contributo, tiene conto di un possibile maggiore onere per edifici sia con altezze interpiano sensibilmente maggiori delle altezze correnti sia con spessori delle strutture murarie sensibilmente maggiori di quelle correnti.

<sup>2</sup> Per fruire dell'incremento è necessario che l'edificio sia ubicato in zona omogenea "A" ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D.M.LL.PP. 1444 del 2.4.68 e/o all'interno dei Programmi di Recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61 del 1998.

<sup>3</sup> Per fruire dell'incremento è necessario che il volume asportato sia pari ad almeno il 30% del totale delle strutture portanti principali (muri e volte)

<sup>4</sup> Si intendono <invasivi> gli interventi di placcaggio con rete elettrosaldata e malta di cemento - i c.d. intonaci armati - che abbiano, per ogni livello dell'edificio, una estensione maggiore di 1/3 della superficie della struttura muraria in pietrame o mattoni, computata una sola volta per la superficie interna ed esterna, escludendo in ogni caso che tale intervento - intonaco armato - da una parte venga eseguito su una sola delle due facce della parete, dall'altra non risulti adeguatamente distribuito sulle superfici murarie stesse.

Al Signor Sindaco del Comune di

\_\_\_\_\_

Oggetto: Eventi sismici del 26.09.1997 e successivi - D.G.R. n. 5180/98.

Concessione contributiva n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Lavori in variante relativi al progetto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Edificio n. \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_ Via/Loc. \_\_\_\_\_ n. civ. \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ Particella \_\_\_\_\_

Inserito nei programmi integrati di recupero si  no  Denominazione P.I.R. \_\_\_\_\_ U.M.I. \_\_\_\_\_

#### I SOTTOSCRITTI

- 1) **PROGETTISTA DELLA VARIANTE** ( se diverso dal d. dei l.) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. civ. \_\_\_\_\_ iscritto all'Albo dei \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_
- 2) **DIRETTORE DEI LAVORI** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n.civ. \_\_\_\_\_ iscritto all'Albo dei \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_;
- 3) **COMMITTENTE** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n.civ. \_\_\_\_\_
- 4) **LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. civ. \_\_\_\_\_;

#### COMUNICANO

che intendono procedere all'esecuzione delle seguenti opere in variante al progetto originario:

**OPERE STRUTTURALI- OS**

Previste nel progetto originario				
Codice	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo unitario	Importo

Variazione da apportare				
Codice	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo unitario	Importo

**OPERE NON STRUTTURALI – OC**

Previste nel progetto originario				
Codice	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo unitario	Importo

Variazione da apportare				
Codice	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo unitario	Importo

**OPERE DI FINITURA E IMPIANTI INTERNI - OFI (U.I. n. \_\_\_\_\_)**

Previste nel progetto originario				
Codice	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo unitario	Importo

Variazione da apportare				
Codice	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo unitario	Importo

**Allegano:**

(solo nel caso di lavori per i quali non è previsto il preventivo deposito ai sensi della Legge 64/74)

- Elaborati grafici con l'indicazione dei lavori in variante;
- Relazione tecnica illustrativa

\_\_\_\_\_ li \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

Progettista

Direttore Lavori

Committente

Impresa Esecutrice

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Al Signor Sindaco del Comune di

Oggetto: Eventi sismici del 26.09.1997 e successivi - D.G.R. n. 5180/98.

Concessione contributiva n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Lavori in variante relativi al progetto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Edificio n. \_\_\_\_\_

sito in \_\_\_\_\_ Via/Loc. \_\_\_\_\_ n. civ. \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ Particella \_\_\_\_\_

Inserito nei programmi integrati di recupero si  no 

Denominazione P.I.R. \_\_\_\_\_ U.M.I. \_\_\_\_\_

I sottoscritti progettista (se diverso dal d.dei l.) e direttore dei lavori

**DICHIARANO**

sotto la propria responsabilità:

- che le opere oggetto della presente variante:
  - a) sono ricomprese tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 15 della legge 28.2.1985, n. 47 e, per gli interventi ricompresi nei programmi di recupero approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 61/1998, non sono in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni dei programmi medesimi (aventi valore di norme tecniche di attuazione) e con le eventuali specifiche prescrizioni comunali connesse alla determinazione del contributo aggiuntivo di cui all'art. 6, comma 1 bis, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
  - b) non alterano le caratteristiche strutturali principali del progetto depositato;
  - c) sono state progettate nel rispetto delle norme e delle disposizioni vigenti in materia antisismica;
  - d) non comportano aumento del contributo concesso;
  - e) non modificano le condizioni iniziali di applicabilità delle maggiorazioni ai costi base;
  - f) non modificano i parametri di verifica del valore di "C" di cui ai punti 2.4 e 3.4 dell'allegato B alla D.G.R. n. 5180/98 oltre il limite di tollerabilità del 5%;
- che la loro esecuzione è  non è  subordinata alla preventiva denuncia dei lavori di cui all'art. 17 delle legge n. 64/74.

**Allegano:***(solo nel caso di lavori per i quali è previsto il preventivo deposito ai sensi della Legge 64/74)*

- Domanda di deposito della variante presso la Provincia competente per territorio;
- Elaborati architettonici e strutturali di variante;
- Relazione tecnica;
- Relazione sui materiali (se necessaria);
- Relazione sulle fondazioni (se necessaria);
- Relazione di calcolo;
- Valutazione specifica dell'efficacia degli interventi proposti (punti 2.4 e 3.4 allegato B alla D.G.R. n. 5180/98)
- Relazione geologica (ove necessario)
- Relazione geotecnica (ove necessario)

\_\_\_\_\_ li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Progettista

Direttore dei Lavori

**Tabella 7 - PARAMETRI TECNICI ED ECONOMICI**

**Tab. 7.1.B - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, comma 5 (1)**

Il contributo di cui all'art, 4, comma 5 della legge n. 61/98 è concesso applicando ai costi base massimi ammissibili, di cui alla seguente tabella, i coefficienti specificati nel suddetto comma 5.

<b>LIVELLO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO (in lire/mq)</b>
L5	448.000
L4	403.000
L3	339.000
L2	274.000
L1	220.000

(1) Tabella così sostituita dal punto 2, lett. b), della D.G.R. del 24.05.2000, n. 547. Con le deliberazioni di Giunta regionale del 14.11.2001, n. 1456 e del 06.02.2002, n. 88, è stato disposto l'adeguamento dei costi base massimi ammissibili della tabella di cui sopra.

*Deliberazione Giunta regionale 14 novembre 2001, n. 1456.*

**Eventi sismici 1997 - Adeguamento costi base massimi ammissibili di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n.5180/98.**

(B.U.R. n. 60 del 05.12.2001)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente dell'Ufficio Temporaneo Ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di provvedere conseguentemente:
  - a) a prendere atto della nota n. 1001 del 22 ottobre 2001 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, ha comunicato, in attuazione di quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Marche ed Umbria ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 61/98, le sottoelencate variazioni percentuali fatte registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale:

PERIODO	VARIAZIONE
settembre 1998 - settembre 1999	+ 1,5%
settembre 1999 - settembre 2000	+ 3,1%

- b) ad individuare negli importi di seguito riportati i costi base massimi ammissibili di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98, così come modificate con D.G.R. n. 547/2000, aggiornati a seguito delle variazioni percentuali di cui al punto 2), lett. a):

**COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, commi 1, 2 e 3**

*OMISSIS*

## COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, comma 5

LIVELLO DI COSTO	IMPORTO	
	lire/mq	euro/mq
L5	468.816	242,12
L4	421.725	217,80
L3	354.752	183,21
L2	286.731	148,08
L1	230.222	118,90

- c) a stabilire che l'applicazione dei costi base massimi ammissibili, così come individuati al punto 2), lett. b), decorre dal 1 novembre 2001, esclusivamente per le concessioni contributive rilasciate dai Comuni dopo tale data.
- 3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel B.U.R. ai sensi dell'art. 20, comma 7 del regolamento interno della Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1439 del 13.12.2000;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

---

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Eventi sismici 1997 – Adeguamento dei costi base massimi ammissibili di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98.

**Richiamata:**

- l'intesa sottoscritta, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 30 marzo 1998, n. 61, in data 9 settembre 1998 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Marche ed Umbria, contenente i parametri tecnici ed economici adottati dalle Regioni sulla base delle proposte formulate dai rispettivi Comitati Tecnici Scientifici, successivamente modificata in esecuzione di quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. 09/34658/MA.01 del 14.12.1998;

**Richiamato altresì:**

- il documento di modifica dell'intesa, sottoscritto in data 12 aprile 2000 e successivamente rettificato con nota del Dipartimento della Protezione Civile del 17.05.2000;

**Viste:**

- la deliberazione n. 5180 del 14.09.1998, con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998 e ha definito, sulla base dei relativi parametri tecnici ed economici, le modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98;
- la deliberazione n. 194 del 17.02.1999, con cui la Giunta regionale ha recepito la modifica apportata all'intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998;
- la deliberazione n. 547 del 24.05.2000, con cui la Giunta regionale, nel prendere atto del documento di modifica dell'intesa di cui all'art. 2, comma 6, della legge 30 marzo 1998, n. 61, sottoscritto in data 12 aprile 2000 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Marche ed Umbria, così come rettificato con nota del Dipartimento della Protezione Civile in data 17.05.2000, ha proceduto alla ridefinizione dei

parametri tecnici ed economici relativi alla determinazione del costo degli interventi di cui agli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge;

**Rilevato:**

- che in conseguenza dell'intesa sottoscritta in data 12 aprile 2000 i costi base massimi ammissibili sono stati ridefiniti negli importi così come risultanti dalle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98, che qui di seguito vengono integralmente riportate:

**Tabella 7 - PARAMETRI TECNICI ED ECONOMICI**

**Tab. 7.1.A - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, commi 1, 2 e 3**

OMISSIS

**Tab. 7.1.B - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, comma 5**

LIVELLO DI COSTO	IMPORTO (in lire/mq)
L5	448.000
L4	403.000
L3	339.000
L2	274.000
L1	220.000

**Preso atto:**

- che, come previsto dalla citata intesa, i predetti costi base sono aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di settembre 1998 ed il mese di settembre di ciascun anno successivo;
- che, in particolare, tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice ISTAT suddetto da parte del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Vista:**

- la nota n. 1001 del 22 ottobre 2001 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, ha comunicato le sottoelencate variazioni percentuali fatte registrare dal predetto indice ISTAT:

PERIODO	VARIAZIONE
settembre 1998 - settembre 1999	+ 1,5%
settembre 1999 - settembre 2000	+ 3,1%

**Ritenuto pertanto:**

- di dover procedere all'aggiornamento dei costi base massimi ammissibili di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98, così come modificate con D.G.R. n. 547/2000;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

*Deliberazione Giunta regionale 6 febbraio 2002, n. 88.*

**Eventi sismici 1997 - Adeguamento dei costi base massimi ammissibili di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) di cui alla D.G.R. 5180/98.**

(B.U.R. n. 9 del 27.02.2002)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente dell'Ufficio Temporaneo Ricostruzione: interventi dei privati;
- b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di provvedere conseguentemente:
  - a) a prendere atto della nota n. 36 del 23 gennaio 2002 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, ha comunicato, in attuazione di quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Marche ed Umbria ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 61/98, la sottoelencata variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale:

PERIODO	VARIAZIONE
settembre 2000 - settembre 2001	+ 2,3%

- b) ad individuare negli importi di seguito riportati i costi base massimi ammissibili di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98, così come modificate con D.G.R. n. 547/2000, aggiornati a seguito della variazione percentuale di cui al punto 2), lett. a):

**COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, commi 1, 2 e 3**

*OMISSIS*

## COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, comma 5

LIVELLO DI COSTO	IMPORTO euro/mq
L5	247,69
L4	222,81
L3	187,42
L2	151,46
L1	121,63

- c) a stabilire che l'applicazione dei costi base massimi ammissibili, così come individuati al punto 2), lett. b), decorre dal 1 febbraio 2002, esclusivamente per le concessioni contributive rilasciate dai Comuni dopo tale data.
- 3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel B.U.R. ai sensi dell'art. 20, comma 7 del regolamento interno della Giunta regionale approvato con D.G.R. n. 1439 del 13.12.2000;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

---

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Eventi sismici 1997 – Adeguamento dei costi base massimi ammissibili di cui alle Tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98.

**Richiamata:**

- l'intesa sottoscritta, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 30 marzo 1998, n. 61, in data 9 settembre 1998 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Marche ed Umbria, contenente i parametri tecnici ed economici adottati dalle Regioni sulla base delle proposte formulate dai rispettivi Comitati Tecnici Scientifici, successivamente modificata in esecuzione di quanto disposto dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. 09/34658/MA.01 del 14.12.1998;

**Richiamato altresì:**

- il documento di modifica dell'intesa, sottoscritto in data 12 aprile 2000 e successivamente rettificato con nota del Dipartimento della Protezione Civile del 17.05.2000;

**Viste:**

- la deliberazione n. 5180 del 14.09.1998, con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998 e ha definito, sulla base dei relativi parametri tecnici ed economici, le modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98;
- la deliberazione n. 194 del 17.02.1999, con cui la Giunta regionale ha recepito la modifica apportata all'intesa sottoscritta in data 9 settembre 1998;
- la deliberazione n. 547 del 24.05.2000, con cui la Giunta regionale, nel prendere atto del documento di modifica dell'intesa di cui all'art. 2, comma 6, della legge 30 marzo 1998, n. 61, sottoscritto in data 12 aprile 2000 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Marche ed Umbria, così come rettificato con nota del

Dipartimento della Protezione Civile in data 17.05.2000, ha proceduto alla ridefinizione dei parametri tecnici ed economici relativi alla determinazione del costo degli interventi di cui agli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge;

**Rilevato:**

- che in conseguenza dell'intesa sottoscritta in data 12 aprile 2000 i costi base massimi ammissibili sono stati ridefiniti negli importi così come risultanti dalle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98, che qui di seguito vengono integralmente riportate:

**Tabella 7 - PARAMETRI TECNICI ED ECONOMICI**

**Tab. 7.1.A - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, commi 1, 2 e 3**

*OMISSIS*

**Tab. 7.1.B - COSTI BASE MASSIMI AMMISSIBILI - L. 61/98 - art. 4, comma 5**

LIVELLO DI COSTO	IMPORTO (in lire/mq)
L5	448.000
L4	403.000
L3	339.000
L2	274.000
L1	220.000

**Preso atto:**

- che, come previsto dalla citata intesa, i predetti costi base sono aggiornati annualmente sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di settembre 1998 ed il mese di settembre di ciascun anno successivo;
- che, in particolare, tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice ISTAT suddetto da parte del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Vista:**

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1456 del 14 novembre 2001 con cui è stato approvato l'aggiornamento dei costi base massimi ammissibili conseguente alle variazioni percentuali fatte registrare dal citato indice ISTAT nei periodi: settembre 1998 - settembre 1999 e settembre 1999 - settembre 2000;

**Vista:**

- la nota n. 36 del 23 gennaio 2002 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, ha comunicato la sottoelencata variazione percentuale fatta registrare dal predetto indice ISTAT:

PERIODO	VARIAZIONE
settembre 2000 - settembre 2001	+ 2,3%

**Ritenuto pertanto:**

- di dover procedere all'aggiornamento dei costi base massimi ammissibili di cui alle tabelle 7.1.A e 7.1.B dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98, così come modificate con D.G.R. n. 547/2000;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)

Deliberazione Giunta regionale n. 1036/2005 – punto 2  
All'art. 7, comma 3, integra la lett. g)

- 2) di coordinare l'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 alle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 3 ter e 3 quater, della L.R. n. 30/98, così come modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 8/05, aggiungendo al comma 3, lettera g), dell'art. 7 dopo le parole “eventi sismici” le seguenti: “classificati secondo le seguenti tipologie:
- a) edifici con presenza di unità immobiliari con superfici superiori a 200 mq., utilizzate al momento del sisma ad attività produttive ancora in esercizio alla data del rilascio della concessione contributiva o della autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 6, della L.R. n. 30/1998;
  - b) edifici con presenza di unità immobiliari destinate ad abitazioni, se non già comprese negli edifici di cui alla lettera a), dichiarate inagibili totalmente, o parzialmente in modo da impedirne l'utilizzo;
  - c) edifici funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse;
  - d) altri edifici.”;

---

*Deliberazione Giunta regionale 22 giugno 2005, n. 1036.*

**Eventi sismici 1997. - L.R. 30/1998. - Art. 4, comma 3 ter, lett. c) e fascia N all'interno dei PIR. - Definizione delle risorse, priorità e procedure.**

(B.U.R. n. 40 del 21.09.2005)

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture;

**Preso atto**, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

c) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale Temporaneo Completamento Ricostruzione: Interventi dei Privati, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;

d) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

**Vista** la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

2) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

3) di coordinare l'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 alle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 3 ter e 3 quater, della L.R. n. 30/98, così come modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 8/05, aggiungendo al comma 3, lettera g), dell'art. 7 dopo le parole "eventi sismici" le seguenti: "classificati secondo le seguenti tipologie:

a) edifici con presenza di unità immobiliari con superfici superiori a 200 mq., utilizzate al momento del sisma ad attività produttive ancora in esercizio alla data del rilascio della concessione contributiva o della autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 6, della L.R. n. 30/1998;

b) edifici con presenza di unità immobiliari destinate ad abitazioni, se non già comprese negli edifici di cui alla lettera a), dichiarate inagibili totalmente, o parzialmente in modo da impedirne l'utilizzo;

c) edifici funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse;

d) altri edifici.";

4) di attivare, ai sensi dell'art. 4, commi 3 ter e 3 quater, della L.R. n. 30/98, le procedure tecnico amministrative finalizzate al finanziamento:

3.1) nell'ambito della fascia g) di cui al comma 3 dell'art. 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, così come modificato dal punto 2), del presente atto, la tipologia di edifici ricompresi nella lett. c), per un importo pari a 7.500.000,00 euro;

3.2) all'interno dei PIR, le UMI ricomprendenti edifici aventi una tipologia analoga a quella indicata al punto 3.1), per un importo pari a 7.500.000,00 euro;

dando atto che lo stesso finanziamento trova copertura nella rimodulazione del programma finanziario attualmente in corso, resasi necessaria, tra l'altro, dalle nuove risorse, stimate in 20 milioni di euro, assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), e che pertanto tale rimodulazione rappresenta la condizione necessaria per il finanziamento degli interventi di cui trattasi;

5) di stabilire che possono essere ammessi al contributo di cui al punto 3) gli edifici e le UMI nei quali si intende svolgere attività di rilevante interesse:

- 4.1) inerenti alla ricerca scientifica applicata e/o ai servizi innovativi per le imprese;
- 4.2) inerenti alla filiera ambiente, cultura e turismo.

Sono comunque esclusi dal contributo, perché non ritenuti di “rilevante interesse”, gli edifici o le UMI interessati dal progetto qualora nel loro complesso abbiano una superficie inferiore a 800 mq. e la cui riparazione o ricostruzione preveda un contributo inferiore a 500.000 euro;

- 6) di stabilire che, per il rilascio delle concessioni e delle erogazioni contributive dei suddetti interventi, si applicano le procedure previste dalla normativa vigente in materia, ad eccezione dell'ammontare del contributo che non può superare il tetto massimo di 3.500.000,00 di euro riferito al complesso di edifici o di UMI interessati dal progetto di sviluppo. Resta inteso che qualora il contributo concedibile superi il predetto tetto massimo, i lavori non coperti dal contributo debbono essere considerati quali lavori autorizzati in anticipazione ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
- 7) di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale Temporaneo completamento ricostruzione: interventi dei privati, sentita la Direzione regionale attività produttive e la Direzione cultura, istruzione, turismo, formazione e lavoro di predisporre un apposito bando in cui vengano puntualmente esplicitate le condizioni di ammissibilità al finanziamento sulla base di quanto stabilito al punto 4), nonché le modalità di valutazione dei progetti di sviluppo e di altri requisiti soggettivi o oggettivi. Dovranno essere obbligatoriamente oggetto di valutazione:
  - 6.1) la sostenibilità e la qualità del progetto;
  - 6.2) l'impatto economico e sociale atteso;
  - 6.3) la cantierabilità e lo stato di avanzamento del progetto;
  - 6.4) la rilevanza dell'investimento e il valore delle altre fonti finanziarie;
- 8) di stabilire che le attività da esercitare all'interno degli edifici o delle UMI ripristinate debbono essere avviate non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori e che per cinque anni dalla ultimazione degli stessi non può essere cambiata la destinazione d'uso degli immobili, pena la restituzione del contributo. Il rispetto di tali vincoli dovrà essere suffragato dal beneficiario del contributo da idonee garanzie. Resta inteso che nel caso di restituzione del contributo, i relativi lavori debbono essere considerati quali lavori autorizzati in anticipazione ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98;
- 9) di trasmettere il presente atto alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere di cui all'art. 4, comma 3 quater, della L.R. n. 30/98;

---

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Eventi sismici 1997. - L.R. 30/1998. – Art. 4, comma 3 ter, lett. c) e fascia N all'interno dei PIR. – Definizione delle risorse, priorità e procedure.

**Premesso:**

- che a tutt'oggi, a seguito degli eventi sismici del 1997, la Giunta regionale, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalla UE ha potuto finanziare, così come emerge dal programma finanziario 2004-2005 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 399 del 20.7.2004:
  - **al di fuori dei PIR**, gli interventi di ricostruzione degli edifici ricompresi nelle fasce prioritarie dalla lettera a) alla lettera f2), di cui all'art. 7, comma 3, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le priorità di cui ai commi 4 e

9 dello stesso art.7, restando pertanto esclusi dai finanziamenti tutti gli altri edifici comunque danneggiati dagli eventi sismici, ricompresi nella fascia g);

- **all'interno dei PIR**, gli interventi di ricostruzione delle UMI ricomprese nelle fasce prioritarie dalla 1 alla 4 di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 4718 del 05 agosto 1998, con esclusione quindi di quelle senza alcuna priorità individuate come fascia N, tranne le poche eccezioni previste dalla D.G.R. del 22.12.2003, n. 2030;
- che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha previsto all'art. 1, comma 203, nell'ambito delle risorse finanziarie messe a disposizione dei vari soggetti competenti per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la riserva di una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997 dalla quale, attraverso l'accensione di appositi mutui, possono derivare, per la Regione Umbria, risorse stimate in euro 20 milioni;
- che la legge regionale 16 febbraio 2005, n. 8, nell'apportare alcune modifiche e integrazioni alla legge regionale del 12 agosto 1998, n. 30, con l'art. 1, comma 2, ha inserito, dopo il comma 3 bis dell'art. 4 della stessa L.R. n. 30/1998, i commi 3 ter e 3 quater con i quali sostanzialmente sono state individuate, all'interno della fascia g) di cui all'art. 7, comma 3, dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98, quattro tipologie di edifici, conferendo alla Giunta regionale il potere di individuare, previo parere della competente commissione consiliare, le risorse, le priorità, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per ciascuna delle predette tipologie di edifici;
- che, al fine di coniugare l'interesse primario per la ricostruzione degli edifici danneggiati con l'interesse strategico per la ripresa economica delle aree interessate, in coerenza con le politiche regionali espresse con il Patto per lo sviluppo e da ultimo con il programma di legislatura 2005 - 2010, volte al potenziamento dei fattori di sviluppo economico e di competitività, si ritiene opportuno dare priorità agli interventi riferiti:
  - **al di fuori dei PIR**, alla tipologia di edifici indicata alla lett. c) del comma 3 ter della L.R. n. 30/98 così come modificata dalla L.R. n. 8/05, degli edifici cioè “funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse”;
  - **all'interno dei PIR**, alle UMI ricomprendenti edifici aventi la stessa tipologia sopra richiamata;

**Atteso che**, stante la limitata disponibilità di fondi, si rende necessario individuare l'entità dei finanziamenti da destinare a tale scopo, nonché definire i criteri per l'accesso ai finanziamenti dei progetti di sviluppo sopra richiamati e per la valutazione degli stessi finalizzata alla redazione delle relative graduatorie;

**Dato atto** che per detti interventi, per i quali possono essere destinati complessivamente 15 milioni di euro, la copertura finanziaria può essere assicurata dal programma finanziario attualmente in fase di rimodulazione conseguente, tra l'altro, alla necessità di recepire le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2005 sopra richiamata ;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedasi dispositivo deliberazione)

[Torna al Testo Coordinato](#)